

## INTRODUZIONE

**1. Vogliate fornire le informazioni generali necessarie quali gli sviluppi storici nel vostro Paese, uno spaccato della situazione demografica – compresi i dati economici di base delle diverse regioni – e gli elementi relativi alla struttura costituzionale e amministrativa dello Stato.**

Conformemente all'articolo 15 della Carta, le parti contraenti presentano a intervalli regolari un rapporto sull'applicazione della Carta al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. La Svizzera presenta quindi il suo terzo rapporto. È stato redatto sulla base del secondo rapporto della Svizzera del 18 dicembre 2002 e tiene conto dell'evoluzione politico-linguistica nei Cantoni e alla Confederazione. Prende posizione riguardo alle raccomandazioni del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa e a quelle del Comitato d'esperti, formulate nel suo secondo rapporto del 22 settembre 2004.

### 1. Informazioni generali

#### 1.1 *Sviluppi storici della politica linguistica in Svizzera*

In Svizzera la situazione linguistica odierna è il risultato di un lungo percorso storico-linguistico, determinato anche dalle caratteristiche geografiche del Paese. La Svizzera che conosciamo conobbe regolari insediamenti di diversi gruppi linguistici europei. I due popoli più noti dell'antichità preromana sono i Reti e i Celti. Dalla fine del I secolo a.C. fino al 400 d.C. intervenne una romanizzazione ad opera dei Romani e di diversi parlanti romanzi/latini. I Germani rappresentarono la terza componente. Gli Alemanni, giunti dal nord tra il V e il VI secolo d.C., riuscirono ad affermare un'area linguistica di tipo germanico attraverso un lento ma tenace insediamento fino nelle Prealpi e in alcune zone dell'arco alpino; viceversa, i Burgundi immigrati nella Svizzera romanda, come i Longobardi in Ticino, furono romanizzati.

Il plurilinguismo è senz'altro una costante della Svizzera, divenuto tuttavia fattore politico soltanto nel corso del XIX secolo. Dal 1291, la vecchia Confederazione con i suoi 13 Stati (dal 1513) era ancora essenzialmente di lingua tedesca, ad eccezione dello Stato di Friburgo, bilingue. Le lingue romanze erano limitate ad alcune località o a zone di sudditanza. Le prime alleanze con la Repubblica di Ginevra da parte di alcune località della vecchia Confederazione rafforzarono un certo orientamento di quest'ultima verso l'area francofona.

Solo nel 1798, con la parità dei diritti politici dei cittadini, si fece strada la consapevolezza di uno Stato plurilingue. Così, ad esempio, i testi di legge della Repubblica elvetica (1798-1803) vennero stilati in tedesco, francese e italiano, lingue allora considerate alla pari.

Questa parità linguistica, però, venne nuovamente abrogata già durante la Mediazione (dal 1803) e all'epoca della Restaurazione (dal 1815) il tedesco riacquistò pienamente la sua posizione preminente. Eppure, proprio la rinuncia a uno Stato accentratore – come lo era stata la Repubblica elvetica – contribuì non poco a un ripensamento del modello linguistico dello Stato federale svizzero del 1848, poggiate appunto sulla parità. Avere optato per uno Stato federale conferiva ai Cantoni un'ampia autonomia non solo politica, ma anche culturale: i Cantoni continuarono a utilizzare la o le lingue parlate sul loro territorio, contribuendo al mantenimento della pluralità culturale e linguistica della Svizzera.

La questione del plurilinguismo venne risolta dalla Costituzione federale del 1848 con l'articolo 109, che sanciva l'equivalenza delle tre lingue principali del Paese, dette lingue nazionali:

Le tre lingue principali della Svizzera, il tedesco, il francese e l'italiano, sono le lingue nazionali della Confederazione.

La revisione totale della Costituzione federale del 1874 sanciva, all'articolo 116, la parità del tedesco, del francese e dell'italiano quali lingue nazionali della Confederazione; inoltre, ai sensi dell'articolo 107 queste tre lingue nazionali dovevano essere rappresentate presso il Tribunale federale.

Prima dello scoppio della Seconda Guerra mondiale, la Svizzera, con il riconoscimento del romancio quale lingua nazionale, volle esprimere che la salvaguardia e la promozione della pluralità e delle tradizioni linguistiche e culturali andavano intese quali garanti della coesione nazionale: con votazione popolare del 20 febbraio 1938 il romancio, quindi una lingua regionale non standard, venne elevato a rango di lingua nazionale, con la conseguente, nuova distinzione tra le quattro lingue nazionali svizzere e le tre lingue ufficiali della Confederazione. Questo il tenore dell'articolo 116 della Costituzione federale del 1938:

- <sup>1</sup> Il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio sono le lingue nazionali della Svizzera.
- <sup>2</sup> Il tedesco, il francese e l'italiano sono dichiarati lingue ufficiali della Confederazione.

La successiva revisione dell'articolo sulle lingue della Costituzione federale prese spunto da una mozione del consigliere nazionale grigionese Martin Bundi (1985), che chiedeva al Consiglio federale una revisione dell'articolo 116 Cost. motivandola con l'insufficienza della base giuridica costituzionale per incentivare e salvaguardare le lingue nazionali fortemente minacciate. La mozione esigeva una valorizzazione del romancio quale lingua ufficiale della Confederazione e una serie di provvedimenti per salvaguardare l'area linguistica tradizionale delle minoranze minacciate. Il testo dell'articolo costituzionale, approvato a larga maggioranza nel 1996, è il seguente:

- <sup>1</sup> Le lingue nazionali della Svizzera sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio.
- <sup>2</sup> Confederazione e Cantoni promuovono la comprensione e gli scambi tra le comunità linguistiche.
- <sup>3</sup> La Confederazione sostiene i provvedimenti adottati dai Cantoni Grigioni e Ticino per salvaguardare e promuovere il romancio e l'italiano.
- <sup>4</sup> Le lingue ufficiali della Confederazione sono il tedesco, il francese e l'italiano. Il romancio è pure lingua ufficiale nei rapporti con i cittadini romanci. I particolari sono regolati dalla legge.

Con la revisione totale della Costituzione federale del 18 aprile 1999, il capoverso sulle lingue nazionali figura in un articolo costituzionale a sé stante, proprio all'inizio (art. 4 Cost.). Un'altra novità consiste nel fatto che il diritto fondamentale della libertà di lingua viene ora esplicitamente sancito dall'articolo 18 Cost. Le disposizioni dell'articolo 116 vCost. capoversi 2, 3 e 4 sono ora riprese dall'articolo 70 Cost. e completate con i capoversi 2 e 4.

#### Art. 4 Lingue nazionali

Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio.

#### Art. 18 Libertà di lingua

La libertà di lingua è garantita.

#### Art. 70 Lingue

<sup>1</sup> Le lingue ufficiali della Confederazione sono il tedesco, il francese e l'italiano. Il romancio è lingua ufficiale nei rapporti con le persone di lingua romancia.

<sup>2</sup> I Cantoni designano le loro lingue ufficiali. Per garantire la pace linguistica rispettano la composizione linguistica tradizionale delle regioni e considerano le minoranze linguistiche autoctone.

<sup>3</sup> La Confederazione e i Cantoni promuovono la comprensione e gli scambi tra le comunità linguistiche.

<sup>4</sup> La Confederazione sostiene i Cantoni plurilingui nell'adempimento dei loro compiti speciali.

<sup>5</sup> La Confederazione sostiene i provvedimenti dei Cantoni dei Grigioni e del Ticino volti a conservare e promuovere le lingue romancia e italiana.

In seguito alla nuova situazione giuridica, l'Amministrazione federale ha elaborato un progetto di legge sulle lingue per applicare i principi ampliati della politica linguistica della Costituzione federale. Il progetto di legge è stato inviato in procedura di consultazione e in base ai risultati il progetto rielaborato con il relativo messaggio è stato presentato al Consiglio federale. Il 28 aprile 2004 il Consiglio federale ha preso posizione sull'avamprogetto della legge sulle lingue (LLing) e respinto il disegno di legge e il relativo messaggio. Ha motivato la sua decisione con il mandato di risparmio del Consiglio federale e con la mancanza di risorse finanziarie. Mediante due mozioni del Consiglio nazionale, il Consiglio federale è stato esortato a presentare la legge sulle lingue al Parlamento. Quasi contemporaneamente il 7 maggio 2004 è stata lanciata l'iniziativa parlamentare Levrat (04.429, Legge federale sulle lingue nazionali). Le Commissioni della scienza, dell'educazione e della cultura delle Camere federali hanno approvato l'iniziativa. In seguito a questa decisione nel giugno 2005 la Commissione del Consiglio nazionale ha avviato il dibattito sulla legge sulle lingue, che porterà a termine presumibilmente nel mese di luglio 2006 dopo una seconda lettura. Presenterà poi il progetto al Consiglio nazionale per la discussione plenaria.

## **1.2 Situazione demografica e politico-economica**

### *Crescita demografica*

Stando ai risultati del Censimento federale 2000, oggi vivono in Svizzera 7,28 milioni di abitanti (+6,0% rispetto al Censimento del 1990). La crescita è inferiore alla media nella Svizzera romancia (5,2%) e nella Svizzera tedesca (5,5%) e superiore alla media nella Svizzera romanda (7,2%) e italiana (8,6%) (in base alla definizione di area linguistica applicata per il Censimento federale 2000). L'aumento nella Svizzera romancia, ossia nei Comuni in cui si parla prevalentemente romancio, è dovuto soprattutto all'immigrazione internazionale e all'incremento delle nascite, che hanno compensato le perdite della migrazione interna. L'aumento nella Svizzera italiana è principalmente riconducibile all'immigrazione internazionale e alla migrazione interna.

La crescita naturale perde importanza quale componente della crescita globale della popolazione. La crescita naturale più elevata, ossia l'aumento della popolazione dovuto all'eccedenza delle nascite, è registrata nella Svizzera romanda (3,6%), seguita dalla Svizzera tedesca (2,7%) e dalle regioni linguistiche romancie (1,4%), che tradizionalmente registravano un numero superiore di nascite. La crescita naturale, pari all'1 per cento, è in lieve flessione nella Svizzera italiana.

### *Migrazione*

Oltre all'incremento delle nascite, anche il surplus di immigrazione, in particolare dagli Stati dell'ex Jugoslavia, incide sulla crescita demografica. Tra il 1990 e il 2000, la percentuale di stranieri è passata dal 18,1 al 20,5 per cento, a fronte di una minor presenza di italiani (rimpatri o naturalizzazioni) e di un rialzo delle altre nazionalità. Quasi un quarto della popolazione straniera in Svizzera è composto da cittadini degli Stati dell'ex Jugoslavia. I cittadini dell'attuale Repubblica federale iugoslava rappresentano la seconda comunità di stranieri

dopo gli italiani, seguiti da persone di origine portoghese. Soltanto il 13 per cento degli stranieri proviene da Stati extra-europei.

#### *Situazione politico-economica*

Durante il decennio precedente la crescita dell'economia svizzera si è poco a poco ristabilita. Alle fluttuazioni congiunturali si è aggiunta una crescita tendenziale della produttività del lavoro soltanto dell'1 per cento appena. L'impiego continua a progredire leggermente a causa dell'evoluzione demografica e dell'immigrazione che nel complesso è rimasta debole rispetto al passato e malgrado l'introduzione della libera circolazione delle persone nell'UE. La debole crescita dei redditi è stata assorbita considerevolmente dall'aumento dei costi della salute che si riflette nei premi delle casse malati. I budget dei tre livelli dello Stato hanno dovuto sopportare il rapido aumento delle spese sociali.

Dal 1995 le economie dei Cantoni Ticino e Grigioni non si sono più scostate dall'evoluzione generale a livello nazionale. Nel Cantone Ticino la disoccupazione (4,3% nel luglio 2005) continua a superare la media nazionale (3,5%), mentre nei Grigioni il tasso di disoccupazione raggiunge appena l'1,8 per cento. Il valore aggiunto per ora lavorativa nel 2002 (fonte: Centro di ricerca congiunturale a Basilea) si situava nei Grigioni a 22,5 (in US\$ PPP 1997 ai prezzi del 1990), vale a dire all'83 per cento della media nazionale, e in Ticino a 24,2, ossia all'89 per cento della media nazionale (27,2). Nel 1997 queste cifre sulla produttività per i Grigioni e per il Ticino ammontavano a 20,7 e 22,8, ossia rispettivamente all'81 e all'89 per cento della media nazionale (25,6). L'evoluzione dell'impiego e della produttività del lavoro nel caso del Ticino – identiche a quelle del livello nazionale – sono attribuibili in larga misura all'evoluzione del settore finanziario, in particolare a Lugano. Nei Grigioni, dal 1997 la stagnazione dell'impiego è dovuta alla mancanza di dinamismo nel settore turistico: l'offerta di destinazioni si è estesa a tutto il mondo, anche nel periodo invernale e spesso a dei prezzi più allettanti (calo dei pernottamenti negli hotel tra il 1990/91 e il 2002/03 da 6,9 a 5,9 milioni).

L'evoluzione delle posizioni dei Grigioni e del Ticino in termini di reddito pro capite e di valore aggiunto per ora lavorativa è assai diversa. Il reddito pro capite si situa nei Grigioni a 43 323 franchi (2002, UFC; valore provvisorio), ossia all'89 per cento della media nazionale, e in Ticino a 37 242 franchi, ossia al 77 per cento della media nazionale (48 604 franchi). Dieci anni fa i valori (in termini nominali) dei Grigioni e del Ticino erano ancora di 37 973 franchi e di 35 941 franchi, ossia rispettivamente l'89 e l'85 per cento della media nazionale (42 483 franchi). L'inversione delle posizioni tra la produttività e il reddito pro capite riflette una composizione diversa della popolazione (età, tasso di partecipazione) e il ruolo più o meno importante dei redditi versati o realizzati fuori del Cantone. Vi si aggiungono fattori statistici (fonti diverse, valori nominali in franchi al posto dei valori reali corretti per il potere d'acquisto a un livello settoriale).

Nel Cantone Grigioni si può distinguere tra tre tipi di distretto: il centro (città di Coira, la capitale cantonale, con i dintorni), i distretti turistici (Engadina, Davos, Arosa, Flims) e le altre regioni più rurali. Mentre il centro, dove predomina il tedesco, conosce un'evoluzione soddisfacente, le regioni rurali sono completamente esposte alle trasformazioni strutturali (in particolare flessione del settore agricolo e della lavorazione del legno). Si tratta più precisamente delle regioni in cui l'utilizzo del romancio, ma anche degli idiomi italiani, è ancora molto diffuso. Per quanto riguarda le regioni turistiche, sono sempre state caratterizzate dalla coesistenza delle lingue, da parte sia della clientela che degli addetti. Un'evoluzione simile è probabile nel Cantone Ticino (Lugano rispetto alle «valli»).

Per capire l'impatto dell'evoluzione economica sulla diversità linguistica, occorre rilevare le differenze considerevoli tra il valore aggiunto per ogni persona impiegata secondo i rami<sup>1</sup>: il settore finanziario, l'industria chimica, l'informatica, le telecomunicazioni e la produzione

---

<sup>1</sup> Indichiamo le medie nazionali nel 2000, dato che i valori cantonali non sono reperibili nelle fonti ufficiali.

d'elettricità sono in testa, con dei valori superiori ai 200 000 franchi all'anno, seguiti dall'amministrazione pubblica, dall'educazione, dagli altri settori industriali, dalla sanità, ecc. (valori intorno a 100 000 franchi). Invece, il valore aggiunto dell'industria alberghiera e dei ristoranti e il reddito agricolo ammontano solo a 45 000 franchi. Tenuto conto del legame che esiste tra il valore aggiunto e i salari in un ramo, si deve quindi constatare che nei Grigioni la ricerca del benessere materiale dipende regolarmente dalla scelta di una professione dove si utilizza raramente la lingua minoritaria.

La situazione economica e professionale esaminata da un punto di vista linguistico è migliore in Ticino. L'offerta di servizi, che beneficia delle condizioni quadro nazionali, può essere considerata complementare a quella delle regioni italofone limitrofe, in particolare di Milano che secondo un buon numero di indicatori dispone dell'insieme degli atout essenziali per diventare una metropoli globale. Questa complementarità vale tanto per il settore finanziario, che resta un pilastro di crescita in Ticino, quanto per il settore turistico (stazioni alpine). Nel settore industriale si constata un cambiamento di tendenza importante: in passato le industrie svizzerotedesche avevano spesso delocalizzato una parte della produzione in Ticino per approfittare della mano d'opera a buon mercato costituita in parte da frontalieri. Ora la situazione è cambiata. È nata una produzione industriale di alta qualità, che beneficia degli sforzi importanti intrapresi dal Cantone, con il sostegno della Confederazione, nell'ambito della formazione universitaria.

Grazie agli sforzi nel settore della formazione, si può constatare un'evoluzione notevole della partecipazione delle donne alla vita professionale, ciò che vale in uguale misura per entrambi i Cantoni e per l'insieme della Svizzera. Occorre anche rilevare un aumento della mobilità spaziale: un tragitto giornaliero di 20-30 chilometri verso i centri è diventato normale per gli addetti e gli studenti a partire dal livello secondario. Oggigiorno solo le città di una certa grandezza offrono la varietà d'impiego corrispondente al livello delle formazioni molto diverse conseguite dalle giovani generazioni. Questo vale anche per la varietà voluta a livello culturale e ricreativo. L'urbanizzazione è quindi sia un fattore di crescita economica che un fenomeno chiave dello sviluppo socioculturale. I governi devono seguire queste tendenze fondamentali, in particolare sviluppando il settore terziario, che costituisce un fattore determinante per superare la debole crescita della produttività del lavoro osservata in Svizzera.

La crescita della produttività deve tuttavia beneficiare anche dell'apertura dei mercati alla concorrenza, ciò che ha spesso una dimensione transfrontaliera e interessa in particolare le infrastrutture pubbliche. Per esempio un atout delle regioni di montagna, la produzione di elettricità idroelettrica, deve essere valorizzato con il nuovo regime di mercato in vigore in Europa in questo ambito. Contemporaneamente, nelle zone rurali, si deve continuare ad assicurare un approvvigionamento di base sufficiente, per esempio riunendo diversi servizi pubblici.

### **1.3    *Struttura costituzionale e amministrativa dello Stato***

La Svizzera è nata dall'unione di diverse comunità politiche e culturali fino a diventare una «Confederazione», ovvero in termini giuridici uno Stato federale. La Confederazione è suddivisa in 26 tra Cantoni e semi-Cantoni, 7 grandi regioni, 54 regioni assoggettate agli aiuti agli investimenti e più di 3000 Comuni politici. Cantoni e Comuni dispongono di un'autonomia relativamente ampia nei confronti della Confederazione.

#### *Competenze regionali*

I Cantoni conservano competenze proprie, in quanto detengono tutte quelle che la Costituzione federale non attribuisce alla Confederazione e spetta loro esercitare le competenze delegate in maniera non esclusiva alla Confederazione, se quest'ultima non ne fa uso. Possono determinare i compiti che adempiono nell'ambito delle loro competenze (art. 43 Cost.).

In genere, la Confederazione (il Parlamento) delega ai Cantoni l'applicazione del diritto federale (art. 46 cpv. 1 Cost.), lascia ai Cantoni la massima libertà d'azione possibile e tiene conto delle loro particolarità (art. 46 cpv. 2 Cost.).

#### *Relazioni tra Comuni, Cantoni e Confederazione*

I Cantoni definiscono lo statuto dei Comuni. Per tale motivo l'articolo 50 capoverso 1 Cost. recita che «L'autonomia comunale è garantita nella misura prevista dal diritto cantonale». Tutti i Cantoni concedono ai propri Comuni un'autonomia più o meno grande. Contro eventuali violazioni della loro autonomia da parte di un organo cantonale, i Comuni possono interporre rimedi giuridici presso il Tribunale federale.

Le possibilità d'intervento della Confederazione a livello locale sono limitate. Esiste una legge federale che disciplina i casi di insolvenza dei Comuni, ma per il resto la sorveglianza dei Comuni è interamente delegata ai Cantoni. Ciò rientra nell'autonomia organizzativa dei Cantoni (art. 3, 43 e 47 Cost.).

#### *Partecipazione ai processi decisionali dello Stato*

I Cantoni partecipano al processo decisionale della Confederazione, in particolare all'elaborazione del diritto, secondo quanto previsto dalla Costituzione federale (art. 45 cpv. 1). La Confederazione informa tempestivamente e compiutamente i Cantoni sui suoi progetti e li interpella nelle questioni che toccano i loro interessi (art. 45 cpv. 2).

Principali meccanismi di partecipazione:

- numerose concertazioni informali nell'ambito di conferenze intercantonali;
- obbligo della Confederazione di informare i Cantoni sui progetti di politica interna ed estera (art. 45 cpv. 2 e 55 cpv. 2 Cost.);
- procedure di consultazione (art. 147, art. 45 cpv. 2 e 55 cpv. 2 Cost.);
- collaborazione dei Cantoni alla preparazione dei mandati di negoziato e ai negoziati (art. 5 della legge federale concernente la partecipazione dei Cantoni alla politica estera della Confederazione);
- bicameralismo: il Consiglio degli Stati è composto da deputati dei Cantoni (art. 150 Cost.);
- referendum obbligatorio che richiede la doppia maggioranza (popolo e Cantoni) per le modifiche della Costituzione, per l'adesione a organizzazioni di sicurezza collettiva o a comunità sopranazionali e per talune leggi federali dichiarate urgenti, prive di base costituzionale (art. 140 cpv. 1 Cost.);
- diritto di otto Cantoni di chiedere un referendum (art. 141 cpv. 1 Cost.);
- diritto di ciascun Cantone di sottoporre un'iniziativa all'Assemblea federale (art. 160 cpv. 1 Cost.).

La partecipazione al processo politico (dialogo, coordinamento tra la Confederazione e i Cantoni) si svolge in particolare all'interno del «Dialogo confederale», un forum che, due volte all'anno, riunisce su base paritetica e in uno spirito di collaborazione una delegazione del Consiglio federale e una delegazione della Conferenza dei governi cantonali. Questo forum, ristretto e informale, discute di questioni fondamentali che toccano il federalismo e i dossier interdipartimentali. Inoltre esistono diverse «conferenze di direttori cantonali» specializzati (istruzione, sanità, finanze, pianificazione del territorio, giustizia e polizia, ecc.), il cui obiettivo è la cooperazione cantonale «orizzontale». Il consigliere federale responsabile del settore in questione è regolarmente invitato alle riunioni, il che consente anche un coordinamento verticale.

#### *Vigilanza dello Stato sull'operato delle collettività regionali*

L'articolo 49 capoverso 1 Cost. stabilisce la prevalenza del diritto federale su quello cantonale contrario. La Confederazione vigila sul rispetto del diritto federale da parte dei Cantoni (art. 49 cpv. 2 Cost.) e degli obblighi internazionali che ha sottoscritto (art. 5 cpv. 4 Cost.). Per

quanto riguarda l'applicazione del diritto federale, la Confederazione lascia ai Cantoni la massima libertà d'azione possibile (art. 46 cpv. 2 Cost.).

Il ricorso di diritto amministrativo permette a qualsiasi destinatario di una decisione cantonale che si fonda sul diritto federale di ricorrere in ultima istanza presso il Tribunale federale (art. 97 cpv. 1 della legge federale sull'organizzazione giudiziaria del 16 dicembre 1943). Il ricorso di diritto pubblico davanti al Tribunale federale è ammissibile contro le decisioni e i decreti cantonali per violazione di diritti costituzionali delle cittadine e dei cittadini, di concordati intercantionali o di trattati internazionali stipulati dalla Svizzera (art. 84 della stessa legge). Il ricorso alle vie legali presso il Tribunale federale verrà presumibilmente ridisciplinato nel 2007 mediante la legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005.

#### *Modifiche dell'autonomia regionale*

La Confederazione protegge l'esistenza e il territorio dei Cantoni (art. 53 cpv. 1 Cost.). Qualsiasi modifica del numero dei Cantoni (fusione, divisione) richiede il consenso del popolo e dei Cantoni interessati nonché quello del popolo svizzero e dei Cantoni (art. 53 cpv. 2). Le modifiche territoriali tra Cantoni richiedono il consenso del popolo e dei Cantoni interessati nonché un decreto d'approvazione dell'Assemblea federale (cpv. 3). Le semplici rettifiche di confine possono essere convenute direttamente tra i Cantoni (cpv. 4).

#### *Principio di autoorganizzazione*

In virtù degli articoli 3, 43 e 47 Cost., i Cantoni sono liberi di organizzarsi a loro piacimento e di suddividere il potere cantonale tra gli organi che istituiscono. Questa autonomia organizzativa costituisce un aspetto essenziale della loro sovranità. L'autonomia costituzionale dei Cantoni non è comunque assoluta: è limitata da alcune disposizioni di diritto federale e dalla giurisprudenza del Tribunale federale. Ogni Cantone deve darsi una costituzione democratica, che deve ottenere la garanzia federale (Parlamento federale). La Confederazione accorda tale garanzia se la Costituzione cantonale non contraddice il diritto federale (art. 51 Cost.).

Tutti i Cantoni dispongono di un apparato statale completo, retto dal principio della separazione dei poteri. Pur distinguendosi su alcuni aspetti specifici, l'organizzazione dei Cantoni presenta soprattutto analogie: una democrazia diretta cantonale più ampia di quella federale, un Parlamento unicamerale eletto direttamente dal popolo, un Governo collegiale nella maggior parte dei casi eletto direttamente dal popolo e un'organizzazione giudiziaria completa articolata su più livelli.

#### *Amministrazione e organizzazione giudiziaria regionale*

Visto quanto sopra si deduce che la forma delle amministrazioni cantonali è retta esclusivamente dal diritto cantonale. Esiste una banca dati sulle amministrazioni cantonali (e comunali) svizzere (BADAC<sup>2</sup>). La BADAC, inoltre, fornisce informazioni sugli organi politici, sull'uso della lingua, sull'onere fiscale o ancora sulle riforme istituzionali.

Anche nell'ambito dell'organizzazione giudiziaria i Cantoni godono di un'ampia autonomia (art. 3, 43 e 47 Cost.). In particolare, sono liberi di istituire la propria corte costituzionale.

La Costituzione federale sancisce peraltro che l'organizzazione dei tribunali, la procedura giudiziaria e l'amministrazione della giustizia competono ai Cantoni in materia civile (art. 122 cpv. 2) e penale (art. 123 cpv. 2). Ad eccezione del Tribunale federale, delle commissioni federali di ricorso e del futuro Tribunale penale federale, tutte le autorità giudiziarie svizzere si fondano sul diritto cantonale (art. 191 Cost.). Le commissioni federali di ricorso verranno probabilmente sostituite dal 2007 dal Tribunale amministrativo federale istituito per mezzo della legge federale del 18 marzo 2005.

Tutti i Cantoni dispongono di propri tribunali in materia di diritto civile, penale e pubblico (art. 191 Cost.). In materia civile, le controversie sono sempre giudicate da un'autorità giudiziaria cantonale. In materia penale, la giurisdizione di prima istanza è di solito un tribunale canto-

---

<sup>2</sup> In francese e tedesco, accessibile via Internet : [www.badac.ch](http://www.badac.ch).

nale, ma in futuro determinate cause saranno giudicate dal Tribunale penale federale di prima istanza. Nell'ambito del diritto pubblico, i tribunali amministrativi cantonali sono competenti per statuire sulle decisioni prese dalle autorità cantonali, sia che si fondino sul diritto cantonale che sul diritto federale. Tutte le decisioni cantonali sono per principio suscettibili di ricorso all'autorità giudiziaria suprema della Confederazione, il Tribunale federale.

#### *Finanze regionali*

L'autonomia finanziaria è una delle prerogative fondamentali dei Cantoni. Tutti i Cantoni dispongono di un proprio regolamento finanziario. Esso è limitato dalla competenza federale di armonizzazione fiscale (art. 129 Cost.). In virtù dell'articolo 46 capoverso 3 Cost., la Confederazione tiene conto dell'onere finanziario derivante dall'applicazione del diritto federale, lasciando ai Cantoni sufficienti fonti di finanziamento e provvedendo ad un'adeguata perequazione finanziaria. La ripartizione dei compiti tra la Confederazione e i Cantoni verrà ridisciplinata nell'ambito della legislazione esecutiva sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria, che entrerà presumibilmente in vigore nel 2008.

\*\*\*




il romancio non si muove su un territorio unitario ed è l'unica lingua nazionale svizzera a non avere un'area linguistico-culturale di riferimento.

Sulla base dei risultati del Censimento federale della popolazione del 2000, l'Ufficio federale di statistica (UST) ha fatto eseguire uno studio sul paesaggio linguistico in Svizzera. L'analisi d'insieme, pubblicata nell'aprile del 2005, „Paesaggio linguistico in Svizzera“ (Neuchâtel, aprile 2005), fornisce informazioni dettagliate sulle lingue in Svizzera e permette di determinare la situazione delle quattro lingue nazionali, ma anche delle lingue non nazionali. Le informazioni, le cartine e le tabelle che seguono sono state estratte da questa pubblicazione. Le informazioni sulla situazione del romancio fanno parte di un'altra analisi (Die aktuelle Lage des Rätoromanischen, UST 2005, solo in d), effettuata anch'essa su mandato dell'Ufficio federale di statistica.

Dalla metà dell'Ottocento il quadrilinguismo fa definitivamente parte della coscienza nazionale svizzera. Di qui l'importanza – in ogni Censimento – della domanda tesa ad individuare se e come sia mutato il rapporto tra le lingue nazionali e come si sia sviluppata la quota delle lingue non nazionali, indicate nel questionario come «altre lingue». Tradizionalmente si parla della lingua principale (fino al 1980: «lingua madre»). Per i plurilingue, questo significa dover decidere a favore di una delle loro lingue. Nel caso di soggetti perfettamente bilingui o plurilingui, questo equivale a una decisione politica a favore di una o dell'altra lingua. La persona plurilingue può quindi cambiare la propria lingua principale da un Censimento all'altro, in parte indipendentemente dall'effettiva competenza linguistica. Se si considera la Svizzera nel suo complesso, le lingue principali sono così ripartite:

Paesaggio linguistico in Svizzera: Censimento federale della popolazione del 2000



Fonte: Censimento federale della popolazione, UST

Questi dati rappresentano un'istantanea del 2000, interpretabile come l'esito di uno sviluppo storico. Dal 1950 il rapporto tra le lingue nazionali è evoluto come segue:

## Ripartizione (in %) delle lingue nazionali tra il 1950 e il 2000

	1950	1960	1970	1980	1990	2000
<b>Tedesco</b>	72,1	69,4	64,9	65,0	63,6	63,7
<b>Francese</b>	20,3	18,9	18,1	18,4	19,2	20,4
<b>Italiano</b>	5,9	9,5	11,9	9,8	7,6	6,5
<b>Romancio</b>	1,0	0,9	0,8	0,8	0,6	0,5
<b>Lingue non nazionali</b>	0,7	1,4	4,3	6,0	8,9	9,0


Fonte: Censimenti federali della popolazione, UST

Si noti come la distribuzione delle lingue sia rimasta costante, benché la popolazione complessiva della Svizzera sia cresciuta del 5,7 per cento rispetto al 1990, raggiungendo i 7 288 010 milioni di persone. Due terzi circa della popolazione residente totale indicano come loro lingua principale il tedesco. Il francese rappresenta il secondo gruppo linguistico per dimensione. Entrambi i gruppi sono leggermente cresciuti in proporzione tra il 1990 e il 2000. Per il francese questo rappresenta la continuazione di una tendenza affermata negli ultimi decenni, mentre per il tedesco questo aumento minimo costituisce l'inversione di una tendenza in calo. Le altre due lingue nazionali – l'italiano e il romancio – vengono superate dal totale delle lingue non nazionali e perdono ulteriormente terreno, anche se questa volta l'italiano cala meno in percentuale rispetto ai precedenti Censimenti. Le lingue non nazionali hanno guadagnato poco, con un crescita percentuale contenuta.

Dalla metà del Novecento, la percentuale delle lingue *non nazionali* è direttamente correlata all'aumento e alla diversa ripartizione della quota degli stranieri tra la popolazione.

Risulta quindi interessante non solo il numero di coloro che parlano lingue non nazionali, ma anche la ripartizione delle lingue più diffuse tra quelle non nazionali.

## Le 15 lingue non nazionali più diffuse tra la popolazione (in % e in cifre assolute), nel 2000



Fonte: Censimento federale della popolazione, UST

Benché rispetto al 1990 l'importanza delle lingue non nazionali nel loro complesso non sia praticamente aumentata, i cinque maggiori gruppi linguistici non nazionali hanno tuttavia

cambiato la propria posizione in seguito ai mutamenti nei flussi migratori in Europa nell'ultimo decennio: nel 1990 la classifica vedeva in testa lo spagnolo (1,7%), seguito da jugoslavo (1,6%), portoghese (1,4%), turco (0,9%) e inglese (0,9%). Nel 2000 sono le lingue dell'ex Jugoslavia e dell'Albania a registrare il numero maggiore di parlanti. Rispetto al 1990 colpisce soprattutto il forte aumento dell'albanese. Le lingue balcaniche rimpiazzano così le due lingue non nazionali finora maggiormente diffuse, ossia il portoghese e lo spagnolo. E – fatto nuovo – il portoghese ora supera lo spagnolo. L'inglese ha un ruolo solo marginale come lingua principale non nazionale, ma ora è più diffuso del turco. Le altre lingue presentano un'elevata varietà, con però un numero di parlanti relativamente ridotto.

La percentuale delle lingue non nazionali è in aumento dal 1990 (è diminuita solo nella regione francofona) e le lingue non nazionali predominano rispetto alle lingue nazionali extraterritoriali. Viceversa, nella regione italiana e soprattutto in quella romancia le lingue non nazionali continuano a rimanere chiaramente al di sotto della media nazionale del 9 per cento.

Infine, non è di scarso interesse per la politica statale sapere quali lingue nazionali siano parlate al di fuori delle loro regioni linguistiche:

#### **Lingue nazionali come lingue principali tra tutta la popolazione residente, per regione linguistica (in %), nel 2000**

	<b>Regione linguistica tedesca</b>	<b>Regione linguistica francese</b>	<b>Regione linguistica italiana</b>	<b>Regione linguistica romancia</b>
<b>Tedesco</b>	86,6	5,1	8,3	25,0
<b>Francese</b>	1,4	81,6	1,6	0,3
<b>Italiano</b>	3,0	2,9	83,3	1,8
<b>Romancio</b>	0,3	0,0	0,1	68,9
<b>Lingue non nazionali</b>	8,7	10,4	6,6	3,9

*Fonte: Censimento federale della popolazione, UST*

Nella Svizzera tedesca, dopo il tedesco è l'italiano la lingua maggiormente diffusa, con una percentuale doppia rispetto al francese. Nella Svizzera romanda il tedesco è parlato due volte più dell'italiano e nella Svizzera italiana il tedesco è indicato come lingua principale con una frequenza di oltre quattro volte superiore a quella del francese. Nella regione romancia il rapporto tra le lingue nazionali extraterritoriali è portato all'estremo: un quarto della popolazione residente indica come lingua principale il tedesco e solo l'1,8 per cento l'italiano. La percentuale del francese come lingua principale è irrisoria.

Il romancio infine è poco presente al di fuori dei Grigioni: il 51,6 per cento dei romanci vive nella relativa regione linguistica e un ulteriore 25,5 per cento nelle altre regioni linguistiche del Cantone Grigioni (per un totale di 27 038 persone, pari al 77,0% di tutti i romanci svizzeri). Al di fuori del Cantone pochissimi distretti presentano percentuali superiori allo 0,3 per cento: Sargans (0,4%), Werdenberg (0,3%) e Zurigo (0,3%). La città di Zurigo ospita (con 990 persone) il numero in assoluto maggiore di parlanti il romancio al di fuori del Cantone Grigioni. Il Comune con il numero più alto di romanci grigionesi è Coira (1765 persone = 5,4%).

La seguente tabella illustra la ripartizione dei parlanti romanci nelle quattro regioni linguistiche:

**Ripartizione (in %) del romancio come lingua principale tra i cittadini svizzeri, secondo la regione linguistica, nel 2000**

	<b>Valori assoluti</b>	<b>In %</b>
<b>Regione linguistica romancia</b>	17 941	53,0
<b>Regione linguistica italiana</b>	408	1,2
<b>Regione linguistica francese</b>	504	1,5
<b>Regione linguistica tedesca</b>	15 015	44,4

*Fonte: Censimento federale della popolazione, UST*

Questi dati sono allarmanti per la conservazione del romancio. Quasi la metà dei parlanti questa lingua vive al di fuori della regione linguistica romancia, quasi un quarto al di fuori del Cantone Grigioni. Risulta quindi più che evidente quanto sia (o sarebbe) importante curare il romancio al di fuori della sua regione linguistica per preservarlo in quanto lingua minoritaria.

Oltre alle quattro lingue nazionali territoriali e riconosciute dal diritto costituzionale, in Svizzera sono presenti anche due lingue non territoriali, lo jenisch e lo jiddisch, che vengono trattate al capitolo 4. Il fatto che non siano rilevate statisticamente viene motivato come segue dalla Radgenossenschaft nella sua presa di posizione del 10 ottobre 2005: «Ciò è dovuto al fatto che ancora oggi molti jenisch non hanno indicato la loro lingua in occasione del Censimento federale per paura di essere discriminati. Queste paure potrebbero essere eliminate a medio o a lungo termine mediante un'informazione migliore e più capillare della popolazione.»

### Prospettiva cantonale

La seguente tabella dà una panoramica della diffusione delle diverse lingue a livello cantonale.

### Lingue principali per Cantone (in cifre assolute e in percentuale), nel 2000

	Totale	Tedesco in %	Francese in %	Italiano in %	Romancio in %	Lingue non nazionali in %
<b>Cantoni di lingua tedesca</b>						
Uri	34 777	93,5	0,2	1,3	0,1	4,8
Appenzello Interno	14 618	92,9	0,2	0,9	0,1	5,9
Nidvaldo	37 235	92,5	0,6	1,4	0,1	5,3
Obvaldo	32 427	92,3	0,4	1,0	0,1	6,2
Appenzello Esterno	53 504	91,2	0,3	1,7	0,1	6,6
Svitto	128 704	89,9	0,4	1,9	0,2	7,6
Lucerna	350 504	88,9	0,6	1,9	0,1	8,5
Turgovia	228 875	88,5	0,4	2,8	0,1	8,2
Soletta	244 341	88,3	1,0	3,1	0,1	7,5
San Gallo	452 837	88,0	0,4	2,3	0,2	9,0
Sciaffusa	73 392	87,6	0,5	2,6	0,1	9,2
Basilea Campagna	259 374	87,2	1,5	3,5	0,1	7,7
Argovia	547 493	87,1	0,8	3,3	0,1	8,7
Glarona	38 183	85,8	0,3	4,4	0,1	9,3
Zugo	100 052	85,1	1,1	2,5	0,2	11,1
Zurigo	1 247 906	83,4	1,4	4,0	0,2	11,0
Basilea Città	188 079	79,3	2,5	5,0	0,1	13,1
<b>Cantoni di lingua francese</b>						
Giura	68 224	4,4	90,0	1,8	0,0	3,8
Neuchâtel	167 949	4,1	85,3	3,2	0,1	7,4
Vaud	640 657	4,7	81,8	2,9	0,0	10,5
Ginevra	413 673	3,9	75,8	3,7	0,1	16,6
<b>Cantoni di lingua italiana</b>						
Ticino	306 846	8,3	1,6	83,1	0,1	6,8
<b>Cantoni multilingui</b>						
Berna	957 197	84,0	7,6	2,0	0,1	6,3
Grigioni	187 058	68,3	0,5	10,2	14,5	6,5
Friburgo	241 706	29,2	63,2	1,8	0,1	6,2
Vallese	272 399	28,4	62,8	2,2	0,0	6,6
<b>Svizzera</b>						
Totale	7 288 010	63,7	20,4	6,5	0,5	9,0

Fonte: Censimento federale della popolazione, UST

La lingua più diffusa a livello nazionale, il tedesco, si trova in minoranza ad esempio nei Cantoni Friburgo e Vallese, l'italiano è l'unica lingua cantonale del Ticino e lingua minoritaria nei Grigioni.

Nei Cantoni «monolingui», come Giura e Ticino, vi sono delle enclavi linguistiche, per motivi storici: nel Cantone Giura - staccatosi soltanto nel 1979 dal Cantone di Berna – si trova il Comune di Ederswiler (2000: 129 abitanti, di cui 109 prevalentemente germanofoni), che fino agli inizi dell'Ottocento era per la stragrande maggioranza di lingua francese. Fino al passaggio dell'ex circondario bernese di Laufen al Cantone di Basilea Campagna (1994), Ederswiler aveva ancora una frontiera comune con il Cantone di Berna. La lingua ufficiale del Comune di Ederswiler è il tedesco, mentre la comunicazione ufficiale con il Cantone Giura avviene in francese. Il Cantone traduce di tanto in tanto documenti in tedesco appositamente

per Ederswiler. Dal 1993, anno della chiusura della scuola di lingua tedesca di Ederswiler, i genitori possono scolarizzare i propri figli nel Comune francofono di Movelier (JU) o in quello germanofono di Roggenburg (BL). La scuola di Movelier promuove il bilinguismo (6 ore di tedesco alla settimana).

Nel Cantone Ticino, Bosco Gurin era considerato un Comune di lingua tedesca fino al 1990 (1990: 58 abitanti, di cui 35 prevalentemente germanofoni, ossia il 60,3%), fondato dalle popolazioni walser di lingua tedesca immigrate nel XIII secolo. Stando al Censimento federale 2000, Bosco Gurin è diventato un Comune prevalentemente italofono (2000: 71 abitanti, di cui 23 prevalentemente germanofoni, ossia il 32,4%). La lingua ufficiale è l'italiano. Il dialetto di Bosco Gurin (Guriner Mundart) fa parte dei dialetti walser, parlati anche nell'Alto Vallese, nei Grigioni, nel Piemonte settentrionale, nel Liechtenstein e nel Vorarlberg. Poco dopo l'introduzione della scuola dell'obbligo in Ticino (dal 1830), l'insegnamento era impartito esclusivamente in italiano, ma dal 1886 gli scolari di Bosco Gurin potevano frequentare un'ora di tedesco al giorno, facoltativa. Dal 1942 il tedesco era materia obbligatoria, insegnata due ore alla settimana. Con l'anno scolastico 2002/03 la scuola locale è stata chiusa. Gli scolari rimanenti frequentano la scuola di Cevio (in italiano), ma si cercherà di mantenere le due lezioni di tedesco alla settimana. Diverse organizzazioni culturali private si impegnano a favore del mantenimento e della promozione della cultura e del dialetto walser in Svizzera: ad esempio, a Bosco Gurin, la Gesellschaft Walserhaus Gurin, che gestisce un museo, e nei Grigioni la Walservereinigung (v. la presa di posizione sulla raccomandazione del comitato d'esperti al capitolo 5.2.1).

I dialetti svizzero-tedeschi parlati tradizionalmente in questi due Comuni sono tollerati in entrambi i Cantoni, ma il tedesco standard non è riconosciuto quale lingua ufficiale né particolarmente promosso. Le cosiddette minoranze linguistiche autoctone di questi due piccoli Comuni sono giuridicamente protette in virtù dell'obbligo dei Cantoni, garantito dalla Costituzione, di rispettare «le minoranze linguistiche autoctone» (art. 70 cpv. 2 Cost.).

\*\*\*

**3. Vogliate indicare il numero dei locutori di ciascuna lingua regionale o minoritaria e precisare i criteri che il vostro Paese ha adottato per definire il «locutore di una lingua regionale o minoritaria» a tale scopo.**

### **3. Dati statistici e grafici relativi all'italiano e al romancio**

#### **3.1 Italiano**

I dati sull'italiano riportati qui di seguito sono stati estratti dalla seguente pubblicazione: Statistica e lingua, un'analisi dei dati del Censimento federale della popolazione 2000 (Ufficio statistica TI 2004, Osservatorio linguistico della Svizzera italiana).

La regione linguistica tradizionalmente italoфона consiste nel Cantone Ticino e nelle quattro valli meridionali del Cantone Grigioni, le cosiddette «Valli» (Mesolcina, Val Calanca, Val Breghaglia, Valposchiavo). Oltre all'italiano in queste regioni si utilizzano anche i dialetti tipici del Ticino e dei Grigioni. Gran parte degli italoфoni vive tuttavia al di fuori della regione linguistica tradizionalmente italoфона ed è composta da immigrati.

La situazione generale delle lingue principali nei Censimenti 1990 e 2000 si presenta come segue:

## Le lingue principali nella Svizzera italiana, 1990–2000

Lingua principale	Ticino			Grigioni italiano (Comune di Bivio incluso)		
	Totale 2000	%	Variazione % 1990–2000	Totale 2000	%	Variazione % 1990–2000
totale	306 846	100,0	-	13 605	100,0	-
italiano	254 997	83,1	0,3	11 793	86,7	-0,3
tedesco	25 579	8,3	-1,4	1257	9,2	0,4
francese	5024	1,6	-0,3	86	0,6	0,0
romancio	384	0,1	0,0	95	0,7	-0,1
altre lingue	20 862	6,8	1,4	374	2,7	0,0

Fonte: Censimenti federali della popolazione, UST

### 3.1.1 Ticino

Sono tre le tendenze d'ordine generale che emergono dall'esame dei risultati complessivi del Censimento 2000 confrontati con quelli del 1990: il rafforzamento dell'italiano (+0,3%), il calo del tedesco (-1,4%) e la crescita delle lingue extra-nazionali dovuta all'immigrazione (+1,4%). Sono dati che non sorprendono perché confermano in gran parte le tendenze già individuate e illustrate nell'analisi dei risultati del rilevamento 1990<sup>3</sup>.

Per la prima volta da quando sono disponibili dati statistici omogenei, si è verificata un'inversione della tendenza, costante dal 1880, alla diminuzione in valori percentuali dell'italiano lingua principale (fino al 1980 lingua «materna»), come risulta dalla tabella seguente:

### L'italiano lingua principale nel Ticino dal 1880

	Valori assoluti	Valori percentuali
1880	129 409	99,0
1890	124 502	98,2
1900	134 774	97,2
1910	149 424	95,7
1920	142 044	93,3
1930	145 347	91,3
1941	146 136	90,3
1950	155 609	88,9
1960	172 521	88,2
1970	210 268	85,7
1980	223 108	83,9
1990	233 701	82,8
2000	254 997	83,1

Fonte: Censimenti federali della popolazione, UST

Se consideriamo le variazioni all'interno delle singole lingue, nel 2000 21 287 persone in più hanno indicato l'italiano come lingua principale, il che corrisponde a un aumento percentuale del 9,1 per cento rispetto ai dati del 1990, un evidente rafforzamento della posizione e del ruolo egemoni dell'italiano in Ticino; tanto più che le altre lingue nazionali presentano chiari saldi negativi, il tedesco del 7,1 per cento e il francese del 7,9 per cento.

<sup>3</sup> Cfr. S. Bianconi, C. Gianocca, *Plurilinguismo nella Svizzera italiana*, Bellinzona 1994; OFS, *Le paysage linguistique de la Suisse*, Berna, 1997, in particolare S. Bianconi, F. Antonini, *L'italien dans la région de langue italienne*, 217-66.

### 3.1.2 Grigioni italiano

Complessivamente, la situazione del Grigioni per quel che attiene alle lingue principali si differenzia parzialmente da quella del Ticino: rispetto al 1990, la variazione dell'italiano è contenuta, al contrario, quella del tedesco è consistente, mentre la variazione delle lingue extra-nazionali è minima. Considerata la frammentazione della regione linguistica italoфона grigionese, con situazioni geografiche, economiche e demografiche assai diverse, è importante prendere in considerazione la ripartizione delle singole regioni tenendo conto del criterio della suddivisione del territorio in circoli. Ecco il quadro 2000:

#### Lingua principale per circolo, Grigioni italiano (senza Comune di Bivio), valori assoluti

	Totale	Brusio	Poschiavo	Bregalia	Calanca	Mesocco	Roveredo
italiano	11 733	1111	2917	1127	656	1934	3988
tedesco	1144	64	255	297	117	175	236
altre lingue	524	27	53	79	36	107	222
totale	13 401	1202	3225	1503	809	2216	4446

#### Lingua principale per circolo, Grigioni italiano, valori percentuali

	Totale	Brusio	Poschiavo	Bregalia	Calanca	Mesocco	Roveredo
italiano	87,6	92,4	90,4	75,0	81,1	87,3	89,7
tedesco	8,5	5,3	7,9	19,8	14,5	7,9	5,3
altre lingue	3,9	2,2	1,6	5,3	4,4	4,8	5,0

Fonte: Censimento federale della popolazione, UST

Rispetto al 1990 le variazioni più significative sono le seguenti: complessivamente l'italiano presenta una variazione di 580 unità pari a un aumento del 5,2 per cento, il tedesco una variazione di 128 unità pari al 12,6 per cento, le altre lingue un aumento di 12 unità pari al 2,3 per cento.


Per quanto riguarda i circoli, rispetto al 1990, l'italiano presenta lievi aumenti a Poschiavo e Roveredo e flessioni attorno al 2 per cento nei rimanenti. Comunque, la media percentuale dell'italiano nel Grigioni continua ad essere superiore rispetto a quella del Ticino. Anche nel circolo di Bregaglia, dove la situazione nel 1990 presentava sintomi di crisi, nel 2000 l'italiano mostra complessivamente una buona tenuta. Salvo a Roveredo, il tedesco aumenta in tutti i circoli, la punta massima si ha nella Calanca con +2,3 punti percentuali.

### 3.1.3 L'italiano fuori della zona linguistica

#### Lingua principale

Nella Confederazione, complessivamente, l'italiano lingua principale è stato indicato nel 2000 da 470 961 persone contro le 524 116 del 1990 e corrispondeva quindi al 6,5 per cento della popolazione economica contro il 7,6 per cento nel 1990. Questo dato conferma che la flessione dell'italiano si è verificata e concentrata nella diaspora: ancora nel 1990 gli italoфoni erano più numerosi nelle tre regioni non italoфone (279 273) che nella Svizzera italiana (244 843); nel 2000 il rapporto si è rovesciato con, rispettivamente, 204 231 (43,4%) persone di lingua principale italiano nella diaspora contro le 266 730 (56,6%) nella Svizzera italiana. Fuori della regione linguistica, la perdita di 75 042 italoфoni nel 2000 rappresenta, rispetto al 1990, una diminuzione del 26,9 per cento; la presenza dell'italiano lingua principale nella Svizzera tedesca, francese e romancia scende in tal modo dal 4,2 al 2,9 per cento. Nelle tre regioni linguistiche non italoфone la situazione 2000 confrontata con quella del 1990 si presenta come segue:

**L'italiano lingua principale, lingua in famiglia e lingua professionale o scolastica nelle regioni non italofone, nel 2000**



Fonte: Censimento federale della popolazione, UST

**Italofoeni nelle 3 regioni linguistiche non italofone, dati complessivi**

	Valori assoluti		Valori %		Variazione 1990-2000	
	1990	2000	1990	2000	Ass.	%
Regione di lingua tedesca	210 788	154 536	4,3	3,0	-56 252	-26,7
Regione di lingua francese	67 919	49 213	4,2	2,9	-18 706	-27,5
Regione di lingua romancia	556	482	2,1	1,8	-74	-13,3


Fonte: Censimenti federali della popolazione, UST

## 3.2 Romancio

### Grigioni

I dati seguenti sono stati estratti dalla pubblicazione «Die aktuelle Lage des Rätoromanischen», UST 2005 (solo d).

Il romancio raggruppa, oltre ai numerosi dialetti locali, cinque idiomi, utilizzati nelle relative regioni del Cantone Grigioni: il soprasilvano nella Valle del Reno Anteriore, il sottosilvano nel centro dei Grigioni, il surmirano da Bivio a Tiefencastel e nella Valle dell'Albula, il putér nell'Alta Engadina e nella parte superiore della Valle dell'Albula e il vallader nella Bassa Engadina e nella Val Monastero.



Anche se tra il 1990 e il 2000 la popolazione cantonale è aumentata del 7,6 per cento, 2641 persone in meno (-8,9%) indicano il romancio come lingua che si conosce meglio. La popolazione romancia rappresenta solo un settimo di tutta la popolazione grigionese. È evidente il calo in qualità di lingua familiare (-3015 o -8,2%), a cui insieme alla scuola è attribuita una grande valenza per l'apprendimento della lingua. Si nota un lieve aumento nell'ambito della lingua professionale.

## Popolazione residente nel Grigioni per lingue (valori assoluti e %), 1990 e 2000

	Hanno risposto complessivamente		Lingua che si conosce meglio		Lingua familiare		Lingua professionale		Lingua scolastica	
	1990	2000	1990	2000	1990	2000	1990	2000	1990	2000
<b>Popolazione complessiva</b>	173 890	187 058	173 890	187 058	173 890	187 058	88 953	99 243	22 490	26 678
<b>Numero di coloro che hanno risposto</b>	173 890	187 058	173 890	187 058	169 203	173 176	81 010	91 028	21 065	25 462
<b>Romancio</b>	41 067	40 168	29 679	27 038	36 722	33 707	13 178	15 715	4 731	5 940
%	23,62	21,47	17,07	14,45	21,7	19,46	16,27	17,26	22,46	23,33
<b>Italiano</b>	39 089	42 901	19 190	19 106	25 858	25 829	22 244	25 478	2 675	3 687
%	22,48	22,93	11,04	10,21	15,28	14,91	27,46	27,99	12,70	14,48
<b>Francese</b>	14 122	14 842	847	961	3 533	3 295	9 212	10 054	2 391	2 348
%	8,12	7,93	0,49	0,51	2,09	1,90	11,37	11,04	11,35	9,22
<b>Tedesco</b>	144 439	157 824	113 611	127 755	125 379	130 535	69 011	81 324	17 813	22 214
%	83,06	84,37	65,33	68,30	74,1	75,38	85,19	89,34	84,56	87,24
<b>Inglese</b>	11 869	18 445	626	699	2 923	4 000	8 617	13 794	1 207	2 189
%	6,83	9,86	0,36	0,37	1,73	2,31	10,64	15,15	5,73	8,60
<b>Altre</b>	14 424	19 393	9 937	11 499	11 611	14 904	4 431	4 471	388	582
%	8,29	10,37	5,71	6,15	6,86	8,61	5,47	4,91	1,84	2,29

Fonte: Censimenti federali della popolazione

### *Il romancio quale lingua che si conosce meglio nelle regioni tradizionalmente di lingua romancia*

Quando nel 1990 alla voce «lingua» si è chiesto per la prima volta qual era la lingua che si conosce meglio, 25 894 o il 38,8 per cento dei 66 780 abitanti delle regioni tradizionalmente di lingua romancia hanno indicato il romancio. Anche se la popolazione è aumentata del 9,6 per cento, nel 2000 questa risposta è stata data soltanto ancora da 24 016 persone (-7,3%). In altri termini nella sua regione tradizionale il romancio viene indicato quale lingua che si conosce meglio solo dal 32,8 per cento della popolazione.

A seconda della regione l'evoluzione e la situazione attuali del romancio sono estremamente differenti. Tra le regioni dei cinque idiomi la perdita minore l'hanno subita quella del vallader (-2,0%) e del soprasilvano (-5,0%); nella regione del surmirano il romancio ha perso il 15,3 per cento, in quella del putér il 16,3 per cento, in quella del sottosilvano addirittura il 26,6 per cento. La diffusione attuale del romancio nelle regioni di utilizzazione dei suoi idiomi si presenta quindi come segue: vallader 63,1 per cento, soprasilvano 42,5 per cento, surmirano 30,2 per cento, putér 12,8 per cento e sottosilvano 7,9 per cento.

### *Il romancio quale lingua familiare nelle regioni tradizionalmente di lingua romancia*

Quando nel 1990 si è chiesto per la prima volta quale lingua veniva parlata regolarmente in famiglia, 30 985 abitanti delle regioni tradizionalmente di lingua romancia hanno indicato il romancio, ciò che corrisponde al 47,7 per cento delle 64 980 persone che hanno risposto alla domanda. Anche se nel frattempo la popolazione è aumentata del 9,6 per cento, nel Censimento federale del 2000 solo 28 712 persone indicano la lingua locale (-7,3%). In altri termini nella sua regione tradizionale il romancio viene menzionato quale lingua familiare solo dal 42,5 per cento della popolazione.

L'evoluzione e la situazione attuali del romancio nelle regioni tradizionalmente di lingua romancia sono estremamente diverse a livello regionale: il romancio ha perso meno terreno nelle regioni del vallader (-4,3%) e del soprasilvano (-5,8%), mentre ne ha perso di più in quelle del surmirano (15,9%) e del sottosilvano (19,3%). Nella regione del putér perde quale lingua familiare «solo» l'8,3 per cento rispetto al 16,3 per cento in meno quale lingua che si conosce meglio. La diffusione attuale del romancio nelle regioni di utilizzazione dei suoi idiomi si presenta quindi come segue: vallader 74,6 per cento, soprasilvano 52,2 per cento, surmirano 38,8 per cento, putér 23,1 per cento, sottosilvano 13,8 per cento.

#### *Il romancio quale lingua professionale nelle regioni tradizionalmente di lingua romancia*

Quando nel 1990 si è chiesto per la prima volta quale lingua veniva utilizzata sul lavoro, 11 655 abitanti attivi nelle regioni tradizionalmente di lingua romancia hanno indicato il romancio. Ciò corrisponde al 37,9 per cento della popolazione interessata che ha risposto alla domanda (30 739 su 33 514). Contrariamente alla lingua che si conosce meglio o alla lingua familiare, nel caso della lingua professionale la situazione statistica del romancio nel 2000 è lievemente migliorata. Ciò è ancora più degno di nota, visto che la popolazione attiva è aumentata di un sesto a 39 021 persone (di cui 36 007 hanno risposto). La diffusione del romancio è aumentata leggermente raggiungendo con il 38,1 per cento (13 734 parlanti) un valore che si avvicina a quello della diffusione documentata quale lingua familiare (42,5%).

Anche nell'ambito della lingua professionale l'evoluzione e la situazione attuali del romancio sono molto diverse a seconda della regione. Contrariamente alla domanda sulla lingua che si conosce meglio o sulla lingua familiare in questo caso il romancio è aumentato in assoluto in tutte e cinque le regioni di utilizzazione dei suoi idiomi (vallader 21,9%, soprasilvano 17,3%, putér 16,7%, surmirano 16,3%, sottosilvano 10,9%). Per regione la quota del romancio quale lingua professionale è la seguente: vallader 73,3 per cento (1990 70,2%), soprasilvano 46,2 per cento (44,8%), surmirano 33,8 per cento (35,7%), putér 23,3 per cento (23,3%), sottosilvano 10,8 per cento (12,6%). In termini percentuali nel Grigioni centrale il romancio ha quindi perso terreno.

Tra il 1990 e il 2000 a livello svizzero il romancio ha perso l'11,4 per cento.

**Popolazione residente per lingue (valori assoluti e %), 1990 e 2000**

	Hanno risposto complessivamente		Lingua che si conosce meglio	
	1990	2000	1990	2000
<b>Popolazione complessiva</b>	6 873 687	7 288 010	6 873 687	7 288 010
<b>Romancio</b>	66 082	60 561	39 632	35 095
%	0,96	0,83	0,58	0,48
<b>Italiano</b>	1 016 341	965 430	524 116	470 961
%	14,79	13,25	7,62	6,46
<b>Francese</b>	2 301 812	2 402 249	1 321 695	1 485 056
%	33,49	32,96	19,23	20,38
<b>Tedesco</b>	5 057 066	5 281 178	4 374 694	4 640 359
%	73,57	72,46	63,64	63,67
<b>Inglese</b>	760 583	1 019 082	60 786	73 425
%	11,07	13,98	0,88	1,01
<b>Altre</b>	842 438	1 088 299	552 764	583 114
%	12,26	14,93	8,04	8,00

Fonte: *Censimenti federali della popolazione, UST*

\*\*\*

**4. Vogliate indicare quali lingue sprovviste di territorio, ai sensi della definizione fornita al paragrafo c dell'articolo 1 della Carta, sono usate sul territorio del vostro Stato e fornire i dati statistici relativi a questi locutori.**

**4. Lingue minoritarie non territoriali**

In Svizzera due lingue possono essere considerate lingue non territoriali: lo jenisch, la lingua dei nomadi svizzeri, e lo yiddish, la lingua degli ebrei svizzeri. Il Censimento federale non pone domande esplicite sulle lingue sprovviste di territorio della Svizzera. I parlanti jenisch e yiddish potrebbero comunque indicare la loro lingua alla rubrica «altre». L'Ufficio federale di statistica non dispone di dati dettagliati al riguardo.

*Jenisch*

La popolazione jenisch in Svizzera è stimata dalle 30 000 alle 35 000 persone, di cui oggi solo 3000 circa dedite al nomadismo. Nel 1997 la Confederazione, in virtù della legge federale del 7 ottobre 1994 concernente la Fondazione «Un futuro per i nomadi svizzeri» (RS 449.1), ha stanziato a favore di quest'ultima un capitale di 1 milione di franchi e da allora eroga contributi annui alla Fondazione che si prefigge di «garantire e migliorare le condizioni di vita dei nomadi e salvaguardarne la cultura». La Radgenossenschaft der Landstrasse, società mantello dei nomadi svizzeri, riceve contributi annui della Confederazione dal 1985.

## *Yiddisch*

La Confederazione ha già avuto modo, nel primo e nel secondo rapporto relativo alla Carta, di prendere posizione a proposito dello yiddish in Svizzera. Le persone coinvolte non esprimono alcuna esigenza per quanto riguarda la promozione della loro lingua da parte della Confederazione, ragione per cui non sono nemmeno coinvolte sistematicamente nella politica linguistica e culturale svizzera<sup>4</sup>.

\*\*\*

**5. Qualora ciò potesse rivelarsi utile per completare i quattro punti di cui sopra, vogliate fornire le dichiarazioni generali recenti sulla politica dello Stato in merito alla tutela delle lingue regionali o minoritarie.**

## **5. Tematiche attuali di politica linguistica**

### **5.1. Legge sulle lingue**

Il 28 aprile 2004 il Consiglio federale ha preso posizione sull'avamprogetto della legge sulle lingue (LLing) e respinto il disegno di legge e il relativo messaggio. Ha motivato la sua decisione con il mandato di risparmio del Consiglio federale e con la mancanza di risorse finanziarie. Mediante due mozioni del Consiglio nazionale, il Consiglio federale è stato esortato a presentare la legge sulle lingue al Parlamento. Quasi contemporaneamente il 7 maggio 2004 è stata lanciata l'iniziativa parlamentare Levrat (04.429, Legge federale sulle lingue nazionali). Le Commissioni della scienza, dell'educazione e della cultura delle Camere federali hanno approvato l'iniziativa. In seguito a questa decisione il 24 giugno 2005 la Commissione del Consiglio nazionale ha avviato il dibattito sulla legge sulle lingue. Nel luglio 2006, durante una seconda lettura, apporrà modifiche al progetto di legge che probabilmente verrà dibattuto in Consiglio nazionale durante la sessione autunnale 2006.

### **5.2 Riforma dell'insegnamento delle lingue nei Cantoni**

La riforma dell'insegnamento delle lingue nelle scuole dell'obbligo della Svizzera è un argomento di cui si discute assiduamente già da alcuni anni. I contenuti fondamentali della riforma prevista sono l'intensificazione e il miglioramento dell'insegnamento delle lingue (prima lingua e lingue straniere), l'anticipazione dell'insegnamento delle lingue straniere (1a lingua straniera a partire dal 3° anno scolastico) e l'introduzione di una seconda lingua straniera obbligatoria per tutti (seconda lingua nazionale e inglese dal livello primario). Le riflessioni sull'insegnamento delle lingue si riferiscono nei loro contenuti fondamentali al piano globale per l'insegnamento delle lingue, un rapporto di esperti commissionato nel 1997 dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE).

Le direttrici e i direttori cantonali della pubblica educazione hanno approvato la decisione strategica riguardo allo sviluppo dell'insegnamento delle lingue all'Assemblea generale del 25 marzo 2004 con 24 voti favorevoli e due astensioni (AI, LU). Con questa decisione la CDPE si dichiara favorevole al mantenimento dell'insegnamento di una seconda lingua nazionale a livello primario (al più tardi a partire dal 5° anno scolastico) per tutti gli allievi. In un Paese plurilingue una seconda lingua ufficiale deve continuare a far parte del repertorio delle lingue imparate in giovane età per motivi di politica nazionale. La CDPE sostiene anche l'obiettivo di consentire agli allievi di imparare ulteriori lingue nazionali.

Il programma di lavoro stabilito di comune accordo prevede la seguente procedura (per TI e GR possono valere regolamentazioni diverse a causa della situazione linguistica specifica):

---

<sup>4</sup> V. Secondo rapporto della Svizzera, p. 13

- **Entro il 2006/2007 al più tardi viene adeguata la situazione iniziale:** in tutti i Cantoni verrà insegnata a tutti gli allievi una seconda lingua nazionale a partire dal quinto anno scolastico e l'inglese a partire dal settimo anno scolastico al più tardi.
- **Raggiungimento dell'obiettivo a lungo termine** (due lingue straniere al più tardi dal 3° e dal 5° anno scolastico): a partire dal 2010 al più tardi l'insegnamento della prima lingua straniera inizia nel terzo anno scolastico e dal 2012 al più tardi l'insegnamento della seconda lingua straniera inizia nel quinto anno scolastico in tutti i Cantoni. Le prime realizzazioni hanno luogo nella Svizzera centrale con l'anticipazione dell'insegnamento dell'inglese al terzo anno scolastico già nel 2005/2006. A Zurigo è già avvenuta l'anticipazione progressiva dell'insegnamento dell'inglese al secondo anno scolastico dal 2004/2005.
- *L'ordine dell'introduzione delle lingue straniere* viene coordinato all'interno delle quattro conferenze regionali della CDPE. In base alle decisioni e alle dichiarazioni d'intenti già note si delinea la seguente soluzione:
  - Nella maggior parte dei Cantoni della Svizzera tedesca l'inglese sarà la prima lingua straniera insegnata (2°/3° anno scolastico), mentre il francese verrà insegnato dal quinto anno scolastico (CDPE della Svizzera centrale, CDPE della Svizzera orientale e Zurigo).
  - Nella Svizzera romanda il tedesco viene già insegnato dal terzo anno scolastico e rimarrà la prima lingua straniera insegnata. L'insegnamento dell'inglese verrà anticipato al quinto anno scolastico (Dichiarazione della CDPE della Svizzera romanda).
  - Nelle regioni vicine alla frontiera linguistica tra il tedesco e il francese (nelle regioni germanofone dei Cantoni bilingui VS e FR e presumibilmente in altri Cantoni) il francese continuerà ad essere la prima lingua straniera insegnata, mentre l'insegnamento dell'inglese verrà anticipato al quinto anno scolastico. Si attende ancora la presa di posizione della Conferenza regionale (CDPE della Svizzera nordoccidentale).
  - Nei Cantoni Ticino e Grigioni la prima lingua straniera insegnata resta una lingua nazionale.
- Per quanto riguarda la mobilità degli allievi, la soluzione che si è delineata riguardo all'ordine delle lingue da insegnare è sostenibile, visto che solo due anni separeranno l'introduzione delle lingue straniere e che i livelli di competenza da raggiungere saranno chiaramente definiti nell'ambito di un progetto della CDPE. Inoltre una clausola sulla mobilità stabilisce che i Cantoni devono dare la possibilità a tutti i bambini domiciliati da poco sul loro territorio di accedere all'insegnamento delle lingue.

#### *Carattere vincolante degli standard linguistici*

Le modifiche pianificate nell'ambito dell'insegnamento delle lingue ottengono carattere vincolante con il [Progetto HarmoS](#) della CDPE (armonizzazione della scolarità obbligatoria). Nell'ambito di questo progetto la CDPE stabilirà standard o livelli di competenza verificabili e che devono essere raggiunti per la prima lingua e per le lingue straniere. I livelli di competenza che gli allievi dovranno raggiungere nell'ambito dell'insegnamento delle lingue verranno stabiliti a livello nazionale a partire dal 2007.

- Nella sua decisione strategica la CDPE stabilisce che questi obiettivi possono essere raggiunti soltanto migliorando ulteriormente l'insegnamento delle lingue e iniziando prima la promozione linguistica. Ciò significa investire nell'ambito della formazione e del perfezionamento degli insegnanti, promuovere l'evoluzione didattica ed effettuare

valutazioni scientifiche. Per quanto riguarda la realizzazione dell'obiettivo comune, i Cantoni intendono aumentare la loro collaborazione.

Diversi Cantoni della Svizzera tedesca si oppongono a questa decisione della CDPE. Il loro obiettivo consiste nell'insegnamento di una sola lingua straniera alle elementari. La prima iniziativa popolare è stata lanciata nel Cantone Zurigo, quindi proprio nel Cantone che ha avuto un ruolo di pioniere per quanto riguarda l'introduzione dell'inglese prima del francese alle elementari. Nel frattempo è stato istituito un Comitato intercantonale «Nur eine Fremdsprache an der Primarschule». Questa discussione viene condotta in 11 Cantoni di lingua tedesca in seguito a iniziative popolari, iniziative parlamentari, procedure di consultazione, ecc.

Con la riforma dell'insegnamento delle lingue nel Cantone Grigioni, l'italiano è stato sostituito al francese quale prima lingua straniera per gli allievi germanofoni. Questa misura significa un rafforzamento delle lingue cantonali. Tuttavia nei Comuni a forte mescolanza linguistica (aree a cavallo delle frontiere linguistiche) l'italiano entra talvolta in concorrenza con il romancio. Nell'ambito della scuola secondaria superiore s'insegna l'inglese quale lingua straniera extracantonale. Un intervento nel Gran Consiglio grigionese chiede al Governo l'introduzione dell'inglese quale prima lingua straniera invece dell'italiano. Il Dipartimento dell'educazione sta elaborando modelli al riguardo.

La questione dell'insegnamento della seconda e della terza lingua straniera è anche oggetto di dibattiti politici a livello federale. L'iniziativa parlamentare Berberat del 21 giugno 2000 propone di completare la Costituzione (art. 70 cpv. 3bis Cost.) con una disposizione, che prescriverebbe ai Cantoni di insegnare una lingua ufficiale della Confederazione quale seconda lingua. L'iniziativa viene discussa nell'ambito delle deliberazioni parlamentari sul progetto di legge sulle lingue.

Nel dicembre del 2005, le Camere federali hanno adottato il decreto federale "sul nuovo ordinamento delle disposizioni costituzionali nel settore della formazione". Questo testo è stato elaborato in risposta a due iniziative parlamentari depositate rispettivamente nel 1997 ([97.419](#) Iv. Pa. Zbinden) e nel 2003 ([03.452](#) Iv.pa. Plattner) e costituisce la pietra miliare del futuro spazio formativo svizzero. Questa revisione costituzionale intende in primo luogo obbligare la Confederazione e i Cantoni a coordinarsi e a cooperare nel settore della formazione, dalla scuola elementare all'università. L'età d'inizio della scuola, la durata e gli obiettivi dei livelli d'insegnamento e i riconoscimenti dei diplomi saranno di conseguenza armonizzati in tutto il Paese. Nell'ambito della votazione popolare del 21 maggio 2006 il progetto è stato approvato dalla popolazione e dai Cantoni con un'ampia maggioranza dell'86 per cento. Se i Cantoni non trovano un accordo, la Confederazione può emanare le prescrizioni necessarie.

#### *Introduzione del Rumantsch Grischun quale lingua di alfabetizzazione nelle scuole romance*

Con decisione del 21 dicembre 2005 il Governo del Cantone Grigioni ha approvato il piano di massima «Rumantsch Grischun a scuola» ([http://www.gr.ch/staka/doks/2005/MM\\_Rumantsch\\_Grischun\\_dt\\_12-01-05.doc](http://www.gr.ch/staka/doks/2005/MM_Rumantsch_Grischun_dt_12-01-05.doc)) (v. terza parte, Rapporto del Cantone GR). Questo piano ha come obiettivo l'introduzione successiva del rumantsch grischun quale lingua di alfabetizzazione nelle scuole obbligatorie invece degli idiomi finora insegnati (vallader, putér, surmirano, sottosilvano e soprasilvano). Il Governo del Cantone Grigioni adduce i seguenti motivi per questa nuova regolamentazione basilare:

- l'alfabetizzazione del rumantsch grischun è ritenuta una misura efficace per conservare e promuovere il romancio;
- le risorse finanziarie e di personale possono essere concentrate;

- la produzione dei testi può essere migliorata sia qualitativamente che quantitativamente;
- è possibile mettere a disposizione mezzi didattici interessanti;
- l'identità linguistica può essere rafforzata.

Il Gran Consiglio grigionese (Parlamento) ha approvato il modo di procedere del Governo, che già l'11 marzo 2003 su richiesta di quest'ultimo aveva accolto favorevolmente la decisione di pubblicare i mezzi didattici esclusivamente in rumantsch grischun dal 2005. L'organizzazione linguistica *Lia Rumantscha*, che dal canto suo negli ultimi anni ha continuamente promosso l'introduzione del rumantsch grischun quale lingua di alfabetizzazione nell'insegnamento primario romancio, approva assolutamente il piano, richiedendo però una preparazione ottimale.

Riguardo alla sua decisione del 21 dicembre 2004 il Cantone non ha effettuato consultazioni ufficiali presso i Comuni. Questi ultimi sono però invitati ad organizzare votazioni a favore di una delle tre varianti di introduzione proposte (dettagli al riguardo nella Parte III). I sei Comuni della Valle Monastero hanno espresso il loro consenso nei confronti del piano decidendo ufficialmente di introdurre il rumantsch grischun quale lingua scolastica a partire dal 2007. Inoltre entro metà maggio del 2006 i seguenti Comuni del Grigioni centrale e della Valle del Reno Anteriore hanno deciso di introdurre la variante «Pionier»: Lantsch/Lenz, Brienz/Brinzauls, Tiefencastel, Mon, Salouf, Riom-Parsonz, Savognin, Sur e Trin.

Il piano introduttivo proposto dal Governo è stato accolto con scetticismo se non addirittura rifiutato da numerosi Comuni, istituzioni regionali e singole persone. Votazioni consultive, svoltesi nel 2004 su iniziativa dei giovani del Partito Popolare Democratico della Surselva in 28 degli 81 Comuni direttamente interessati da questa decisione, in cui l'insegnamento alle elementari avviene in romancio, hanno fatto venire alla luce un chiaro rifiuto: il 78 per cento dei votanti di questi 28 Comuni sono contro il rumantsch grischun quale lingua scolastica generale.

Contro il piano vengono addotti tra l'altro i seguenti argomenti:

- la divulgazione efficace del rumantsch grischun quale lingua di alfabetizzazione è difficilmente realizzabile in seguito ai deficit e ai problemi già esistenti;
- il corpus letterario esistente è redatto essenzialmente nei diversi idiomi, mancano testi differenziati e storici in rumantsch grischun;
- il romancio, lingua poco diffusa, è limitato sempre più all'uso orale (v. risultati del Censimento federale della popolazione). Questo processo verrebbe accelerato;
- gli insegnanti e la popolazione sono reticenti a mettere in pratica queste innovazioni;
- il finanziamento non deve andare a scapito di altre misure importanti.

Nel 2005 il Governo grigionese ha chiesto alla Confederazione un aumento degli aiuti finanziari federali per l'introduzione del rumantsch grischun nella scuola e per un sostegno più ampio delle organizzazioni attive nella promozione linguistica. In seguito alle decisioni negative della Confederazione per motivi politico-finanziari, una delegazione del Governo grigionese con rappresentanti delle organizzazioni interessate si è incontrata il 12 settembre 2005 con rappresentanti del Dipartimento federale dell'interno.

## PARTE I

**1. Vogliate indicare i principali strumenti e/o disposizioni giuridiche che ritenete fondamentali per applicare la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie nel vostro Paese. Vogliate fornire:**

- **copie di strumenti e/o disposizioni giuridiche, in inglese o in francese, qualora il vostro Paese non l'avesse già fatto nell'ambito del primo rapporto periodico;**
- **dettagli e copie dei nuovi atti legislativi e regolamentari nell'ambito delle lingue regionali o minoritarie;**
- **dettagli della giurisprudenza o di altri sviluppi giuridici e amministrativi in questo settore.**

### **1. Basi giuridiche per applicare la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie**

Segue ora una breve elencazione degli articoli della legislazione nazionale, internazionale e cantonale, significativi per la Svizzera dal profilo giuridico-linguistico. Con riguardo al diritto nazionale si accennerà anche alle decisioni «linguistiche» del Tribunale federale, che in casi concreti permettono di convalidare l'interpretazione del diritto in materia di lingue.

Si rinuncia ad allegare documenti, reperibili sul sito della raccolta sistematica della Cancelleria federale (<http://www.admin.ch/ch/i/rs/rs.html>).

#### **1.1 Aspetti internazionali**

In materia di diritto internazionale, la Svizzera è uno Stato monistico e, di conseguenza, i testi internazionali che essa ratifica hanno immediatamente valore di diritto interno. Citiamo qui quelli rilevanti dal profilo linguistico.

##### *Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (RS 0.103.2)*

L'articolo 2 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici garantisce la tutela delle minoranze linguistiche. L'articolo 26, in relazione con l'articolo 2, vieta le discriminazioni fondate in particolare sulla lingua. Inoltre, l'articolo 14 capoverso 3 lettere a e f dello stesso Patto garantisce a ogni persona accusata di un'infrazione il diritto di essere informata dell'imputazione nei suoi confronti in una lingua che capisce o, se non fosse possibile, di beneficiare di un interprete.

##### *Convenzione europea dei diritti dell'uomo CEDU (RS 0.101)*

Garanzie analoghe sono anche previste nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo (cfr. art. 5 cpv. 2 e 6 cpv. 3). Inoltre, l'articolo 14 vieta anch'esso le discriminazioni fondate sulla lingua, se è possibile stabilire un legame con i diritti sanciti dalla Convenzione.

##### *Convenzione relativa ai diritti del bambino (RS 0.107)*

L'articolo 30 della Convenzione relativa ai diritti del bambino prevede la protezione del bambino appartenente a una minoranza linguistica.

##### *Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali (RS 0.103.1)*

Anche le disposizioni concernenti il diritto all'educazione e ai diritti culturali (art. 13 e 15) del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, soddisfano un obiettivo di protezione e di promozione delle lingue minoritarie.

*Convenzione quadro del Consiglio d'Europa per la protezione delle minoranze nazionali (RS 0.441.1)*

Il 21 ottobre 1998 la Svizzera ha ratificato la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa per la protezione delle minoranze nazionali, entrata in vigore il 1° febbraio 1999. Questo trattato contiene anch'esso varie disposizioni in materia di libertà di lingua, tra cui il diritto di utilizzare liberamente e senza limitazione la propria lingua minoritaria, in privato ma anche in pubblico, nella comunicazione sia orale che scritta (art. 10); il diritto di tutte le persone appartenenti a una minoranza nazionale di utilizzare il proprio cognome e il proprio nome nella lingua minoritaria nonché il diritto di riconoscimento ufficiale (art. 11) e il diritto di apprendere la lingua minoritaria e di istituire e gestire enti formativi a tale fine (art. 13 e 14).

## **1.2 Legislazione linguistica della Confederazione**

### **Disposizioni giuridico-linguistiche della Costituzione federale**

Le lingue nazionali sono contemplate dalle disposizioni generali quale elemento costituente dello Stato federale svizzero (art. 4 Cost.). La libertà di lingua è sancita dall'articolo 18 della Costituzione, mentre le rispettive competenze della Confederazione e dei Cantoni in materia di politica linguistica sono disciplinate dall'articolo 70.

#### **La valenza dell'articolo 18 Cost. (libertà di lingua<sup>5</sup>)**

«La libertà di lingua garantisce l'uso della lingua materna, poco importa se lingua orale, lingua scritta o dialetto<sup>6</sup>. Nel concetto di lingua materna rientra non soltanto la prima lingua imparata durante l'infanzia bensì anche una seconda o terza lingua che una persona padroneggia. (...) Il contenuto della libertà della lingua differisce a seconda che si tratti delle relazioni tra privati o dei rapporti tra privati e Stato. Nel primo caso, si tratta del diritto di esprimersi nella lingua di propria scelta. Nel secondo caso, si tratta del diritto minimo che garantisce essenzialmente l'uso di una lingua nazionale minoritaria in una determinata area. In altri termini, si tratta del diritto delle minoranze storiche nazionali di non vedersi imporre una sola lingua ufficiale o una sola lingua d'insegnamento pubblico. Il Tribunale federale ammette restrizioni, fondate sul principio della territorialità, nei rapporti tra privati e Stato<sup>7</sup>.»

«Conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale, il principio della territorialità garantisce la composizione linguistica tradizionale del Paese. Rappresenta – sempre secondo il Tribunale federale – una restrizione della libertà di lingua e consente ai Cantoni di prendere misure per conservare intatti i confini assodati delle aree linguistiche e la loro omogeneità anche a costo di limitare la libertà del singolo di usare la propria lingua materna<sup>8</sup>. Nondimeno, tali misure devono rispettare il principio della proporzionalità (v. al riguardo l'art. 70 cpv. 2 Cost.).»

#### **La valenza dell'articolo 70 Cost.**

L'articolo 70 capoverso 1 Cost. dichiara che il tedesco, il francese e l'italiano sono a pieno titolo lingue ufficiali della Confederazione e che il romancio è lingua ufficiale nei rapporti della Confederazione con le persone di lingua romancia. L'articolo 116 capoverso 4 vCost., per l'applicazione del romancio, prevedeva esplicitamente una regolamentazione per legge.

L'articolo 70 capoverso 2 Cost. rammenta che spetta ai Cantoni designare le loro lingue ufficiali. Si tratta di una competenza cantonale da sempre vigente: nell'articolo la prima frase ha semplicemente carattere declamatorio. Considerato che spetta esclusivamente ai Cantoni disciplinare l'uso delle loro lingue ufficiali sul loro territorio, questa disposizione non ha alcun

---

<sup>5</sup> Messaggio del Consiglio federale del 20 novembre 1996 concernente la riforma della Costituzione federale, p. 151 seg.

<sup>6</sup> DTF 116 Ia 345

<sup>7</sup> DTF 91 I 486; 100 Ia 462; 106 Ia 302, 121 I 196

<sup>8</sup> DTF 122 I 236

effetto sulla legislazione federale. Nella seconda frase dell'articolo 70 capoverso 2 Cost., i Cantoni vengono vincolati a rispettare la composizione linguistica tradizionale delle regioni e a tenere in debita considerazione le minoranze linguistiche.

Nell'articolo 70 capoverso 3 Cost. si attribuisce alla Confederazione e ai Cantoni una competenza parallela: entrambi sono obbligati a promuovere nuovi provvedimenti di sostegno per la comprensione e gli scambi tra le comunità linguistiche. Quest'obbligo, tuttavia, non comporta assolutamente nessuna modifica o restrizione delle competenze cantonali (ad es. nei settori dell'istruzione, della cultura e della ricerca). La Confederazione può adottare misure limitatamente al suo ambito di competenze; non può intervenire in vece dei Cantoni, qualora questi ultimi non applicassero attivamente la norma costituzionale, ma può offrire misure di sostegno e finanziarle, lasciando ai Cantoni la libertà di farne uso o meno.

In conformità all'articolo 70 capoverso 4 Cost., la Confederazione è tenuta a sostenere i Cantoni plurilingui nell'adempimento dei loro compiti in materia di politica linguistica.

L'articolo 70 capoverso 5 Cost. vincola la Confederazione a sostenere i provvedimenti dei Cantoni Grigioni e Ticino volti a salvaguardare e promuovere le lingue romancia e italiana. Questo mandato è stato concretizzato nella legge federale del 6 ottobre 1995 (RS 441.3), riportata qui di seguito.

### **Leggi federali**

In accordo con le disposizioni della Costituzione federale in materia di lingue, la Confederazione ha emanato diverse leggi federali che si prefiggono di salvaguardare e promuovere l'italiano e il romancio.

#### *Legge federale sugli aiuti finanziari per la salvaguardia e la promozione della lingua e della cultura romancia e italiana (RS 441.3)*

In base a questa legge federale del 6 ottobre 1995, la Confederazione può erogare sussidi finanziari ai Cantoni Grigioni e Ticino per sostenere, in primo luogo, misure generali di salvaguardia e di promozione delle lingue e delle culture in questione e, in secondo luogo, organizzazioni e istituzioni che si assumono compiti di salvaguardia e promozione di queste due lingue e culture nonché, in terzo luogo, le attività editoriali nella Svizzera romancia e italiana. Inoltre la legge prevede il sostegno della stampa di lingua romancia, a titolo di promozione linguistica. Da quando esistono, questi aiuti finanziari versati ai Cantoni Grigioni e Ticino per la salvaguardia e la promozione del romancio e dell'italiano sono stati progressivamente aumentati. Nel 2005 al Cantone Grigioni sono stati erogati 4 559 000 franchi e al Cantone Ticino 2 280 000 franchi.

È previsto di integrare le disposizioni di questa legge nella nuova legge sulle lingue.

#### *Legge federale sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512)*

L'articolo 14 della Legge federale del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (LPubl) disciplina la pubblicazione contemporanea dei testi nelle tre lingue ufficiali, segnatamente in tedesco, francese e italiano. Gli atti legislativi sono ugualmente vincolanti in tutte le versioni linguistiche. Le pubblicazioni in romancio sono disciplinate dall'articolo 15 LPubl. Pertanto, vanno pubblicati in edizione separata in lingua romancia gli atti legislativi federali di notevole importanza. Il Consiglio federale stabilisce quali testi devono essere pubblicati dopo essersi consultato con la Cancelleria dello Stato del Cantone Grigioni.

#### *Ordinanza sulla traduzione in seno all'Amministrazione generale della Confederazione (RS 172.081)*

Questa ordinanza prevede la traduzione di tutte le pubblicazioni ufficiali e di altri testi in tutte le lingue ufficiali della Confederazione, anche se per il romancio vigono disposizioni particolari. Tali norme figurano anche nell'avamprogetto della nuova legge sulle lingue.

*Legge federale sulla radiotelevisione (RS 784.40)*

In virtù della Legge federale del 21 giugno 1991 sulla radiotelevisione, la Società svizzera di radiotelevisione (SRG SSR idée suisse) è titolare di una concessione per la diffusione di programmi in tedesco, francese, italiano e romancio a livello nazionale e regionale. Le prestazioni della SRG SSR idée suisse rivestono dunque un'importanza straordinaria per la promozione delle lingue nazionali. La SRG SSR idée suisse tiene particolarmente conto del quadrilinguismo svizzero e trasmette programmi radiotelevisivi in tutte le regioni linguistiche e tutte le lingue nazionali. All'insegna dello slogan «idée suisse», che da qualche anno è parte integrante della sua denominazione («SRG SSR idée suisse»), la SRG SSR idée suisse intende dare un contributo alla coesione sociale e culturale in Svizzera, ad esempio producendo regolarmente programmi interregionali o attraverso cronache di corrispondenti da altre aree del Paese.<sup>9</sup>

Ognuno dei tre studi televisivi di Zurigo, Ginevra e Lugano producono due reti per ciascuna regione linguistica, recepibili via satellite e via cavo in tutta la Svizzera. Il Consiglio federale, inoltre, stabilisce i principi per tenere in debita considerazione le esigenze della comunità romancia sulle reti della SRG SSR idée suisse. Quest'ultima copre gli interessi della comunità di lingua romancia mediante appositi spazi nella programmazione televisiva delle reti di lingua tedesca, francese e italiana e diffonde i programmi televisivi di lingua romancia sui canali della Televisione svizzera di lingua tedesca e romancia (SF1 e SFinfo).

La SRG SSR idée suisse diffonde programmi radiofonici in ciascuna lingua nazionale e nella rispettiva regione linguistica. Una rete radiofonica in lingua tedesca, francese e italiana è trasmessa sull'intero territorio svizzero. Le basi della ricezione sono contenute nelle Istruzioni del 27 ottobre 2004 per la pianificazione delle reti emittenti OUC, in conformità a cui la prima rete radiofonica di ciascuna regione linguistica deve poter essere captata in tutte le località con più di 200 abitanti, un principio che vale anche nel Cantone Grigioni per l'emittente radiofonica di lingua romancia.

La radio romancia può inoltre essere captata via cavo, via satellite e grazie a una nuova rete di trasmissione digitale (*Terrestrial – Digital Audiodroadcasting*; T-DAB) anche nelle città e negli agglomerati al di fuori del bacino d'utenza tradizionale romancio. Dal 2002 è possibile ascoltare via satellite, in tutta la Svizzera, tutte le 16 reti radiofoniche della SRG SSR idée suisse.

La LRTV è attualmente in fase di revisione. L'entrata in vigore della nuova legge è prevista per il 1° gennaio 2007.

*Legge federale concernente la Fondazione Pro Helvetia (RS 447.1)*

Ai sensi della legge del 17 dicembre 1965, la Fondazione di diritto pubblico Pro Helvetia ha per fine di conservare e di promuovere il patrimonio culturale della Svizzera e di curare i rapporti culturali con l'estero. Queste le sue quattro attività fondamentali: 1) conservare il patrimonio spirituale della Svizzera e preservarne le peculiarità culturali; 2) promuovere la creazione di opere culturali svizzere, fondandosi sulle forze vitali dei Cantoni, delle varie regioni linguistiche o delle cerchie culturali; 3) incoraggiare lo scambio culturale tra le regioni linguistiche e le cerchie culturali e 4) curare i rapporti culturali con l'estero. Fondata nel 1939, la Fondazione Pro Helvetia è, oltre all'Ufficio federale della cultura, la principale istituzione della Confederazione che si fa promotrice di cultura.

Per svolgere i suoi mandati culturali in Svizzera e all'estero, la Confederazione concede a Pro Helvetia dei contributi annui. Il sostegno finanziario della Confederazione per il periodo 2004 – 2007 è definito nel messaggio del 28 maggio 2003 (FF 2003 4223). Attualmente, la legge su Pro Helvetia è in fase di revisione (l'avamprogetto di legge è consultabile sul sito: [www.bak.admin.ch](http://www.bak.admin.ch)).

---

<sup>9</sup> Uno studio pubblicato nel 2000 dal Servizio di ricerca della SRG SSR idée suisse conferma l'importante funzione coesiva socio-culturale della radiotelevisione in Svizzera («Media e identità - CH», Berna, marzo 2000).

## Decisioni del Tribunale federale rilevanti dal profilo linguistico

Il Tribunale federale (TF) svolge un ruolo fondamentale nell'interpretare la legislazione cantonale e federale in materia linguistica, ma anche per farla rispettare. Si elencano qui di seguito le decisioni del TF rilevanti dal profilo linguistico dopo l'accettazione del nuovo articolo sulle lingue (1996).

- Decisione **Corporaziun da vaschins da Scuol** contro la «Regenza dal chantun Grischun» del 6 giugno 1996 (122 I 93): in virtù del nuovo articolo sulle lingue, approvato per referendum popolare il 10 marzo 1996, per la prima volta una decisione del Tribunale federale, richiesta dal Comune di Scuol, ha dovuto essere stilata in romancio, a riprova del fatto che il TF attribuisce al romancio tutta la serietà che merita quale lingue ufficiale «parziale» ai sensi dell'articolo 70 capoverso 1 Cost. (prima della revisione della Costituzione: art. 116 cpv. 4) e che è fermamente intenzionato a metterlo in pratica.
- Decisione **Jorane Althaus** contro gli abitanti di Mörigen e la Direzione dell'istruzione pubblica del Cantone di Berna del 15 luglio 1996 (122 I 236): il Tribunale federale approva il ricorso dei genitori, residenti nel Comune di lingua tedesca di Mörigen nel Cantone di Berna, di fare frequentare alla figlia una scuola di lingua francese a Bienne e di assumersi le conseguenze finanziarie. L'obbligo di frequentare la scuola di lingua tedesca di Mörigen, fatto valere dal Comune di Mörigen, costituisce una limitazione sproporzionata della libertà di lingua.
- Decisione in merito al **ricorso di diritto statale contro il Consiglio di Stato del Cantone Friburgo** del 21 giugno 1999 (125 I 347): il Tribunale federale approva un ricorso contro il Consiglio di Stato del Cantone Friburgo che intendeva autorizzare l'insegnamento gratuito presso la *Freie Öffentliche Schule Freiburg*, di lingua tedesca, soltanto a bambini protestanti. Il TF, tuttavia, non specifica quali dei Comuni in discussione abbiano (costituzionalmente) diritto all'insegnamento gratuito in lingua tedesca, bensì respinge, per motivi di discriminazione confessionale, il fatto che il Cantone, considerata l'estensione geografica della scuola pubblica di Friburgo, possa concedere tale diritto soltanto a bambini protestanti.
- Decisione in merito al **ricorso di diritto statale contro le *Entreprises Electriques Fribourgeoises*** del 15 agosto 2000 (5P.242/2000). La decisione del Tribunale federale può essere redatta nella lingua della ricorrente (in casu in tedesco), anche se la procedura preliminare è stata condotta in francese nel Cantone bilingue di Friburgo, in quanto la parte avversaria (un'impresa di diritto pubblico) è tenuta a padroneggiare il tedesco, lingua cantonale ufficiale.
- Decisione contro l'**ufficio del giudice istruttore del Giura Bernese Seeland** dell'11 ottobre 2001 (1P. 500/2001). Il Tribunale federale decide di limitare il diritto fondamentale della libertà di lingua in virtù del principio territoriale nelle procedure penali.
- Decisione contro il **tribunale amministrativo del Cantone Friburgo** del 2 novembre 2001 (2P.112/2001). Il Tribunale federale tutela il diritto della ricorrente all'insegnamento nella lingua madre.
- Ricorso di diritto amministrativo di Swisscom SA contro la decisione della Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni del 9 luglio 2003 (decisione 1A. 185/203, DTF 130 II 249). Nell'ambito di procedure riguardanti le autorità cantonali, le autorità federali competenti hanno la possibilità di redigere la loro decisione nella lingua ufficiale delle autorità cantonali, qualora possa essere preteso che le parti interessate la padroneggino.
- Decisione in merito al ricorso contro il Ministero pubblico della Confederazione, sede di Lugano, e contro la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (1S6/2004 de-

cisione dell'11 gennaio 2005). Il Ministero pubblico della Confederazione ha la possibilità di scegliere per la procedura preliminare una lingua giudiziaria e ufficiale che corrisponde alla lingua dell'imputato principale. Tuttavia, le ordinanze e istruzioni procedurali importanti vanno comunicate ai diretti interessati nella lingua ufficiale del luogo in cui sarà applicata la sanzione, qualora sia stata questa la lingua di comunicazione tra le persone interessate e il Ministero pubblico della Confederazione.

### 1.3 **Costituzioni e disposizioni cantonali**

Nelle Costituzioni cantonali di alcuni Cantoni monolingui (TI, VD, NE, JU) e di tutti i Cantoni plurilingui (BE, FR, GR VS) figura un articolo sulle lingue.

Questo il tenore degli articoli sulle lingue dei vari Cantoni:

- Costituzione del Cantone di **Berna** (6 giugno 1993):  
Art. 6 Lingue
  - <sup>1</sup> Il tedesco e il francese sono le lingue nazionali e ufficiali del Cantone di Berna.
  - <sup>2</sup> Le lingue ufficiali sono  
a il francese nel Giura bernese,  
b il tedesco e il francese nel distretto di Biel/Bienne,  
c il tedesco negli altri distretti.
  - <sup>3</sup> Cantone e Comuni possono tenere conto di condizioni particolari, che scaturiscono dal bilinguismo del Cantone.
  - <sup>4</sup> Alle autorità competenti per l'intero Cantone chiunque può rivolgersi nella lingua ufficiale di sua scelta.
  
- Costituzione del Cantone **Friburgo** (16 maggio 2004)<sup>10</sup>:  
Art. 6
  - <sup>1</sup> Il francese e il tedesco sono le lingue ufficiali del Cantone.
  - <sup>2</sup> Il loro uso è sancito nel rispetto del principio di territorialità: Stato e Comuni prestano attenzione alla composizione linguistica tradizionale delle regioni e tengono conto delle minoranze linguistiche.
  - <sup>3</sup> La lingua ufficiale dei Comuni è il francese o il tedesco. Nei Comuni con una minoranza linguistica importante sia il francese che il tedesco possono essere considerate lingue ufficiali.
  - <sup>4</sup> Lo Stato s'impegna a favore della comprensione, dell'armonia e degli scambi tra le comunità linguistiche cantonali e promuove il bilinguismo.
  - <sup>5</sup> Il Cantone promuove i rapporti tra le comunità linguistiche della Svizzera.
  
- Costituzione del Cantone **Grigioni** (14 settembre 2003):  
Art. 3  
Lingue
  - <sup>1</sup> Il tedesco, il romancio e l'italiano sono le lingue cantonali e ufficiali equivalenti dei Grigioni.
  - <sup>2</sup> Il Cantone e i Comuni sostengono e prendono i provvedimenti necessari per la salvaguardia e l'incentivazione delle lingue romancia e italiana. Essi promuovono la comprensione e gli scambi fra le comunità linguistiche.
  - <sup>3</sup> I comuni e i circoli determinano le loro lingue ufficiali e scolastiche nel quadro delle loro competenze e in cooperazione con il Cantone. Al riguardo essi prestano attenzione alla

---

<sup>10</sup> A Friburgo è in corso una revisione totale della Costituzione cantonale. L'articolo sulle lingue citato (21) è entrato nella Costituzione nella versione attuale solamente nel 1991.

composizione linguistica tradizionale e hanno riguardo per le minoranze linguistiche autoctone.

- Costituzione della Repubblica e Cantone **Ticino** (14 dicembre 1997):  
Art. 1  
<sup>1</sup> Il Cantone Ticino è una Repubblica democratica di cultura e lingua italiane.  
Nella legislazione cantonale esistono alcuni testi di legge e regolamenti, che trattano la questione delle lingue nei settori dell'istruzione, della giustizia e della cultura (v. Parte III).
- Costituzione del Cantone di **Vaud** (14 aprile 2003)  
Art. 3  
Lingua ufficiale  
La lingua ufficiale del Cantone è il francese.
- Costituzione del Cantone del **Vallese** (8 marzo 1907):  
Art. 12  
La lingua francese e la lingua tedesca sono dichiarate lingue nazionali.
- Costituzione della Repubblica e del Cantone di **Neuchâtel** (24 settembre 2000)  
Art. 4  
La lingua ufficiale del Cantone è il francese.
- Costituzione della Repubblica e del Cantone del **Giura** (20 marzo 1977)  
Art. 3 Lingua  
Il francese è la lingua nazionale e ufficiale della Repubblica e del Cantone del Giura.

\*\*\*

***2. Vogliate indicare se esistono, nel vostro Paese, degli organismi o delle organizzazioni fondati su basi legali, attivi nella salvaguardia e nello sviluppo delle lingue regionali o minoritarie. In caso affermativo, vogliate specificare il loro nome e indirizzo.***

## **2. Organizzazioni rilevanti dal profilo linguistico e di politica della comprensione**

Le organizzazioni e istituzioni elencate qui di seguito svolgono un ruolo importante nella promozione dell'italiano e del romancio nei rispettivi bacini d'utenza. Mentre alcune sono attive per la promozione linguistica in quanto tale, altre si prefiggono innanzitutto obiettivi generali di carattere culturale, politico-culturale e/o editoriale.

Per svolgere la loro attività, le seguenti tre **organizzazioni di promozione linguistica** ricevono sovvenzioni dal Cantone Grigioni e dalla Confederazione:

**Lia Rumantscha (LR)**  
Via da la Plessur 47  
CH-7001 Coira

Tel.: +41 81 258 32 22  
Fax: +41 81 258 32 23  
Homepage: [www.liarumantscha.ch](http://www.liarumantscha.ch)

La *Lia Rumantscha* promuove la lingua e la cultura romanza riunendo e appoggiando le organizzazioni romanza, realizzando e incoraggiando progetti in questo ambito, occupandosi

delle questioni di politica linguistica e rappresentando la comunità romancia al di fuori della zona di diffusione tradizionale della lingua. Il suo programma comporta attività legate alla lingua, traduzione, pubblicazione, preparazione di mezzi didattici, informazione, documentazione e pubbliche relazioni.

**Pro Grigioni Italiano (PGI)**

Martinsplatz 8  
CH-7000 Coira

Tel.: +41 81 252 86 16

Fax: +41 81 253 16 22

Homepage: [www.pgi.ch](http://www.pgi.ch)

La PGI ha come obiettivi la promozione della presenza del Grigioni italiano e il miglioramento delle condizioni culturali e di vita della popolazione italoфона dei Grigioni. Essa organizza tra l'altro conferenze, mostre, concerti e corsi, cura la pubblicazione di vari periodici, sostiene poi le attività di salvaguardia e di diffusione della lingua italiana nei Grigioni, le ricerche storiche, linguistiche, economiche e sociali. La PGI è rappresentata da 9 sezioni anche al di fuori delle valli italofone e dei Grigioni (Basilea, Berna, Chiasso, Coira, Davos, Lugano, Svizzera romanda, Sopraceneri e Zurigo).

**Agentura da Novitads Rumantscha (ANR)**

Comercialstrasse 22  
CH-7000 Coira

Tel.: +41 81 250 48 00

Fax: +41 81 250 48 03

E-mail: [anr@spin.ch](mailto:anr@spin.ch)

Fondata nel 1996, l'ANR è un'agenzia di stampa indipendente. Il suo compito consiste nel coadiuvare i mass media romanci dal punto di vista redazionale mediante la diffusione dei notiziari in lingua romancia. I suoi servizi rappresentano un provvedimento per la salvaguardia e la promozione del romancio in quanto permettono di intensificare la diffusione dell'informazione in romancio parlato e scritto.

Anche le seguenti **organizzazioni culturali e mediatiche** si impegnano a favore della promozione linguistica, tuttavia senza beneficiare di sussidi della Confederazione e/o del Cantone:

**Cuminanza Rumantscha  
Radio e Televisiun (CRR)**

Via dal teater 1  
7002 Coira

Tel.: + 41 81 255 75 75

Fax + 41 81 255 75 00

Homepage: [www.rtr.ch](http://www.rtr.ch)

La CRR è uno dei quattro organismi della Società svizzera di radiotelevisione ed è contemporaneamente affiliato alla Lia Rumantscha. Rappresenta l'area linguistica romancia e vigila sui programmi radiotelevisivi in romancio. Grazie alla sua gamma di programmi, la CRR contribuisce ad esprimere l'identità svizzera e la pluralità delle regioni che la compongono. Al di là del mandato di informazione, cultura e intrattenimento, le trasmissioni in romancio contribuiscono a salvaguardare e promuovere la lingua e la cultura romance.

**Pro Svizra Rumantscha (PSR)**

7188 Sedrun

E-mail: [psradmin@rumantsch.ch](mailto:psradmin@rumantsch.ch)

Homepage: [www.rumantsch.ch](http://www.rumantsch.ch)

La PSR si prefigge di salvaguardare e promuovere la lingua e la cultura romance, specialmente nei settori della stampa e del perfezionamento dei giornalisti romanci; si impegna a favore del quadrilinguismo elvetico e appoggia le iniziative della Lia Rumantscha e delle società a lei affiliate.

**Walservereinigung Graubünden (WVG)**

Postfach 15  
7435 Splügen

Tel.: + 41 81 664 14 42

Fax: + 41 81 664 19 41

Homepage: [www.walserverein-gr.ch](http://www.walserverein-gr.ch)

La WVG è l'associazione linguistica e culturale dei walser nei Grigioni. Lo scopo principale che si prefigge è la salvaguardia della cultura walser e alpina in senso lato. La WVG si impegna soprattutto a favore della conservazione dei dialetti walser e della promozione del patrimonio dialettale scritto e appoggia le ricerche scientifiche sulla lingua, la storia e gli usi e costumi dei walser.

**Internationale Vereinigung  
für Walsertum (IVfW)**

Bahnhofstr. 15  
CH-3900 Briga

Tel.: + 41 27 923 11 18 (P)  
+ 41 27 922 29 22 (G)  
Fax: + 41 27 922 29 25  
Homepage: [www.wir-walser.ch](http://www.wir-walser.ch)

Fanno parte della IVfW anche la Walservereinigung Graubünden (WVG) nonché altri rappresentanti delle regioni walser, tra cui anche Bosco Gurin, Pomatt/Formazza o Vorarlberg. Questa associazione pubblica il semestrale Wir Walser con articoli sulla cultura popolare, la storia e la lingua dell'intera comunità walser.

***Organizzazioni attive nell'ambito della politica della comprensione***

Altre organizzazioni che promuovono la comprensione tra comunità linguistiche figurano sul sito [www.punts-info.ch](http://www.punts-info.ch). Elenchiamo qui di seguito gli indirizzi delle organizzazioni che ricevono sussidi dalla Confederazione per promuovere attività di politica della comprensione.

**Schweizer Feuilleton-Dienst**, Signor Andreas Iten, Presidente  
Bödlistrasse 27  
6314 Unterägeri  
[kw@sda.ch](mailto:kw@sda.ch)

**Forum du bilinguisme/für die Zweisprachigkeit**, Signora Christine Beerli, Presidente  
CP 1180  
2501 Bienne - Biel  
[forum@bilinguisme.ch](mailto:forum@bilinguisme.ch)

**Rencontres Suisses/Treffpunkt Schweiz**, Signor Niklaus Lundsgaard-Hansen, Presidente,  
Av. Des Sports 18A  
1400 Yverdons-les-Bains  
[rsts@bluewin.ch](mailto:rsts@bluewin.ch)

**Fondazione Lingue e Culture**, Signor Gianni Ghisla, Segretario  
CP 120  
6949 Comano  
[gghisla@idea-ti.ch](mailto:gghisla@idea-ti.ch)

**Service de Presse Suisse**, Signor Diego Salvatore, Presidente  
26, rue de la Gare  
1820 Montreux  
[contact@culturactif.ch](mailto:contact@culturactif.ch)

**Schweiz. Arbeitsgemeinschaft für Demokratie**, Signor Ulrich Sigrist, Presidente  
Himmelrych 8  
5600 Lenzburg  
[info@sad-ch.ch](mailto:info@sad-ch.ch)

**Forum Helveticum**, prof. Arnold Koller, ex Consigliere federale, Presidente  
Bleicherain 7  
5600 Lenzburg 1  
[info@forum-helveticum.ch](mailto:info@forum-helveticum.ch)

**Coscienza Svizzera**, Signor Fabrizio Fazioli, Presidente,  
CP 1559  
6501 Bellinzona  
[fabrizio.fazioli@rtsi.ch](mailto:fabrizio.fazioli@rtsi.ch)

**ch Jugendaustausch** –  
Poststrasse 10  
CP 358/CH-4502 Soletta – tel. 032 625 26 80/fax 032 625 26 88  
[austausch@echanges.ch](mailto:austausch@echanges.ch)

\*\*\*

**3. Vogliate indicare se un organismo o un'organizzazione qualsiasi sono stati consultati in relazione alla messa a punto del presente rapporto periodico o in merito all'applicazione delle raccomandazioni che il Consiglio dei Ministri ha indirizzato alle vostre autorità. In caso affermativo, vogliate precisare di quale organizzazione si tratta.**

### **3. Collaborazione**

Per elaborare il presente rapporto e applicare le raccomandazioni del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, la Confederazione ha voluto collaborare in particolare con i Cantoni Grigioni e Ticino, a cui compete direttamente l'applicazione di singole raccomandazioni. Il Cantone Grigioni, dal canto suo, ha consultato le organizzazioni e istituzioni impegnate nei Grigioni per l'italiano e il romancio.

Attraverso la *Radgenossenschaft der Landstrasse*, organizzazione mantello degli Jenisch svizzeri, la Confederazione collabora assiduamente con rappresentanti dei nomadi in Svizzera. Questo organismo è stato consultato nel quadro delle presenti prese di posizione (v. punto 5).

\*\*\*

**4. Vogliate indicare le misure prese dal vostro Paese (in conformità all'articolo 6 della Carta) per far conoscere meglio diritti e doveri derivanti dall'applicazione della Carta.**

### **4. Attività informative in merito alla Carta europea delle lingue regionali o minoritarie**

Il secondo rapporto del Comitato di esperti del Consiglio d'Europa del 22 settembre 2004 e le raccomandazioni del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sono stati sottoposti ai Cantoni Grigioni e Ticino nonché alla comunità nomade. Il Cantone Grigioni ne ha informato le organizzazioni coinvolte. In vista della preparazione di questo terzo rapporto sono stati consultati l'Ufficio della cultura del Cantone Grigioni e la Divisione della Cultura del Cantone Ticino.

La pubblicazione del terzo rapporto della Svizzera sull'applicazione della Carta delle lingue, redatto nelle quattro lingue nazionali, sarà resa nota mediante un comunicato stampa dopo

l'approvazione da parte del Consiglio federale. Questo rapporto è consultabile anche in versione elettronica ([www.bak.admin.ch](http://www.bak.admin.ch)).

\*\*\*

**5. Si dà per scontato che tutti i dettagli delle misure adottate per applicare le raccomandazioni del Comitato dei Ministri figurano nel rapporto. Vogliate tuttavia presentare una sintesi di tali misure per ciascuna raccomandazione.**

## **5. Applicazione delle raccomandazioni**

La Svizzera ha analizzato a fondo sia le raccomandazioni del rapporto d'esperti sia quelle del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa. Considerata la struttura federalista descritta sopra e la sovranità linguistica a livello cantonale, nelle pagine che seguono si distingue tra le raccomandazioni che rientrano nelle competenze della Confederazione e quelle dei Cantoni Ticino e Grigioni.

### **5.1 Raccomandazioni 1–5 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, allegate al secondo rapporto d'esperti del 22 settembre 2004 del Consiglio d'Europa**

L'Ufficio federale della cultura si è già espresso in merito alle raccomandazioni del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa mediante una prima presa di posizione scritta del 29 giugno 2004.

***Raccomandazione 1: il Comitato dei Ministri invita le autorità svizzere ad accrescere gli sforzi volti all'elaborazione di basi legali per permettere l'applicazione dell'articolo 70 capoversi 1 e 3 della Costituzione federale.***

*Legge federale sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche (Legge sulle lingue)*

L'approvazione del disegno di legge sulle lingue, che mira all'attuazione della raccomandazione 1, è stata annunciata nel secondo rapporto della Svizzera. Il 28 aprile 2004, il Consiglio federale si è espresso in merito all'avamprogetto di legge sulle lingue (LLing), respingendo sia il disegno di legge che il messaggio al riguardo. La decisione del Consiglio federale è stata motivata dal mandato di risparmio cui deve adempiere e dalle risorse economiche limitate attualmente a disposizione della Confederazione. Mediante due mozioni il Consiglio nazionale ha suggerito al Consiglio federale di sottoporre al Parlamento la legge sulle lingue, malgrado le difficoltà finanziarie attuali. L'iniziativa parlamentare Levrat (04.429; Legge federale sulle lingue nazionali ) del 7 maggio 2004 è stata lanciata quasi contemporaneamente. Le Commissioni della scienza, dell'educazione e della cultura delle Camere federali hanno approvato questa iniziativa. In base a questa decisione la Commissione del Consiglio nazionale ha avviato il dibattito sulla legge sulle lingue il 24 giugno 2005, senza che il Consiglio federale si fosse nuovamente espresso al riguardo in precedenza. All'inizio del mese di luglio 2006 la Commissione del Consiglio nazionale con una seconda lettura giungerà alla conclusione del dibattito, a cui farà seguito la deliberazione plenaria del Consiglio nazionale nella sessione autunnale del 2006.

***Raccomandazione 2: il Comitato dei Ministri invita le autorità svizzere a eliminare gli ostacoli di ordine pratico all'uso effettivo del romancio quale lingua giudiziaria.***

(v. le dichiarazioni del Cantone Grigioni riportate nella Parte III)

**Raccomandazione 3: il Comitato dei Ministri invita le autorità svizzere ad adottare i provvedimenti necessari per promuovere l'uso del romancio quando interagiscono con le autorità cantonali e comunali dei Comuni bilingui grigionesi nonché in occasione di riunioni del Gran Consiglio.**

(v. le dichiarazioni del Cantone Grigioni riportate nella Parte III)

**Raccomandazione 4: il Comitato dei Ministri invita le autorità svizzere a procedere in modo mirato all'elaborazione di compiti maggiormente vincolanti per quanto concerne l'utilizzo del romancio da parte di reti radiofoniche e televisive private.**

La legge svizzera sulla radiotelevisione sancisce l'uso del romancio nei programmi radiotelevisivi. Le relative prescrizioni mirano in primo luogo a vincolare l'emittente pubblica SRG SSR idée suisse, a cui il Consiglio federale ha attribuito il compito di proporre un proprio programma radiofonico e alcune trasmissioni televisive in lingua romancia. Ben tre quarti del finanziamento della Società svizzera di radiotelevisione avviene attraverso la riscossione dei canoni televisivi.

Da parte loro, le reti radiotelevisive private quali Radio Engadina, Radio Grischa e Tele Súdostschweiz sono unicamente tenute a considerare in misura adeguata gli interessi della popolazione romancia e a curare la collaborazione con l'organizzazione linguistico-culturale *Lia Rumantscha*. Le prestazioni dei media privati a favore del romancio non possono che costituire un complemento al mandato di ricezione di base della SRG SSR idée suisse. Condizioni più restrittive risulterebbero insostenibili, in termini economici, per le emittenti private.

Questa struttura si rifà all'ordinamento elvetico sui media, che esige prestazioni federalistiche e politico-linguistiche in primo luogo dalle emittenti pubbliche, sostenendole anche economicamente a questo fine.

#### **Osservazioni su singole dichiarazioni riportate nel rapporto d'esperti:**

##### *§ 117: Radio Rumantsch*

Il programma radiofonico viene trasmesso dal lunedì al venerdì dalle 06.00 alle 21.00. Il sabato e la domenica il programma inizia invece alle 08.00 ([www.rtr.ch](http://www.rtr.ch)). Il trasloco di *Radio Rumantsch* nel nuovo centro mediale di Coira è previsto per l'inizio del 2006. Ciò permetterà di ampliarne il programma da un volume di trasmissione attuale di 14 ore a un intero programma. Malgrado le condizioni finanziarie critiche, la direzione della SRG SSR idée suisse è consapevole della necessità di potenziare la *Radio Rumantsch* in termini quantitativi e qualitativi. I dettagli in merito a una possibile estensione del programma non sono ancora stati comunicati.

##### *§ 118–120: Televisiun Rumantscha*

La *Televisiun Rumantscha* ha incrementato il suo programma televisivo già dal 1° aprile 2005. A questa rete sono state concesse più ore di trasmissione e nuove fasce orarie su SF DRS. Questi cambiamenti concernono in particolar modo il notiziario *Telesguard*, trasmesso alle 17.45 sulla rete SF 1 e replicato su SFinfo tra le 18.00 e le 19.30, in alternanza con un programma d'informazione in lingua tedesca, nonché alle 21.50. Grazie alla nuova programmazione *Telesguard* va in onda anche di sabato. Il tempo di trasmissione è salito da 6 a 10 minuti. *Telesguard* viene anche trasmesso in differita dalla Télévision Suisse Romande (TSR) e dalla Televisione svizzera di lingua italiana (TSI). Queste misure hanno permesso di aumentare del 100 per cento il volume di *Telesguard*. Vi è da segnalare inoltre una novità in merito a *Cuntrasts*: questo programma va in onda di domenica dalle 17.30 alle 18.00. SF 1 ne trasmette le repliche ogni sabato alle 17.15.

§ 120: la SRG SSR idée suisse ha sfruttato le nuove tecnologie per perfezionare le proprie prestazioni. Ciò le ha permesso di ampliare la sua offerta su Internet, mettendo a disposizio-

ne programmi radiofonici in romancio via Internet, singole trasmissioni su richiesta e programmi televisivi in romancio su Internet. I rispettivi siti propongono inoltre informazioni supplementari in lingua romancia e link utili al riguardo.

§ 124: la legge sulla radiotelevisione e la concessione vincola la SRG SSR idée suisse a garantire una ricezione di base alla comunità linguistica romancia mediante un programma radiofonico proprio e trasmissioni televisive. L'utilizzo del romancio nei media privati funge essenzialmente da complemento all'offerta della SRG SSR idée suisse. Secondo il Consiglio federale, la Svizzera non dispone attualmente di possibilità giuridico-economiche che consentano di dare una concessione a un programma radiofonico privato puramente romancio. Considerata la situazione attuale, un possibile finanziamento di una tale offerta attraverso una tassa di ricezione risulterebbe senz'altro inopportuno.

§ 126: Attraverso l'integrazione di contributi in lingua romancia nella programmazione di SF DRS, la SRG SSR idée suisse si propone di dare rilevanza agli interessi della comunità linguistica romancia. Si sta attualmente valutando la possibilità di aumentare la presenza delle trasmissioni in lingua romancia sulla rete SFinfo, che trasmette repliche di programmi della SF DRS, nonché di creare un nuovo canale satellitare per potenziare l'offerta in romancio.

§ 131 : per quanto concerne le considerazioni del Comitato di esperti (« ...che non ha potuto trovare una conferma che le autorità svizzere abbiano preso delle misure per fare in modo che gli interessi degli utilizzatori del romancio siano presi in considerazione in seno agli organi il cui mandato consiste a garantire la libertà e il pluralismo dei media. »), va specificato che la Svizzera rispetta le disposizioni quadro dell'articolo 11 capoverso 1 della Carta. Mediante la nuova legge sulla radiotelevisione (LRTV), il legislatore si è espresso in favore di una migliore presenza mediale della comunità romancia. La relativa disposizione, riportata all'articolo 26 capoverso 2 del disegno della LRTV, la cui entrata in vigore è prevista per l'inizio del 2007, sottolinea che:

*«La SRG allestisce almeno un programma radiofonico per la Svizzera romancia. Il Consiglio federale stabilisce inoltre i principi per tutelare le esigenze radiofoniche e televisive della Svizzera romancia.»*

L'articolo 34 specifica che il Consiglio federale applica l'articolo 26 capoverso 2 anche nell'ambito della diffusione in tutta la Svizzera dei programmi romanci.

Dopo l'entrata in vigore della legge dovrà essere valutato in che modo queste nuove regolamentazioni possano essere adottate dalla SRG SSR idée suisse in vista di un potenziamento effettivo dell'offerta in romancio.

Osservazioni riguardanti l'articolo 11 capoverso 1 lettera d: produzione e diffusione di programmi audiovisivi

La produzione di trasmissioni e programmi audiovisivi è affidata a *Radio e Televisiun Rumantscha*. Vengono inoltre pubblicati e diffusi singoli DVD e CD.

Osservazioni riguardanti l'articolo 11 capoverso 1 lettera g: formazione

Attualmente non vi è la possibilità di seguire una formazione giornalistica esclusivamente in romancio. Tuttavia, le redattrici e i redattori di *Radio e Televisiun Rumantscha* possono usufruire delle stesse offerte di formazione e di perfezionamento degli altri collaboratori della SRG SSR idée suisse.

§ 132: rappresentanti della comunità romancia

All'interno della SRG SSR idée suisse, cui è affidata la gestione del servizio pubblico quadrilingue, esteso su tutto il territorio nazionale, le esigenze della Svizzera rumantscha sono tutelate autonomamente dalla Cuminanza Rumantscha Radio e Televisiun (CRR) in quanto ente responsabile e dall'unità amministrativa Radio e Televisiun Rumantscha RTR. A livello istitu-

zionale, la direzione e la supervisione delle attività della RTR sono di competenza del consiglio di amministrazione, del consiglio del pubblico e dell'organo di mediazione della CRR. Per quanto concerne gli aspetti pratici e mediali, in conformità alla legge e alla relativa concessione, la realizzazione del mandato di programmazione in lingua romancia è affidata alla RTR.

***Raccomandazione 5: il Comitato dei Ministri raccomanda alla Svizzera di riconoscere ufficialmente lo jenisch quale lingua regionale o minoritaria tradizionalmente parlata in Svizzera e parte integrante del patrimonio linguistico-culturale di questo Paese.***

Nel quadro della ratifica della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, il Consiglio federale ha dichiarato nel Messaggio del 25 novembre 1996 che lo jenisch rappresenta una lingua non territoriale. Questo documento sottolinea inoltre che la comunità linguistica in questione non ha avanzato rivendicazioni in questo senso. Per questo motivo lo jenisch non è stato finora integrato nella politica linguistica svizzera (FF 1997 I 1153).

L'anno seguente, nell'ambito della ratifica della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali (FF 1998 903), il Consiglio federale ha voluto sottolineare esplicitamente che i nomadi svizzeri rappresentano una minoranza nazionale ai sensi della suddetta convenzione. Pertanto, la Svizzera si è impegnata a promuovere le condizioni necessarie per permettere ai membri di questa minoranza di salvaguardare e coltivare la propria cultura. Nel quadro dell'approvazione del secondo rapporto della Svizzera sull'applicazione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, il Consiglio federale ha dunque riconosciuto lo jenisch quale lingua regionale o minoritaria non territoriale e confermato il diritto degli jenisch di elaborare delle misure concrete volte alla salvaguardia della loro lingua tradizionale. Dal punto di vista della Confederazione non vi sono inoltre obiezioni in merito a un riconoscimento ufficiale dello jenisch in quanto elemento costitutivo del patrimonio culturale svizzero. La promozione dello jenisch è trattata in modo più esauriente al punto 5.2.2.

## **5.2 Misure concernenti ulteriori raccomandazioni del rapporto d'esperti del 22 settembre 2004**

### **5.2.1 Il dialetto walser a Bosco Gurin**

Il rapporto d'esperti si esprime dettagliatamente in merito al dialetto walser del Comune di Bosco Gurin al punto 2.1.3. Il Comitato di esperti invita vivamente le autorità svizzere ad adottare provvedimenti volti alla promozione del dialetto walser nel Comune di Bosco Gurin e a facilitare l'interazione tra comunità walser sia in Svizzera che negli Stati confinanti (§ 44).

Ai sensi dell'articolo 1 lettera 1 punto ii della Carta, i dialetti delle lingue ufficiali non vanno definite «lingue regionali o minoritarie». Il tedesco dei walser (*Walserdeutsch*) è considerato un dialetto del tedesco standard ed è espressione di una vasta cultura alpina walser, in parte presente anche nell'Italia settentrionale e nel Vorarlberg. Il *Walserdeutsch* è una delle tante varianti dialettali svizzero-tedesche diffuse in tutta la Svizzera tedesca e rappresenta un tassello sostanziale della diversità linguistico-culturale del Paese.

Nelle trattative sulla revisione totale della Costituzione cantonale, il Ticino, pur ribadendo la volontà di rispettare la situazione peculiare di questo Comune e vista la coesistenza pacifica del tedesco e dell'italiano a Bosco Gurin, non reputa necessario dedicarvi una norma speciale nella Costituzione cantonale (cfr. il parere giuridico concernente l'articolo sulle lingue di A. Macheret e A. Previtali, 25 aprile 2000, p. 13, nota 71). La Costituzione cantonale, del resto, nel primo articolo definisce il Cantone Ticino una repubblica democratica di cultura e lingua italiane (v. citazione originale nella Parte I, punto 1.3).

La presa di posizione dettagliata del Cantone Ticino in relazione alle raccomandazioni del Comitato di esperti del Consiglio d'Europa è riportata qui di seguito:

«Le preoccupazioni sottolineate dal gruppo di esperti sono pienamente giustificate dal punto di vista della Carta europea. Ciononostante si rileva che, come per le specie biologiche in via di estinzione, esiste probabilmente una grandezza minima necessaria anche per le lingue. È convinzione nostra, condivisa dagli abitanti stessi di Bosco Gurin, che questa grandezza sia definitivamente diminuita per il guriner walser. L'erosione della lingua parlata è inoltre legata al disgregamento irreversibile del tessuto socio-economico sul quale essa si basava, e quindi un discorso di salvaguardia non potrebbe prescindere da un discorso più ampio di politica economica delle regioni periferiche. Ci siamo avvalsi di interlocutori diretti del villaggio ed abbiamo potuto constatare che se da una parte c'è un evidente spirito di rassegnazione e le misure concrete proponibili sono poche, i gurinesi sono impegnati in progetti di salvaguardia in ambito transregionale. Questo incontro iniziale potrebbe sfociare in incontri futuri per una concretizzazione più realistica degli sforzi da intraprendere. Ecco le conclusioni che abbiamo potuto trarre dalla nostra inchiesta diretta.

*a) numero e distribuzione dei parlanti della lingua di Gurin:*

Il numero dei parlanti espresso nel rapporto (v. Introduzione punto 2.1, solo presa in considerazione) dovrebbe essere completato nel modo seguente:

- risultano parlanti circa 30 residenti (su un totale attuale di 55 domiciliati), con la seguente distribuzione per fasce d'età: (0–20: 10%) / (20–40: 20%) / (40–60: 35%) / (> 60 anni: 35%)
- vi sarebbe inoltre una frazione significativa di non residenti che porterebbe il totale di parlanti a 120 (domiciliati + non residenti), con la seguente distribuzione complessiva per fasce d'età: (0–20: 5%) / (20–40: 20%) / (40–60: 35%) / (> 60 anni: 40%)
- inoltre esisterebbe una cinquantina di guriner (domiciliati e non) che non parlano più la lingua ma la capiscono perfettamente

*b) Quale percezione hanno i guriner stessi dell'erosione della propria lingua?*

Sembra che si siano rassegnati alla inesorabile scomparsa della loro lingua. Difficilmente credono nella possibilità di salvare la propria lingua in un contesto più ampio (cioè con altre comunità walser), anche perché una lingua walser unitaria non esiste. I guriner ci tengono a custodire la propria lingua e la propria cultura nella maniera il meno folcloristico possibile. In particolar modo non desiderano diventare un «museo vivente» (sic!).

*c) Quali azioni sono in atto per la salvaguardia?*

Il Museo *Walserhaus* ha in cantiere un dizionario sul dialetto di Gurin e nell'ambito del progetto Interreg 3B denominato *Walseralps* (in cui sono coinvolte anche la maggior parte delle altre comunità walser,) si verifica se ha un senso parlare di lingua comune walser. Bosco Gurin partecipa al progetto *Walseralps* con un «Programma di gestione del paesaggio di Bosco Gurin», progetto che ha lo scopo di tutelare e valorizzare il paesaggio rurale, culturale, naturale ed architettonico di Bosco Gurin.

*d) L'intervento del Cantone*

Il Centro di dialettologia e di etnografia del Dipartimento dell'educazione assicura la sua consulenza per la realizzazione del glossario della lingua walser di Bosco Gurin.

- Il museo etnografico *Walserhaus* di Bosco Gurin, che raccoglie, conserva e valorizza reperti della cultura walser del villaggio, è finanziato dal Cantone Ticino tramite un contratto di prestazione previsto dalla Legge sui musei etnografici regionali del 18 giugno 1990.
- Nell'anno scolastico 2005/2006 si contano due allievi di Bosco Gurin nella scuola elementare di Cevio: uno nella prima classe, l'altro nella terza classe. L'allievo di terza classe, appartenendo al secondo ciclo delle scuole primarie, beneficia di 2 unità didattiche settimanali di tedesco.

## 5.2.2 La lingua *jenisch*

Il 29 giugno 2004, in accordo con la Radgenossenschaft der Landstrasse, organizzazione mantello dei nomadi svizzeri, l'Ufficio federale della cultura (UFC) ha inoltrato al Comitato di esperti una presa di posizione scritta in merito alla raccomandazione 5 del Comitato dei Ministri. Mediante questo documento l'UFC ha voluto inoltre sottolineare che i nomadi hanno avuto la possibilità di esprimersi sulle raccomandazioni del rapporto del Comitato di esperti (§ 50) in occasione di colloqui indetti nel 2004. Dalle indicazioni riportate qui di seguito scaturisce che la *Radgenossenschaft* non ha potuto svolgere i suddetti colloqui.

Prima di analizzare le singole raccomandazioni del Comitato di esperti nel dettaglio, vi proponiamo un estratto dell'avamprogetto di rapporto del Consiglio federale «La situazione dei nomadi in Svizzera» ([http://www.bak.admin.ch/bak/themen/sprachen\\_und\\_kulturelle\\_minderheiten/00507/00750/index.html?lang=it](http://www.bak.admin.ch/bak/themen/sprachen_und_kulturelle_minderheiten/00507/00750/index.html?lang=it)). Questo estratto contiene varie dichiarazioni direttamente legate alle raccomandazioni del Comitato di esperti.

«La lingua jenisch, che per la maggior parte dei nomadi svizzeri rappresenta un importante simbolo di un'identità comune e che viene trasmessa all'interno del gruppo, fino a poco tempo fa non veniva scritta. Il primo vocabolario jenisch è stato pubblicato soltanto nel 2001. Lo jenisch si basa sulla struttura grammaticale della lingua tedesca e viene di regola definito come 'socioletto', eventualmente quale 'dialetto etnico della lingua tedesca', o quale 'etnoletto'. La lingua jenisch è servita anche da delimitazione nei confronti della popolazione sedentaria e per molti jenisch ha ancora oggi il carattere di una lingua segreta.

Per quanto riguarda l'applicazione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, la Confederazione sta attualmente esaminando con i rappresentanti dei nomadi alcune possibilità concrete per conservare e promuovere la lingua jenisch. In tal modo la Svizzera dà seguito anche a una richiesta del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa che è contenuta nelle sue raccomandazioni del 22 settembre 2004. Siccome numerosi nomadi non vorrebbero rendere accessibile la lingua jenisch alla popolazione sedentaria, il modo in cui la Confederazione dovrebbe promuoverla non è ancora stato discusso a fondo all'interno della loro comunità.

In ogni caso i nomadi non hanno finora espresso il desiderio che il loro figli imparino la lingua jenisch nelle scuole pubbliche. Nel corso dei vari decenni di sistematica assimilazione forzata degli Jenisch da parte delle autorità statali, che tra l'altro ha avuto come conseguenza che molti figli dei nomadi non hanno più imparato e parlato fin dall'infanzia la lingua jenisch, occorre comunque rilevare che la diffusione e l'uso di questa lingua hanno indubbiamente subito una sensibile diminuzione. L'obiettivo delle future misure di promozione della Confederazione consisterà con ogni probabilità nell'opporsi a questa tendenza o addirittura nel fare in modo di invertirla.

Inoltre la Confederazione ha già intrapreso alcuni sforzi per rivedere criticamente la storia dell'Opera di soccorso «per i bambini della strada», che nel recente passato ha avuto un ruolo determinante nella politica delle autorità statali nei confronti dei nomadi. Il Dipartimento federale dell'interno ha pubblicato nel 1998 uno studio storico a tale proposito. Nella sua presa di posizione su questo studio, il Consiglio federale ha fatto riferimento alla responsabilità della Confederazione e ai risarcimenti accordati alle vittime e «ha confermato la sua volontà di vegliare affinché il presente e il futuro dei nomadi in Svizzera siano assicurati». Dalla successiva consultazione dei Cantoni a tale proposito risulta che «i Cantoni si sono dichiarati pronti a contribuire alla comprensione critica del passato, ma anche al miglioramento della situazione attuale dei nomadi». In seguito il Consiglio federale ha fatto elaborare una versione volgarizzata dello studio da utilizzare nelle scuole e negli istituti di formazione e ha deciso, d'intesa con i Cantoni, di promuovere e di coordinare i futuri lavori di ricerca inerenti a questa problematica.

Questa idea si sta attualmente concretizzando nell'ambito del programma nazionale di ricerca (PNR 51), intitolato «Integrazione ed esclusione», che dura dal 2002 al 2006 ed è dotato di un plafond creditizio di 12 milioni di franchi. Tre dei 37 progetti di ricerca complessivamente sussidiati sono dedicati alla storia degli jenisch, dei sinti e dei rom. Il 22 gennaio 2003, il Consiglio federale ha incaricato il Fondo nazionale svizzero di attuare il PNR 56 «Diversità delle lingue e competenza linguistica in Svizzera». Questo PNR, messo a concorso nel mese di luglio 2004, servirà tra l'altro quale base scientifica per la realizzazione degli obiettivi della politica svizzera in materia di lingue, dal momento che sarà possibile tenere conto anche delle esigenze di tutte le minoranze linguistiche riconosciute in Svizzera.»

***Il Comitato di esperti invita le autorità svizzere a riconoscere ufficialmente lo jenisch quale lingua regionale o minoritaria tradizionalmente parlata in Svizzera.***

Ratificando la Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali (v. punto 5.1 della raccomandazione 5 del Comitato dei Ministri), la Svizzera ha riconosciuto lo jenisch quale lingua non territoriale. In occasione dell'approvazione del secondo rapporto della Svizzera all'attenzione del Consiglio d'Europa, la Svizzera ha confermato pubblicamente il suo impegno in tale senso in un comunicato stampa<sup>11</sup>. L'avamprogetto di rapporto «La situazione dei nomadi in Svizzera» del Consiglio federale dichiara inequivocabilmente che i nomadi in Svizzera non rappresentano unicamente una minoranza ai sensi della Carta, ma formano un'entità culturale con una lingua propria. Pertanto, in collaborazione con i Cantoni, la Confederazione s'impegna ad adottare provvedimenti volti a migliorare sensibilmente la situazione di questa minoranza nazionale in Svizzera.

***Il Comitato di esperti suggerisce alle autorità svizzere di elaborare, in collaborazione con i parlanti, le condizioni-quadro necessarie in vista di una standardizzazione dello jenisch. È auspicato anche il coinvolgimento di altri Stati in cui viene utilizzato lo jenisch.***

In conformità alle considerazioni riportate nel rapporto d'esperti (§ 50), è auspicata una standardizzazione minima dello jenisch, che consente di creare le condizioni necessarie volte a potenziare l'insegnamento di questa lingua nel settore educativo. Una standardizzazione implicherebbe, tra l'altro, l'elaborazione di un dizionario, di un sistema ortografico e di una grammatica. Dalla successiva raccomandazione emerge che mediante una standardizzazione si mira ad integrare lo jenisch nella scuola dell'obbligo e a permettere anche alle persone non appartenenti a questa minoranza di familiarizzarsi con la lingua in questione.

La raccomandazione ricorda inoltre che il processo di standardizzazione va elaborato e svolto in stretta collaborazione con la comunità jenisch. Come menzionato in precedenza, i colloqui con i nomadi previsti per il 2004, volti a dare loro la possibilità di esprimersi in merito alle loro esigenze in materia di promozione linguistica e alle raccomandazioni del Comitato di esperti, non hanno avuto luogo. Il 26 gennaio 2005, la Radgenossenschaft der Landstrasse ha comunicato che il progetto «Jenisch» gode unicamente dell'appoggio di una minoranza all'interno della loro comunità. Considerate le numerose critiche mosse al progetto in questione, l'organizzazione mantello degli jenisch in Svizzera non è attualmente in grado di sostenerlo.

Nella sua presa di posizione del 10 ottobre 2005, la Radgenossenschaft ha inoltre precisato che molti jenisch hanno espresso seri timori di essere vittima di discriminazioni, qualora usassero la loro lingua tradizionale e quindi rivelassero la loro appartenenza culturale. La paura di essere oppressi in quanto membri della comunità jenisch è intrinsecamente legata all'attività pluriennale di Pro Juventute. L'autostima della minoranza jenisch va assolutamente rafforzata dalla società maggioritaria mediante misure in grado di incrementare la fiducia

---

<sup>11</sup> Comunicato stampa del 20 dicembre 2002 riguardante il secondo rapporto della Svizzera sull'applicazione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie.

reciproca. Parallelamente, queste misure contribuiranno a fare accrescere la volontà degli jenisch di schierarsi dalla parte della propria lingua.

L'associazione *schäft qwant*, in qualità di promotrice del progetto «Jenisch», ha comunicato all'UFC la propria disponibilità a ultimare il progetto in questione. Pertanto, l'8 marzo 2005, l'UFC ha fatto pervenire a entrambe le organizzazioni una notifica scritta, mediante cui conferma la volontà della Confederazione di stanziare aiuti finanziari per la promozione dello jenisch, a condizione che la comunità in questione, rappresentata dalla sua organizzazione mantello, la *Radgenossenschaft der Landstrasse*, sostenga attivamente un potenziale progetto. Considerato il rifiuto della *Radgenossenschaft* di appoggiare questo progetto «Jenisch» dell'associazione *schäft qwant*, le condizioni necessarie per ottenere un contributo da parte della Confederazione sono state considerate insufficienti.

Nel quadro dell'elaborazione del presente rapporto, la *Radgenossenschaft* ha dichiarato che la promozione dello jenisch va svolta esclusivamente nell'ottica del ruolo fondamentale attribuito allo jenisch in quanto mezzo di comunicazione interno alla comunità. Di conseguenza, questa organizzazione disapprova qualsiasi misura volta a estendere lo jenisch ad altre cerchie culturali.

***Il Comitato di esperti invita le autorità svizzere a integrare la lingua jenisch nella scuola dell'obbligo e a elaborare il materiale didattico a questo fine.***

Nel corso dei vari decenni di sistematica assimilazione forzata degli jenisch da parte delle autorità statali, che tra l'altro ha avuto come conseguenza che molti figli di nomadi non hanno più imparato e parlato la loro lingua tradizionale fin dall'infanzia, la diffusione e l'uso dello jenisch hanno indubbiamente subito una sensibile limitazione. Anche in futuro la Confederazione si impegnerà, in collaborazione con i nomadi, ad elaborare misure di promozione adeguate. La messa a disposizione di materiale didattico per gli jenisch non presuppone necessariamente una standardizzazione della loro lingua, come previsto dalla raccomandazione succitata.

***Il Comitato di esperti invita le autorità svizzere ad adottare i provvedimenti necessari, particolarmente nel settore formativo e mediatico, per sensibilizzare la popolazione elvetica in merito alla lingua e cultura jenisch quale parte integrante del patrimonio linguistico-culturale della Svizzera.***

In una presa di posizione del 10 ottobre 2005, la *Radgenossenschaft* ha dichiarato che il corrispondente rapporto dell'UFC tratta questa richiesta in modo insoddisfacente. La *Radgenossenschaft* specifica inoltre che non sono state realizzate o pianificate misure prioritarie nell'ambito della formazione della popolazione svizzera e dei media, come richiesto dal Comitato di esperti.

La *Radgenossenschaft der Landstrasse*, a cui la Confederazione offre il proprio sostegno dal 1986, è un'istituzione importante dal punto di vista delle relazioni pubbliche e della sensibilizzazione dell'opinione pubblica nei confronti delle esigenze dei nomadi. Rientra inoltre nei suoi compiti pubblicare il periodico trimestrale «Scharotl – Die Zeitung des jenischen Volkes» (Scharotl – il giornale del popolo jenisch), che si prefigge d'informare i membri della *Radgenossenschaft* e gli ambienti interessati sugli argomenti di attualità riguardanti i nomadi in Svizzera. Mediante una cerimonia memorabile la *Radgenossenschaft* ha inaugurato il 7 novembre 2003 il suo centro di documentazione presso la propria sede (Hermetschloostrasse 73, 8048 Zurigo). Hanno partecipato a questo evento anche numerosi rappresentanti dei Cantoni, delle città e delle istituzioni i cui contributi hanno reso possibile la creazione di questo centro di documentazione che si propone di testimoniare della vita, della cultura e della storia dei nomadi attraverso una mostra permanente e una vasta documentazione scritta. Il centro si rivolge a un pubblico interessato, in particolar modo a studenti e ricercatori.

La Fondazione «Un futuro per i nomadi svizzeri» organizza regolarmente dei convegni che si rivolgono soprattutto alle autorità competenti a livello comunale, cantonale e federale. Questo organismo mira a sensibilizzare le autorità competenti e gli ambienti politici alle esigenze dei nomadi e a potenziare lo scambio di idee ed esperienze, in vista di risolvere le difficoltà quotidiane dei nomadi e di diminuire le azioni discriminatorie nei loro confronti. La Fondazione concede inoltre aiuti finanziari a progetti che si prefiggono di sensibilizzare l'opinione pubblica. Anche il centro di documentazione della segreteria della *Radgenossenschaft* a Zurigo, inaugurato nel novembre 2003, ha beneficiato di un sostegno economico cospicuo.

L'avamprogetto di rapporto «La situazione dei nomadi in Svizzera» del Consiglio federale è già stato citato in precedenza. Qui di seguito si porrà l'accento sulla Parte II di questo rapporto, elaborata in risposta al postulato del 7 luglio 2003 (03.3426; Eliminazione delle discriminazioni nei confronti dei nomadi in Svizzera) della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale (CSSS-N). La Parte II del rapporto propone quindi un ventaglio di possibili misure adottabili dalla Confederazione per contrastare le azioni discriminatorie nei confronti dei nomadi e pone l'accento sulla creazione di *spazi di transito e di sosta* adatti. Questo provvedimento risulta fondamentale per fornire ai nomadi possibilità e spazi supplementari per tutelare la loro vita tradizionale, la loro cultura e la loro lingua. Le difficoltà attinenti alla creazione e la gestione di nuovi spazi di sosta e di transito sono sottolineate sia dal postulato succitato che dai diretti interessati e dall'opinione pubblica in generale.

La Parte I del rapporto esamina le conseguenze per i nomadi svizzeri di un'eventuale ratifica della Convenzione n. 169 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui popoli indigeni e tribali. Questo documento si propone inoltre di tematizzare la situazione dei nomadi in relazione a ulteriori argomenti esplicitamente menzionati nel postulato. Si tratta più precisamente delle tematiche seguenti: formazione professionale, artigianato e attività tradizionali (punto 5.8 della Parte I), sicurezza sociale e sanità (punto 5.9) nonché educazione e cultura (punto 5.10). La presente Parte II del rapporto si basa essenzialmente sui dati analitici della Parte I, completandola e concretizzandola tuttavia nei punti di maggiore valenza.

Documentando la situazione attuale dei nomadi in Svizzera, le autorità elvetiche forniscono un contributo al miglioramento delle condizioni di vita di questa minoranza nazionale e alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica in merito alle loro esigenze, ai sensi della raccomandazione del Comitato di esperti.

Nell'ambito del programma nazionale di ricerca «Diversità delle lingue e competenza linguistica in Svizzera» (PNR 56), l'UFC ha informato l'8 luglio 2004 per iscritto la *Radgenossenschaft der Landstrasse* e la Fondazione «Un futuro per i nomadi svizzeri» della possibilità di inoltrare progetti di ricerca. Entrambe le organizzazioni sono inoltre state invitate a descrivere le lacune esistenti a livello di ricerca e a informare l'UFC in merito alla loro rete di contatto con i ricercatori. In occasione di una manifestazione pubblica, presenziata da circa 200 specialisti provenienti dai settori della scienza e della ricerca, il coordinatore della Confederazione si era già espresso esplicitamente sull'auspicata possibilità di realizzare, nel quadro del PNR 56, dei progetti riguardanti la lingua jensch. Le due organizzazioni non si sono pronunciate al riguardo. Nessuno dei 90 avamprogetti inoltrati al Fondo nazionale svizzero in seguito a un bando ufficiale prevede un'analisi dello jensch.

***Il Comitato di esperti invita le autorità svizzere a promuovere l'interazione tra le comunità linguistiche jensch della Svizzera e quelle situate in altri Stati europei.***

Con lettera del 30 gennaio 2003, l'UFC ha confermato alla *Radgenossenschaft* la sua intenzione di promuovere anche le attività linguistiche transfrontaliere tematicamente legate alle comunità linguistiche e alla comprensione. Dopo avere esaminato varie proposte di progetti di questo genere, i nomadi hanno concordato nel dare la precedenza a progetti nazionali.

Tuttavia, come già menzionato precedentemente, la *Radgenossenschaft* non ha finora approvato alcun progetto.

**Radgenossenschaft der Landstrasse**  
Hermetschloostrasse 73  
CH-8048 Zurigo

Tel.: + 41 1 432 54 44  
Fax: + 41 1 432 54 87  
[info@radgenossenschaft.ch](mailto:info@radgenossenschaft.ch)

\*\*\*

**6. Vogliate indicare quali sono stati i provvedimenti adottati dal vostro Stato per informare le seguenti istanze in merito alle raccomandazioni:**

- **tutti i livelli del Governo (nazionale, federale, collettività locali e regionali o amministrazioni);**
- **autorità giudiziarie;**
- **organi e associazioni legalmente riconosciuti.**

**6. Attività informative in merito alle raccomandazioni**

Le raccomandazioni 1 e 5 (applicazione delle disposizioni costituzionali dell'articolo 70 cpv. 1 e 3; riconoscimento ufficiale dello jenisch) concernono in primo luogo l'Ufficio federale della cultura, servizio amministrativo competente in materia. In occasione della prima presa di posizione del 29 giugno 2004 al riguardo, l'Ufficio federale della cultura ha informato e consultato per iscritto la *Radgenossenschaft der Landstrasse* in merito alle raccomandazioni del Comitato di esperti, che richiedevano una presa di posizione. L'UFC cura dei contatti regolari con i nomadi attraverso la *Radgenossenschaft* e la Fondazione «Un futuro per i nomadi svizzeri». Per quanto riguarda in particolare la stesura dell'avamprogetto del rapporto «La situazione dei nomadi in Svizzera» del Consiglio federale, l'UFC ha collaborato assiduamente con queste organizzazioni. I nomadi sono stati consultati anche nel quadro della stesura del presente rapporto.

\*\*\*

**7. Vogliate spiegare in che modo il vostro Paese ha coinvolto le istanze succitate nell'applicazione delle raccomandazioni.**

**7. Collaborazione per l'applicazione delle raccomandazioni**

L'UFC è in stretto contatto con le autorità dei Cantoni Grigioni e Ticino, direttamente responsabili dell'attuazione di una parte delle raccomandazioni. Come si nota nel presente rapporto, gli uffici cantonali responsabili hanno partecipato attivamente alla preparazione del presente rapporto. Nella Parte III i due Cantoni prendono posizione ancora più dettagliatamente sulle relative raccomandazioni.

La presa di posizione sulle raccomandazioni concernenti lo jenisch sono il frutto della collaborazione tra l'UFC e la *Radgenossenschaft der Landstrasse*.

## PARTE II

**1. Vogliate indicare i provvedimenti adottati dal vostro Stato per applicare l'articolo 7 della Carta alle lingue regionali o minoritarie enumerate qui sopra ai paragrafi 1 e 3 della Parte I, distinguendo i diversi livelli di responsabilità.**

### **1. Misure in applicazione dell'articolo 7 della Carta**

Alle pagine seguenti sono riassunti i provvedimenti linguistici d'ordine politico e legislativo adottati dalla Confederazione ad applicazione dell'articolo 7 della Carta.

#### **Art. 7 cpv. 1 lett. a**

Il «riconoscimento delle lingue regionali o minoritarie in quanto espressione della ricchezza culturale» è contemplato già nella Costituzione federale: tutte le lingue parlate tradizionalmente nel Paese hanno lo statuto di lingua «nazionale» ed «ufficiale», con tutte le ripercussioni che ciò implica per l'uso della lingua nella vita pubblica e privata, nell'educazione e nella ricerca. La nuova legge sulle lingue rafforzerà ulteriormente il quadrilinguismo, caratteristica essenziale della Svizzera. Anche le costituzioni dei Cantoni plurilingui definiscono quali nazionali tutte le lingue utilizzate sul loro territorio e riconoscono il loro statuto di «lingue ufficiali» del Cantone. Le costituzioni di alcuni Cantoni monolingui contengono anch'esse un articolo sulle lingue.

Come già menzionato, la Confederazione eroga aiuti finanziari a diverse istituzioni e organizzazioni impegnate a favore della pluralità linguistica e culturale delle minoranze linguistiche in Svizzera. Questo sostegno si estende anche ai nomadi quale minoranza riconosciuta in Svizzera. La creazione della Fondazione «Un futuro per i nomadi svizzeri» è espressione del riconoscimento ufficiale della ricchezza culturale dei nomadi in Svizzera.

#### **Art. 7 cpv. 1 lett. b**

Il «rispetto dell'area geografica di ciascuna lingua regionale o minoritaria» è effettivo sia a livello federale che cantonale.

Nei contatti con autorità e istituzioni, la Confederazione impiega la lingua della regione in questione. I parlanti lingue nazionali possono rivolgersi alla Confederazione nella propria lingua.

La Costituzione vincola i Cantoni a rispettare la composizione linguistica tradizionale delle regioni e a considerare le minoranze linguistiche autoctone (art. 70 cpv. 2 Cost.); spetta ai Cantoni fare applicare il diritto fondamentale della libertà di lingua e il principio di territorialità, specialmente nei settori dell'istruzione, della giustizia e dell'amministrazione. Il romancio e l'italiano, due lingue minoritarie, sono entrambe anche lingue ufficiali nei Cantoni in cui sono parlate.

D'altra parte, l'organizzazione costituzionale della Svizzera in Cantoni sovrani impedisce che le strutture amministrative esistenti vengano modificate arbitrariamente. La Confederazione non ha alcuna influenza sulle strutture amministrative cantonali.

#### **Art. 7 cpv. 1 lett. c**

La Confederazione sottolinea la «necessità di una decisa azione di promozione delle lingue regionali o minoritarie», promovendo il romancio e l'italiano nei limiti dei mezzi e delle possibilità disponibili. L'uso delle lingue ufficiali e la promozione del quadrilinguismo sono estesi a tutti gli ambiti di competenza della Confederazione, ossia all'Amministrazione federale, alle istituzioni politiche, alle sedi giudiziarie federali, all'insegnamento superiore accademico e professionale e alla ricerca. In questo modo, la Confederazione si impegna a favore sia del plurilinguismo istituzionale sia di quello individuale.

Inoltre, la Costituzione sancisce il sostegno della Confederazione ai Cantoni plurilingui (BE, FR, GR e VS) nell'adempimento dei loro compiti speciali (art. 70 cpv. 4 Cost.) e a favore del romancio e dell'italiano nei Cantoni Grigioni e Ticino (art. 70 cpv. 5 Cost.). Con la nuova legge sulle lingue la Confederazione concretizzerà il diritto dei Cantoni a questo sostegno. La nuova legge tiene inoltre in dovuta considerazione la competenza parallela della Confederazione e dei Cantoni nell'elaborazione di provvedimenti volti a promuovere l'interscambio e la comprensione tra i vari gruppi linguistici. Attualmente, il progetto di legge è in fase di deliberazione.

#### **Art. 7 cpv. 1 lett. d**

La premessa per l'«agevolazione dell'uso orale e scritto delle lingue regionali o minoritarie nella vita pubblica e privata» è già contenuta nella Costituzione, che riconosce esplicitamente le quattro lingue nazionali (art. 4 Cost.) e sancisce il diritto alla libertà di lingua (art. 18 Cost.). In virtù di queste norme costituzionali e delle rispettive disposizioni di legge, è possibile promuovere e rafforzare le lingue minoritarie così come la pluralità linguistica e culturale. È altresì compito dello Stato creare i presupposti giuridici per l'uso delle lingue regionali o minoritarie. Nell'ambito privato il libero uso di una lingua regionale o minoritaria è garantito senza limitazione dalla libertà di lingua (art. 18 Cost.). Nei rapporti con lo Stato, la libertà di lingua è limitata dal principio di territorialità e parzialmente anche in ambito pubblico. I Cantoni, e in certi casi anche i Comuni, determinano autonomamente l'uso delle loro lingue nei vari bacini d'utenza - nei settori dell'amministrazione, della giustizia e dell'istruzione - stabilendo inoltre le disposizioni necessarie a promuoverle.

#### **Art. 7 cpv. 1 lett. e**

In Svizzera, il «mantenimento e lo sviluppo dei rapporti tra i gruppi che parlano la stessa lingua minoritaria o una lingua simile con altri gruppi allogloti dello stesso Stato» è garantito da diverse organizzazioni e istituzioni che in parte beneficiano di sostegni finanziari dalla Confederazione.

In Svizzera gli italofoeni fanno capo a svariate organizzazioni e curano i contatti tra di loro e con i bacini d'utenza del Ticino e dei Grigioni. Anche i romanci curano contatti sia all'interno dei Grigioni che nel resto del Paese. La *Lia Rumantscha* e le sue organizzazioni regionali affiliate (*Romania*, *Uniun dals Grischs*, *Uniun Rumantscha da Surmeir*, *Renania*) sono attive anzitutto nel Cantone Grigioni. Alcune affiliate della *Lia Rumantscha* curano contatti tra parlanti romanci anche al di fuori del bacino d'utenza tradizionale. In particolare, l'associazione degli scrittori (*Uniun da scripturas e scripturs rumantschs USR*) conta numerosi soci al di fuori dei Grigioni, mentre all'associazione dei parlanti romanci al di fuori del bacino d'utenza (*Uniun da Rumantschas e Rumantschs en la Bassa URB*) fanno capo tutte le associazioni romance esterne al Cantone che curano la lingua e la cultura romancia e promuovono le relazioni tra romanci; in diverse località svizzere, per esempio, esistono cori che curano il patrimonio canoro romancio.

La promozione della comprensione e degli scambi tra le comunità linguistiche è un elemento centrale della politica svizzera delle lingue (art. 70 cpv. 3 Cost.). Tuttavia, la politica della comprensione non è un ambito politico a sé stante, bensì parte integrante di diversi compiti federali, da tenere presente nella misura del possibile in tutte le decisioni sociopolitiche. È quello che viene definito un compito trasversale. Il progetto di legge sulle lingue prevede provvedimenti concreti in ambito linguistico. A tutt'oggi la Confederazione ha sostenuto numerose organizzazioni attive a livello di politica della comprensione (v. Parte I, punto 2).

In Svizzera l'interscambio scolastico è organizzato dai Cantoni e coordinato in particolare dalla Fondazione *ch* per la collaborazione confederale (*ch* Scambio di giovani). Diversi uffici federali, tra cui anche l'UFC dal 2004, unitamente alla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE), se ne assumono i costi.

*Intermundo*, l'organizzazione mantello svizzera che promuove l'interscambio giovanile extrascolastico a livello internazionale, oltre a mansioni di consulenza e coordinamento propone

anni di scambio, corsi di lingua e stage di lavoro o impegno sociale in altri Paesi. In collaborazione con l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali e l'Ufficio federale dell'educazione e della scienza, *Intermundo* gestisce «Giovani», il programma dell'Unione europea per la mobilità giovanile.

#### **Art. 7 cpv. 1 lett. f**

La «previsione di forme e mezzi adeguati di insegnamento e studio delle lingue regionali o minoritarie» spetta innanzitutto ai Cantoni: nel loro ambito di competenza, infatti, rientrano la formazione dei docenti e la produzione di mezzi didattici per quasi tutti i livelli di studio. I docenti sono formati nelle rispettive istituzioni cantonali, ossia presso le scuole universitarie pedagogiche e le università cantonali.

#### **Art. 7 cpv. 1 lett. g**

I corsi di romancio sono proposti soprattutto dalla *Lia Rumantscha*, sostenuta dalla Confederazione e dal Cantone Grigioni, ma anche da alcune organizzazioni private di formazione degli adulti. Anche i corsi di italiano sono proposti in tutta la Svizzera da diverse organizzazioni private di formazione degli adulti.

#### **Art. 7 cpv. 1 lett. h**

Le proposte di «promozione di studi e di ricerche» sull'italiano e sul romancio nelle università svizzere sono numerose: oltre alle università di Friburgo e Zurigo, che dispongono ciascuna di una cattedra di romancio, quelle di Ginevra e San Gallo organizzano seminari, lezioni, corsi di lingua e colloqui sulla lingua e letteratura romancia. L'italiano è materia di studio in quasi tutte le università svizzere: Basilea, Berna, Friburgo, Ginevra, Losanna e Zurigo hanno in programma una licenza in lingua e cultura italiana. All'Università della Svizzera italiana di Lugano, gli studenti dei tre indirizzi di studio (architettura, economia e scienze della comunicazione) hanno la possibilità di frequentare corsi facoltativi di italiano.

La Confederazione, attraverso il Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica, sostiene anche le attività di ricerca sull'italiano e sul romancio in Svizzera. Nel quadro del programma nazionale di ricerca (PNR 56) «Lingue e diversità linguistica in Svizzera», 25 progetti e la loro realizzazione sono stati approvati dal Consiglio della ricerca del Fondo nazionale svizzero. I progetti vertono in particolar modo sugli argomenti seguenti: lingua, diritto e politica, lingua e formazione scolastica, competenze linguistiche, lingua e identità nonché lingua ed economia. I progetti, sostenuti dalla Confederazione con un importo totale di 8 milioni di franchi svizzeri, saranno conclusi entro la fine del 2008. La Confederazione versa anche un contributo alla Società per la Ricerca sulla Cultura Grigione, che si occupa di cultura linguistica nei Grigioni in diversi progetti. Attualmente, è in fase di realizzazione un progetto intitolato *Il funzionament da la trilinguitad en il chantun Grischn/ Il funzionamento del trilinguismo nel Cantone dei Grigioni/Das Funktionieren der Dreisprachigkeit im Kanton Graubünden (durata del progetto: 2001–2004/2005)*.

#### **Art. 7 cpv. 1 lett. i**

La promozione di «scambi transnazionali» tra i Grigioni di lingua romancia, le Dolomiti e il Friuli è curata anzitutto dalla *Lia Rumantscha*. Per quanto concerne il settore scientifico, si svolgono regolarmente degli scambi in occasione di colloqui in romancio. Nel quadro della «Consulta»<sup>12</sup> tra l'Italia e le istanze dei Cantoni Grigioni e Ticino e della Confederazione vengono organizzati regolari scambi d'informazioni su questioni di politica culturale. Il contributo più cospicuo nell'ambito dello scambio interculturale viene fornito dalla Fondazione «Pro Helvetia».

---

<sup>12</sup> Commissione culturale consultiva italo-svizzera creata nel 1982 con Protocollo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo italiano per favorire gli scambi culturali tra i due Paesi nonché tra la Svizzera italiana e le regioni italiane limitrofe.

### **Art. 7 cpv. 2**

La Costituzione federale, nel Capitolo 1 sui diritti fondamentali e all'articolo 8 capoverso 2, vieta la discriminazione anche di tipo linguistico e garantisce la libertà di lingua (art. 18). Anche l'adozione di vari provvedimenti a favore del romancio e dell'italiano – non considerati discriminatori nei confronti delle lingue più diffuse in Svizzera – è sancita dalla Costituzione (art. 70 cpv. 5 Cost.). Per garantire un'adeguata rappresentanza delle comunità linguistiche a tutti i livelli gerarchici dell'Amministrazione federale, in presenza di qualifiche professionali equivalenti è lecita una «discriminazione positiva» a favore delle lingue minoritarie.

### **Art. 7 cpv. 3**

Il progetto di legge sulle lingue, attualmente dibattuto dal Parlamento, prevede un ventaglio di misure volte a promuovere la comprensione reciproca tra le varie comunità linguistiche. In questo anche i media elettronici svolgono un ruolo preminente. La Confederazione ha tenuto in debita considerazione questo obiettivo anche nell'ambito della revisione della legge federale sulla radiotelevisione.

La Società svizzera di radiotelevisione (SRG SSR idée suisse), in virtù della concessione rilasciata dalla Confederazione, è vincolata, quale emittente nazionale e linguistico-regionale, a produrre e trasmettere programmi radiotelevisivi nelle quattro lingue nazionali; inoltre, deve tenere conto della diversità culturale e linguistica della Svizzera (v. Parte I, punto 1.2).

### **Art. 7 cpv. 4**

A seconda delle competenze, una stretta collaborazione della Confederazione con le istanze cantonali e con le organizzazioni coinvolte è indispensabile. I meccanismi democratici, come la procedura di consultazione e la votazione popolare, garantiscono inoltre la debita considerazione delle esigenze e delle aspettative dei parlanti di lingue minoritarie nella politica linguistica svizzera.

### **Art. 7 cpv. 5**

In Svizzera lo yiddish è una lingua non territoriale. Stando alla Federazione svizzera delle comunità israelite (Introduzione, Punto 4), lo yiddish non ha mai avuto il ruolo di lingua minoritaria in Svizzera e non adempie di conseguenza i criteri d'autonomia sanciti dalla Carta.

La Confederazione riconosce e promuove il patrimonio culturale dei nomadi in Svizzera. Le questioni attinenti alla promozione dello jensch sono trattate esaurientemente ai punti 5.1 e 5.2 (Parte I).

\*\*\*

## ***2. Vogliate indicare gli altri provvedimenti previsti nel vostro Paese.***

### **2. Altri provvedimenti**

Dal 16 febbraio al 29 maggio 2005, il Museo nazionale svizzero di Zurigo ha ospitato una mostra temporanea intitolata «La dolce lingua» che ha saputo ripercorrere in modo significativo la presenza della lingua italiana nella storia, nell'arte e nella musica. La stessa mostra era già stata presentata dal 13 maggio al 30 settembre 2003 con il titolo «Dove il sì suona» alla Galleria degli Uffizi di Firenze. Questa esposizione, riproposta in un secondo tempo al Museo nazionale svizzero, testimonia dell'eccellente collaborazione, sia a livello statale che tra la Società Dante Alighieri e il Museo nazionale svizzero. Per quanto concerne la Svizzera, oltre al ruolo fondamentale svolto dal Cantone Ticino quale promotore dell'iniziativa e mediatore nei confronti dei servizi competenti in Italia, va anche segnalato l'impegno considerevole del Cantone Grigioni al riguardo. La mostra, completata da numerosi elementi inerenti alla storia della lingua e cultura italiane in un contesto svizzero nonché da un ricco programma collaterale riguardante aspetti linguistico-politici, letterari e culturali, ha contribuito in

modo decisivo alla sensibilizzazione della popolazione, in particolar modo della comunità germanofona, in merito alla valenza della lingua e cultura italiane. La mostra ha attirato un consistente numero di visitatrici e visitatori (più di 25 000 persone, di cui 7500 allieve e allievi).

## PARTE III

### I Rapporto del Cantone Grigioni sull'applicazione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie

#### 1. Informazioni generali

##### 1.1 *Entrata in vigore della nuova Costituzione cantonale*

Mediante votazione popolare il 18 maggio 2003 gli aventi diritto di voto grigionesi hanno approvato la nuova Costituzione cantonale che, dopo essere stata totalmente revisionata, è entrata in vigore il 1° gennaio 2004. Il nuovo articolo sulle lingue recita:

«Art. 3

<sup>1</sup> Il tedesco, il romancio e l'italiano sono le lingue cantonali e ufficiali equivalenti dei Grigioni.

<sup>2</sup> Il Cantone e i Comuni sostengono e prendono i provvedimenti necessari per la salvaguardia e l'incentivazione delle lingue romancia e italiana. Essi promuovono la comprensione e gli scambi fra le comunità linguistiche.

<sup>3</sup> I Comuni e i circoli determinano le loro lingue ufficiali e scolastiche nel quadro delle loro competenze e in cooperazione con il Cantone. Al riguardo essi prestano attenzione alla composizione linguistica tradizionale e hanno riguardo per le minoranze linguistiche autoctone.»

L'articolo 2 capoverso 4 stabilisce inoltre: «[Il Cantone Grigioni] promuove la comprensione e gli scambi tra le diverse parti del Paese e le comunità linguistiche della Svizzera.»

##### 1.2 *Il rumantsch grischun nelle scuole*

Da quando è stato pubblicato il secondo rapporto della Svizzera sull'applicazione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie si è avuta nelle scuole una nuova dinamica scaturita dall'introduzione del romancio standard «rumantsch grischun». A titolo informativo sono riportate qui di seguito le principali fasi evolutive di questa lingua ufficiale e scolastica:

1982 Nasce il rumantsch grischun

Su incarico della *Lia Rumantscha*, Heinrich Schmid, professore di romanistica all'Università di Zurigo, elabora la lingua standard romancia rumantsch grischun. Il progetto viene finanziato dal Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica. La base per il lavoro linguistico è costituita dai diversi idiomi e dialetti romanci, di cui si tiene conto secondo il principio della maggioranza.

1986 Il rumantsch grischun diventa lingua ufficiale della Confederazione

Il Consiglio federale emana direttive per le traduzioni della Confederazione in lingua romancia. In linea di principio viene utilizzato il rumantsch grischun.

1991 Come reagiscono le romance e i romanci?

Petizione contro l'uso del rumantsch grischun nelle pubblicazioni dell'Amministrazione federale e reazione dei fautori del rumantsch grischun. A livello cantonale l'interpellanza Morell tematizza la questione della codecisione della popolazione riguardo all'introduzione del rumantsch grischun.

1992 Il Governo grigione commissiona un'indagine scientifica

Quale reazione all'interpellanza Morell il Governo grigionese commissiona ad un istituto zurighese una ricerca scientifica sul grado di accettazione del rumantsch grischun. Vengono interpellate oltre mille persone di tutte le regioni romance.

1996 Il governo grigionese dice sì al rumantsch grischun

I risultati della ricerca scientifica vengono pubblicati sotto forma di libro. Sulla base di questi risultati il Governo prende una decisione di principio riguardo all'introduzione del rumantsch grischun: nei testi ufficiali destinati all'intera popolazione romancia viene utilizzato il rumantsch grischun. Il Governo incarica inoltre un gruppo di lavoro di elaborare un piano per l'avvicinamento al rumantsch grischun nella scuola.

1999 Primo avvicinamento al rumantsch grischun nella scuola

Il gruppo di lavoro presenta il rapporto conclusivo che contiene anche i risultati di un'inchiesta tra gli insegnanti romanci. Il rapporto descrive in quale forma debba avvenire il contatto con il rumantsch grischun a ogni livello scolastico: comprensione passiva nella scuola dell'obbligo, comprensione attiva al liceo. Il gruppo di lavoro propone inoltre che per motivi didattici venga insegnata a medio termine solo una versione scritta del romancio. Il Governo avvia primi passi concreti per l'introduzione del rumantsch grischun a scuola.

2001 Il rumantsch grischun diventa lingua ufficiale del Cantone

Il Popolo grigionese approva la revisione dell'articolo 23 della legge sull'esercizio dei diritti politici: anche la Collezione sistematica del diritto cantonale grigionese e la documentazione di voto vengono ora pubblicate in rumantsch grischun. In base a questi risultati il Governo grigionese introduce il rumantsch grischun quale lingua ufficiale per tutta la corrispondenza in romancio dell'Amministrazione cantonale.

2003 Decisione del Gran Consiglio sui mezzi didattici

Nella sessione di agosto il Gran Consiglio decide di pubblicare a partire dal 2005 tutti i nuovi testi didattici in romancio esclusivamente in rumantsch grischun. Il Parlamento incarica poi il Governo di fare elaborare un piano di massima per l'introduzione del rumantsch grischun a scuola.

2004 Il Governo presenta un piano di massima

Su incarico del Governo un gruppo di lavoro del Dipartimento dell'educazione, della cultura e della protezione dell'ambiente elabora una bozza di piano di massima. Questa bozza dà adito a un'ampia discussione, condotta in modo controverso. Il 21 dicembre 2004 il Governo approva il piano di massima e avvia la fase di attuazione.

2005 Primi Comuni pionieri

Con le votazioni dell'8 giugno 2005 i sei Comuni della Valle Monastero sono i primi a dichiararsi favorevoli all'introduzione del rumantsch grischun secondo la variante «pionieristica» del piano di massima. Inoltre entro metà maggio del 2006 i seguenti Comuni del Grigioni centrale e della Valle del Reno Anteriore hanno deciso di introdurre la variante «Pionier»: Lantsch/Lenz, Brienz/Brinzauls, Tiefencastel, Mon, Salouf, Riom-Parsonz, Savognin, Sur e Trin.

Piano di massima «Il rumantsch grischun a scuola» – sintesi della decisione del Governo del 21 dicembre 2004

A. Tre varianti di introduzione

L'essenza del piano di massima è costituito dalle tre varianti di introduzione («Pioniere», «Standard» e «Consolidamento»). Fino all'obiettivo di medio termine di un'introduzione capillare del rumantsch grischun, le tre varianti di introduzione non differiscono tra loro dal punto di vista contenutistico, bensì nei tempi. Esse concretizzano considerazioni di ordine pedagogico-didattico e consentono al contempo di adeguare la tempestività di introduzione alla particolare situazione linguistica dei singoli Comuni.

Ciascuna variante comprende le tre fasi «RG passivo», «RG attivo» e «Ulteriore assistenza pedagogica»:

- «RG passivo»: questa fase è considerata come il livello preliminare all'introduzione integrale del rumantsch grischun. Nelle singole varianti essa trova applicazione per periodi di tempo differenti (nella variante «Pioniere» per 2 anni, nella variante «Standard» per 4 anni e nella variante «Consolidamento» per 6 anni). L'obiettivo consiste, oltre che nell'insegnamento nell'idioma, in un primo confronto con il rumantsch grischun in forma passiva (comprensione) a tutti i livelli scolastici.

- «RG attivo»: introduzione e impiego del rumantsch grischun come lingua scritta. L'accento è posto sulle competenze attive nei campi dell'ascolto, della lettura e della scrittura del rumantsch grischun. Si parlano prevalentemente gli idiomi. Negli ambiti in cui il rumantsch grischun trova applicazione come lingua parlata, quest'ultima favorisce l'apprendimento del rumantsch grischun come lingua scritta (lettura ad alta voce, brevi relazioni, svolgimento di colloqui, attività formali, ecc.).

- «Ulteriore assistenza pedagogica»: questa fase ha lo scopo di completare le esperienze maturate con il rumantsch grischun con le necessarie misure pedagogico-didattiche. I dettagli relativi a questa fase saranno definiti nel corso dell'introduzione. Le scuole dell'infanzia saranno gestite di regola nella forma linguistica locale. Al momento del passaggio all'utilizzo attivo del rumantsch grischun nelle scuole professionali, nelle scuole medie superiori e negli altri istituti di formazione superiore (livello secondario 2 e settore terziario), saranno considerate le tabelle di marcia delle varianti di introduzione nel settore della scuola dell'obbligo.

Il momento della decisione per la variante «Pioniere» o «Standard» da parte dei Comuni non è limitato all'anno iniziale indicato per la rispettiva variante, ma può essere fissato anche negli anni successivi. Un esempio: la decisione a favore della variante «Pioniere» può essere presa, oltre che nel 2005/06, anche nel 2006/07, nel 2007/08 e così via. In tal modo si abbrevia tuttavia o viene addirittura del tutto a mancare la fase «RG passivo».

## B. Misure di accompagnamento

Sono previste diverse misure di accompagnamento relative al progetto che saranno di seguito brevemente illustrate.

- Standardizzazione della lingua: nel settore della standardizzazione della lingua sono già disponibili (banca dati elettronica/«Pledari Grond») o in corso di elaborazione (vocabolario scolastico, grammatica) alcune basi importanti. Soprattutto nel settore del lessico il rumantsch grischun mostra spesso un livello di standardizzazione superiore rispetto agli idiomi (terminologie differenziate, nuovi registri linguistici). Attualmente si stanno esaminando altre possibilità di standardizzazione nel settore della grammatica e della sintassi. Nella prima fase di progetto si dà la massima priorità alla prosecuzione di questi lavori. Al momento dell'introduzione attiva del rumantsch grischun saranno chiarite le questioni linguistiche più importanti.

- Formazione: nella formazione dei futuri insegnanti (nelle scuole medie e nell'Alta scuola pedagogica) vengono tenuti in considerazione gli scadenziari delle varianti d'introduzione nella scuola dell'obbligo. Nel corso di un periodo transitorio negli istituti di formazione si terrà conto anche degli idiomi.

- Mezzi didattici: il fabbisogno di mezzi didattici e la loro produzione si orientano in linea di principio alla variante di introduzione «Pioniere». Ciò significa che per l'anno scolastico 2007/2008 saranno disponibili i mezzi didattici per la prima classe, per l'anno scolastico 2008/2009 quelli per la seconda classe e così via. In una prima fase, questi dovranno essere resi disponibili in formato elettronico (CD-ROM, Internet) e valutati nella pratica. Ciò consentirà di apportare adeguamenti linguistici e didattico-metodologici in modo flessibile nonché di impiegare ed esaminare nuovi e moderni mezzi didattici. Fino alla decisione sul da farsi in merito alla competenza decisionale, i nuovi mezzi didattici realizzati in rumantsch grischun saranno obbligatori soltanto per i Comuni che decidono facoltativamente a favore di una delle due varianti di introduzione «Pioniere» o «Standard». Questo principio non cambia tuttavia la decisione del Gran Consiglio, in base alla quale dal 2005 i nuovi mezzi didattici romanci dovranno essere prodotti esclusivamente in rumantsch grischun.

- Aggiornamento professionale: in una prima fase verranno formati i quadri per la formazione degli insegnanti. L'aggiornamento professionale degli insegnanti avrà luogo in modo scaglionato secondo le tre varianti di introduzione. Esso comprenderà una parte linguistica e una parte didattica. Dopo la formazione di base sono previsti diversi corsi di approfondimento.
- Comunicazione: in una prima fase si tratta soprattutto di svolgere un'opera di sensibilizzazione. In questo contesto occorre comunicare il motivo fondamentale dell'introduzione della lingua standard rumantsch grischun. Si tratta di un provvedimento teso a preservare e a promuovere la lingua romancia con l'obiettivo di migliorare la produzione di testi in questa lingua sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo. Per quanto concerne i singoli passi decisionali e introduttivi, Comuni, insegnanti, genitori e altre parti coinvolte riceveranno a tempo debito tutte le informazioni necessarie.
- Supporto linguistico e didattico: l'introduzione del rumantsch grischun beneficia di un sostegno scientifico. L'insegnamento è soggetto a una continua analisi, vengono presentate proposte di adeguamento attuabili a breve termine e agli insegnanti viene offerto un supporto linguistico e didattico.
- Promozione delle varietà parlate: le forme parlate di romancio devono essere promosse tramite misure di accompagnamento mirate (integrazione linguistica di genitori e bambini, scuole dell'infanzia nel dialetto locale, speciali misure di didattica linguistica nell'insegnamento della scuola dell'obbligo e nella promozione linguistica terapeutica). Su questa base si può sviluppare il vero e proprio compito dell'insegnamento scolastico nella prima lingua: coltivare e ampliare il codice orale e trasmettere un codice scritto. Nell'insegnamento del romancio quale lingua seconda, a dipendenza della situazione linguistica dei Comuni si deve prevedere un accento differente nella promozione della varietà linguistica tradizionalmente parlata.
- Misure di accompagnamento extrascolastiche: parallelamente all'introduzione del rumantsch grischun a scuola deve essere promosso anche l'utilizzo extrascolastico della lingua standard. Oltre che nell'insegnamento il rumantsch grischun deve essere più presente anche nella quotidianità. A questo scopo vengono realizzati progetti mirati segnatamente nei settori media e cultura.

### C. Questioni giuridiche

Secondo il diritto vigente il Cantone è competente per la pubblicazione di testi didattici nel settore della scuola popolare, per la formazione e il perfezionamento professionale degli insegnanti nonché per gli esami di ammissione alle scuole medie. La questione se quale lingua scolastica a livello comunale debba essere utilizzato un idioma o il rumantsch grischun rientra invece nelle competenze dei Comuni. Questa situazione giuridica crea un dilemma che il Governo intende affrontare nel modo seguente:

- in base alla situazione giuridica attuale, nei prossimi dieci anni circa i passi d'introduzione devono avvenire esclusivamente dove è auspicato dai Comuni. Il periodo di circa dieci anni deriva dalla scadenza della più recente generazione di testi didattici di lingua nei singoli idiomi. In questo settore negli ultimi cinque anni sono state prodotte ampie nuove edizioni.
- Nel periodo 2008/2009 verrà effettuata una mediazione. L'obiettivo della procedura di mediazione è quello di rafforzare la comprensione reciproca tra tutti gli interessati e di trovare una soluzione di concordato.

### **1.3 Progetto di legge cantonale sulle lingue**

L'articolo 104 della nuova Costituzione cantonale dispone: «1. Se in base alla presente Costituzione cantonale vanno emanate nuove disposizioni di legge o va modificato il diritto vigente, ciò deve avvenire senza indugio. 2. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente Costituzione cantonale, il Governo sottopone al Gran Consiglio proposte per il necessario adeguamento della legislazione.»

Partendo da queste prerogative, il Dipartimento dell'educazione, della cultura e della protezione dell'ambiente dei Grigioni ha elaborato, su incarico del Governo, un progetto di legge cantonale sulle lingue. Il Governo lo ha approvato e messo in consultazione dal 14 giugno al

15 settembre 2005. Il dibattito del progetto di legge al Gran Consiglio è previsto per la sessione di ottobre del 2006.

Essenzialmente la legge disciplina i seguenti ambiti di attività:

- le lingue ufficiali cantonali, in particolare il loro uso da parte delle autorità cantonali e dei tribunali;
- le misure a salvaguardia e promozione delle lingue minoritarie romancio e italiano;
- la definizione delle lingue ufficiali e scolastiche nei Comuni e nei circoli nonché la collaborazione del Cantone con queste corporazioni al momento di stabilire le lingue ufficiali e scolastiche.

L'attuazione di questi obiettivi e principi si orienta ai seguenti aspetti e punti di vista:

- snellire il più possibile le regolamentazioni rinunciando nel limite del possibile alla ripetizione di prescrizioni del diritto superiore;
- redigere le singole disposizioni nel modo più conciso e comprensibile possibile;
- ottenere l'approvazione delle persone direttamente interessate orientando la legge il più possibile alla realtà giuridica odierna;
- considerare l'autonomia comunale attribuendo un Comune a una determinata regione linguistica partendo dalle circostanze odierne;
- rispettare il più possibile precedenti decisioni dei Comuni concernenti la definizione della lingua ufficiale e scolastica;
- applicare pragmaticamente il principio della territorialità ancorato nella Costituzione federale e cantonale in conformità alla posizione dominante dei Comuni e in considerazione della situazione linguistica odierna.

Le priorità del progetto di legge in sintesi

#### A. Lingue cantonali ufficiali e lingue giudiziarie

- La sezione «Lingue ufficiali cantonali» disciplina l'utilizzo delle tre lingue cantonali ufficiali tedesco, romancio e italiano da parte del Gran Consiglio, del Governo e dell'Amministrazione pubblica.
- In linea di principio, non si tratta in questo contesto di un nuovo ambito di regolamentazione, bensì dell'ancoraggio della prassi esistente già prima dell'entrata in vigore della nuova Costituzione cantonale. In virtù dell'articolo 3 capoverso 1 («Lingue cantonali e ufficiali equivalenti») il trilinguismo deve tuttavia trovare un'applicazione più completa e coerente.
- L'articolo 10 stabilisce in via innovativa che in occasione delle elezioni per i posti dell'Amministrazione cantonale occorre tenere in debito conto il trilinguismo del Cantone.
- Le affermazioni relative al rumantsch grischun nel progetto di legge si limitano all'uso delle lingue ufficiali del Cantone. In questo contesto il progetto non crea una nuova realtà, bensì riflette il risultato del referendum del 2001 concernente la revisione della legge sull'esercizio dei diritti politici. Nel campo delle lingue ufficiali e scolastiche dei Comuni il progetto non fa invece alcun riferimento al rumantsch grischun. Per quanto concerne l'introduzione del rumantsch grischun nella scuola, il piano di massima del Governo del dicembre 2004 costituisce tuttora – e indipendentemente dal progetto di una legge cantonale sulle lingue – la base di riferimento.
- Le disposizioni in materia di «lingue utilizzate per la procedura giudiziaria» tematizzano – nel rispetto del principio di territorialità – l'utilizzo delle tre lingue cantonali a tutti i livelli della giurisprudenza. La considerazione delle lingue di minoranza non è imposta per legge, bensì consentita a fronte di considerazioni pragmatiche. Con il consenso delle parti coinvolte sono inoltre ammesse delle deroghe ai principi stabiliti.

#### B. Promozione delle lingue minoritarie / Scambi fra le comunità linguistiche

- La promozione linguistica rientrava finora nell'ambito della legge cantonale sulla promozione della cultura. Ora, invece, questi due ambiti sono stati separati e la promozione linguistica viene integrata nella nuova legge sulle lingue.

- Sotto il profilo contenutistico valgono i principi tradizionali (ad esempio in materia di principio di sussidiarietà o di istituzioni aventi diritto al sostegno). Quale nuovo strumento presso le istituzioni che ricevono contributi ricorrenti trovano ora applicazione accordi di prestazione.
- Un nuovo ambito di regolamentazione è costituito dallo scambio fra le comunità linguistiche. Quest'ultimo non emerge soltanto dall'articolo 3 capoverso 2 (comunità linguistiche all'interno del Cantone), bensì anche dall'articolo 2 capoverso 4 della Costituzione cantonale (comunità linguistiche della Svizzera).

#### C. Lingue ufficiali e scolastiche dei Comuni e dei circoli

- Del tutto nuove sono invece le norme concernenti le lingue ufficiali e scolastiche dei Comuni.
- Secondo le disposizioni vincolanti della Costituzione federale, i Cantoni sono tenuti a osservare la tradizionale composizione linguistica delle regioni e a considerare le minoranze linguistiche autoctone.
- Per la prima volta il legislatore cantonale stabilirà dei criteri in base ai quali i Comuni saranno assegnati alle diverse regioni linguistiche. Tali criteri saranno fissati in base alla situazione esistente. Il punto di partenza è dunque costituito da una situazione giuridica stabilita dai Comuni stessi.
- I Comuni con più del 50 per cento di persone appartenenti a una minoranza linguistica cantonale autoctona sono considerati Comuni monolingue, quelli con una percentuale di persone compresa tra il 10 e il 50 per cento di appartenenti a una minoranza linguistica cantonale autoctona sono considerati Comuni bilingue. Questa assegnazione corrisponde in larga misura all'attuale realtà giuridica. Ora e in futuro, per stabilire la quota percentuale di una lingua ufficiale cantonale ci si baserà sui risultati dell'ultimo Censimento federale della popolazione.
- Se la quota di persone appartenenti alla minoranza linguistica scende al di sotto del 10 per cento (secondo il Censimento federale), trova applicazione la procedura sul cambiamento della lingua ufficiale e scolastica.
- Questo provvedimento (cambiamento della lingua ufficiale e scolastica) esige una decisione chiara, presa dalla popolazione secondo criteri democratici. Per tenere adeguatamente conto degli interessi delle minoranze linguistiche, il cambiamento della lingua ufficiale e scolastica deve essere approvato da due terzi dei votanti.

### **1.4 *Richiesta di aumento degli aiuti finanziari della Confederazione e del Cantone***

Nel corso del 2004 l'Agentura da Novitads Rumantscha, la Lia Rumantscha e la Pro Grigioni Italiano hanno presentato al Cantone richieste di aumento degli aiuti finanziari della Confederazione e del Cantone. Il Cantone ha fatto valere anche un maggiore fabbisogno finanziario legato all'introduzione della lingua standard rumantsch grischun e ha inviato le quattro richieste alla Confederazione. Le trattative condotte finora non hanno portato al successo sperato. Il 12 settembre 2005 si è svolto un dibattito ai massimi vertici politici tra il Cantone Grigioni, le organizzazioni coinvolte e la Confederazione.

### **1.5 *Applicazione delle raccomandazioni del Comitato dei Ministri***

In vista della stesura del terzo rapporto della Svizzera sulla Carta europea delle lingue regionali e minoritarie, il Cantone Grigioni ha consultato la Lia Rumantscha, la Pro Grigioni Italiano e l'Agentura da Novitads Rumantscha. Inoltre ha raccolto le dovute informazioni all'interno dell'Amministrazione cantonale, segnatamente presso il Dipartimento dell'educazione, il Dipartimento di giustizia e la Cancelleria di Stato. Ha poi allacciato contatti con i responsabili nelle regioni (tribunali distrettuali, corporazioni comunali, singoli Comuni). Una volta pubblicati, i rapporti della Svizzera e i pareri del Consiglio d'Europa saranno resi noti al grande pubblico mediante comunicati stampa.

Raccomandazione n. 1 del Comitato dei Ministri

Analogamente all'articolo sulle lingue a livello federale, lo scambio tra comunità linguistiche è contemplato anche dalla nuova Costituzione cantonale, sia all'articolo 2 capoverso 4 (comprensione e scambi tra le diverse parti del Paese e le comunità linguistiche della Svizzera) sia all'articolo 3 capoverso 2 (comprensione e scambi fra le regioni e le comunità linguistiche del Cantone). Nell'ambito del processo legislativo «Lingue nazionali e ufficiali», attualmente in corso, si tratta tra l'altro di ancorare questo settore a livello legislativo. Le norme al riguardo contenute nel progetto di legge cantonale sulle lingue sono le seguenti:

«Art. 16

<sup>1</sup> Il Cantone e i Comuni promuovono gli scambi di scolari, classi e insegnanti fra le comunità linguistiche.

<sup>2</sup> A questo scopo esso può versare sussidi a organizzazioni di scambio.

Allo stato attuale vengono sostenuti vari progetti in questo settore (tra cui una dispensa didattica in tedesco, francese, italiano e inglese sulla situazione del romancio; il progetto di scambio tra allievi «zemä – ensemble – insieme – ensemen»; laboratori sul trilinguismo cantonale nel quadro delle festività a commemorazione del bicentenario del Cantone Grigioni; il progetto «Funzionamento del trilinguismo» della Società di Ricerca sulla Cultura Grigione).

Raccomandazione n. 2 del Comitato dei Ministri

Presso il Dipartimento cantonale di giustizia è in corso il progetto «Riforma della giustizia 2». Questo progetto tiene conto anche dei cambiamenti legati alla nuova Costituzione cantonale. Entro la fine del 2006 – questo il mandato della nuova Costituzione – il Governo è tenuto a presentare al Gran Consiglio delle proposte per i necessari adeguamenti legislativi. La «Riforma della giustizia 2» dovrebbe tuttavia concludersi presumibilmente molto prima. Nell'ambito dell'implementazione di questo progetto sarà offerta l'opportunità di integrare le misure proposte dal comitato di esperti (corsi di terminologia per giudici e giuristi; traduzione di progetti di legge/certificati/testi di legge).

Raccomandazione n. 3 del Comitato dei Ministri

Anche in quest'ambito si terrà conto della nuova Costituzione cantonale in fase di attuazione. Una prima misura è già stata avviata: nel Programma governativo 2005–2008 il Governo ha accolto una priorità di sviluppo «salvaguardia e promozione delle tre lingue cantonali». Nel concreto, i dipartimenti e gli uffici cantonali dovranno utilizzare in modo più coerente la rispettiva lingua nazionale nei loro contatti con la popolazione di lingua romancia e italiana. Soprattutto nell'ambito dei testi pubblicati su Internet si attendono stimoli per la popolazione a utilizzare più attivamente la lingua romancia nei contatti con l'Amministrazione cantonale.

Raccomandazione n. 4 del Comitato dei Ministri

Il rilascio di concessioni alle emittenti radiofoniche e televisive pubbliche e private sono compiti della Confederazione. Si rinuncia pertanto a considerazioni che esulano dal contenuto del secondo rapporto del Cantone Grigioni. Nel complesso possiamo tuttavia dichiararci d'accordo con le osservazioni fatte dal Comitato d'esperti in merito alla questione.

\*\*\*

## **2. Misure volte a promuovere il romancio in virtù delle disposizioni contenute nella Carta**

### **2.1 Articolo 8: Insegnamento**

a. Disposizioni applicabili

cpv. 1 lett. a iv, b i, c iii, d iii, e ii, f iii, g, h, i

## b. Misure applicate

cpv. 1 lett. a iv: istruzione prescolastica

Nessun cambiamento essenziale rispetto al secondo rapporto.

lett. b i: insegnamento elementare

In seguito al secondo rapporto, diversi Comuni dell'area di confine linguistico hanno introdotto scuole bilingue.

Per quanto concerne il rumantsch grischun nella scuola v. quanto esposto al punto 1.2.

Nel campo della formazione degli insegnanti la nuova Scuola universitaria professionale di pedagogia del Cantone ha sostituito le strutture esistenti.

Nell'aprile 2004 il Partito liberale radicale grigionese ha richiesto in un mandato di frazione l'introduzione dell'inglese quale lingua straniera precoce. Il Governo ha chiesto di respingere il mandato, ma è stato sconfitto a maggioranza di voti nella votazione finale in Parlamento. Un gruppo di lavoro del Dipartimento dell'educazione, della cultura e della protezione dell'ambiente sta attualmente esaminando le possibilità e le conseguenze di un insegnamento precoce dell'inglese sullo sfondo dell'insegnamento di una seconda lingua attualmente esistente nel Cantone. Non sono tuttavia ancora noti i risultati al riguardo.

lett. c iii: insegnamento secondario

All'inizio dell'anno scolastico 2002/03 a livello di scuole medie superiori è entrato in vigore il nuovo piano linguistico (seconda lingua cantonale e inglese). Esso rappresenta la continuazione dell'insegnamento della seconda lingua nella scuola elementare.

Per quanto concerne la formazione degli insegnanti della scuola secondaria, nell'ambito dell'introduzione del rumantsch grischun è prevista anche una maggiore coordinazione e armonizzazione.

lett. d iii: formazione professionale

Informazioni supplementari richieste dal comitato di esperti in merito alla considerazione della lingua retoromancia nelle scuole professionali (§ 70):

### **Scuola di arti e mestieri di Coira**

Prima del modello di splitting (formazione generale a Ilanz, insegnamento specialistico a Coira), il romancio era proposto come materia facoltativa, peraltro con scarso successo. Con il lancio del nuovo modello questa offerta è stata definitivamente abbandonata. Oggi non esistono motivi organizzativi o di orario che impediscano una partecipazione al modello di splitting.

### **Scola professionala Surselva – Scuola professionale Surselva**

Il modello di splitting è utilizzato assiduamente e con successo. Un terzo dell'insegnamento di cultura generale, ossia una lezione a settimana, è impartito in lingua romancia. Anche una parte degli esami finali è svolta in romancio. Lungo l'intero periodo di apprendistato triennale, dal 2002 si osserva un aumento degli apprendisti che utilizzano il modello di splitting (2002: 38; 2003: 48; 2004: 61 apprendisti). Ai fini dell'assegnazione sono determinanti la madrelingua romancia nonché i luoghi di formazione e di domicilio degli apprendisti. Se entrambe le località si trovano nell'area di lingua romancia, la sede per l'insegnamento scolastico di cultura generale è Ilanz.

### **Scola mercantila Surselva – Scuola commerciale Surselva**

*Scuola media commerciale*

Il primo anno vengono impartite in romancio tre lezioni, il secondo e il terzo anno rispettivamente due lezioni. Gli esami finali scritti e orali si svolgono in romancio. Ai fini del voto finale il romancio è considerato al 50 per cento come madrelingua.

*Formazione commerciale*

Viene impartita in romancio una lezione sia nel profilo E (ampliato) che nel profilo M (maturità professionale). È previsto un esame scritto e orale. Ai fini del voto finale il romancio è considerato al 50 per cento come madrelingua.

#### *Vendita*

In questa sezione s'insegna una lezione di romancio a settimana.

#### **Scuola industriela Samedan – Scuola di arti e mestieri Samedan**

Nell'insegnamento di cultura generale e in quello professionale le lezioni sono spesso impartite in tre lingue (tedesco, romancio e italiano).

Nell'insegnamento di cultura generale gli apprendisti possono redigere tutti i lavori scritti (p.es. corrispondenza, temi, esercizi linguistici) e tenere tutte le relazioni in romancio. Lo stesso vale per gli esami finali scritti.

In presenza di un numero sufficiente di interessati e se realizzabile sotto il profilo organizzativo, nel corso dei primi due anni di apprendistato un argomento sarà insegnato (ogni volta per sette settimane) esclusivamente in romancio.

L'utilizzo orale e scritto del romancio da parte degli apprendisti è facoltativo. Per ragioni organizzative non è possibile proporre lezioni esclusivamente in romancio.

L'offerta è ampiamente sfruttata e il piano descritto per l'integrazione del romancio nell'insegnamento ha riscosso grande successo.

lett. e ii: università

Nessun cambiamento essenziale rispetto al secondo rapporto.

lett. f iii: formazione degli adulti

Nessun cambiamento essenziale rispetto al secondo rapporto.

lett. g: insegnamento di storia e cultura della lingua regionale o minoritaria

Negli anni passati sono uscite due importanti opere standard dedicate alla lingua e alla cultura romancia: la pubblicazione «Istoria Grischuna», una storia dei Grigioni scritta in analogia al «Handbuch der Bündner Geschichte», ma il cui accento è posto sugli aspetti di lingua e cultura retoromancia. Quale pendant retoromancio al «Dizionario storico della Svizzera» è stato inoltre reso accessibile online il primo articolo del «Lexicon Istoric Retic».

lett. h: formazione degli insegnanti

Per la formazione dei docenti v. le esposizioni relative agli ambiti scolastici corrispondenti.

lett. i:

Nessun cambiamento essenziale rispetto al secondo rapporto.

Il progetto di legge cantonale sulle lingue contiene le seguenti disposizioni in merito all'ambito scolastico:

«Art. 20

<sup>1</sup> I Comuni stabiliscono nello statuto comunale la lingua scolastica di insegnamento nella scuola popolare.

<sup>2</sup> La classificazione dei Comuni in Comuni monolingue e bilingue avviene analogamente alle disposizioni sulle lingue ufficiali.

<sup>3</sup> Nell'interesse della salvaguardia di una lingua minoritaria cantonale il Governo può, su richiesta del Comune, autorizzare eccezioni nella scelta della lingua scolastica.

<sup>4</sup> In caso di unione di Comuni monolingue e bilingue si deve tener adeguatamente conto nell'insegnamento della lingua originaria delle minoranze.

#### Art. 21

<sup>1</sup> Nei Comuni monolingue l'insegnamento della prima lingua avviene nella lingua ufficiale del Comune. Essi provvedono affinché la prima lingua venga particolarmente curata a tutti i livelli scolastici.

<sup>2</sup> La determinazione della lingua seconda avviene sulla base dei principi della legge scolastica cantonale.

#### Art. 22

<sup>1</sup> Nei Comuni bilingue con una quota di almeno il 20 per cento di persone appartenenti ad una minoranza linguistica autoctona l'insegnamento della prima lingua avviene nella lingua della minoranza.

<sup>2</sup> Nei Comuni bilingue con una quota inferiore al 20 per cento di persone appartenenti ad una minoranza linguistica autoctona il Governo può, su richiesta del Comune, autorizzare la conduzione di una scuola popolare bilingue.

<sup>3</sup> Nei Comuni con una quota compresa tra il cinque e il dieci per cento di persone appartenenti ad una minoranza linguistica autoctona, nella scuola dell'obbligo devono essere offerti il romancio o l'italiano quali materie obbligatorie.

#### Art. 23

Nei Comuni monolingue con lingua ufficiale romancia o italiana, nonché nei Comuni bilingue nei quali il romancio o l'italiano sono la lingua della minoranza autoctona, i Comuni creano per le persone alloglotte offerte volte all'apprendimento e al miglioramento della competenza linguistica nelle lingue tradizionali.

#### Art. 24

<sup>1</sup> Il cambiamento delle lingue ufficiali e scolastiche comunali è soggetto nel Comune a votazione popolare. Al riguardo occorre tenere conto delle direttive e delle prescrizioni del diritto di rango superiore.

<sup>2</sup> Un cambiamento della lingua ufficiale e scolastica comunale è considerato accettato se due terzi dei votanti, dedotti i suffragi in bianco e nulli, approvano il cambiamento.

<sup>3</sup> Decisioni su modifiche della lingua ufficiale e scolastica comunale necessitano dell'approvazione del Governo ed entrano in vigore con il decreto di approvazione.

<sup>4</sup> Il Governo concede l'approvazione se sono state rispettate le direttive del diritto di rango superiore, in particolare lo svolgimento regolare della votazione popolare.»

## **2.2 Articolo 9: Giustizia**

### a. Disposizioni applicabili

cpv. 1 lett. a ii, a iii, b ii, b iii, c ii, cpv. 2 lett. a, cpv. 3

### b. Misure applicate

cpv. 1 lett. a ii und iii: procedure penali

lett. b ii e iii: procedure di diritto civile

lett. c ii: comparizione davanti a tribunali per questioni amministrative

V. quanto esposto sopra in relazione alla raccomandazione n. 2 del Comitato dei ministri nonché più sotto le esposizioni relative alla sezione «Lingua giudiziaria» nel progetto di legge sulle lingue.

cpv. 2 lett. a: validità di atti giuridici

Presenza di posizione in merito alla raccomandazione § 83 del Rapporto d'esperti:

per vari motivi la traduzione del Codice diplomatico grigionese in rumantsch grischun, già menzionata nel secondo rapporto, ha subito un certo ritardo: da un lato, in questo campo sono stati lanciati progetti di legge di vasta portata («Riforma della giustizia 2», v. in proposito quanto esposto più sopra in relazione alla raccomandazione n. 2 del Comitato dei ministri

nonché la legge sulle lingue). Dall'altro, motivi di personale faranno probabilmente slittare l'avvio del progetto al 2005/2006.

V. inoltre più sotto quanto esposto riguardo alla sezione «Lingua giudiziaria» del progetto di legge sulle lingue.

### cpv. 3: testi legislativi

Presa di posizione in merito alla Raccomandazione § 86 del Comitato d'esperti: dall'introduzione del rumantsch grischun quale lingua ufficiale del Cantone nel 2001 (v. quanto esposto nel secondo rapporto), l'intera collezione delle leggi grigionesi viene tradotta in rumantsch grischun. Il progetto dovrebbe essere portato a termine nel corso del 2006. Oltre alla versione stampata, l'intera raccolta legislativa sarà resa accessibile – analogamente alle versioni tedesca e italiana – anche in forma digitale tramite il sito del Cantone.

Il progetto di legge cantonale sulle lingue contiene le seguenti disposizioni in merito alla «lingua giudiziaria»:

#### «Art. 6

<sup>1</sup> Il presidente del tribunale stabilisce sulla base della presente legge in quale lingua ufficiale si svolge la procedura giudiziaria.

<sup>2</sup> Nei dibattimenti i membri dei tribunali si esprimono nella lingua ufficiale di loro scelta.

<sup>3</sup> Le sentenze, le risoluzioni e le decisioni vengono redatte nella lingua ufficiale in cui si svolge la procedura giudiziaria.

<sup>4</sup> Qualora una parte conosca soltanto un'altra lingua ufficiale, il presidente del tribunale ordina su domanda una traduzione gratuita del dibattimento rispettivamente della sentenza.

<sup>5</sup> Una deroga alle disposizioni della presente legge è ammessa con il consenso delle parti.

#### Art. 7

<sup>1</sup> Nelle loro memorie e istanze destinate ai Tribunali cantonali le parti possono usare una lingua ufficiale cantonale.

<sup>2</sup> Nelle procedure civili e penali di prima istanza il dibattimento principale si tiene di regola nella lingua ufficiale parlata dalla parte convenuta rispettivamente dall'imputato. Le procedure di impugnazione si svolgono di regola nella lingua ufficiale della decisione impugnata.

<sup>3</sup> Nelle procedure giudiziarie di diritto pubblico la lingua della procedura si conforma alla lingua ufficiale della decisione impugnata rispettivamente della parte convenuta.

#### Art. 8

<sup>1</sup> I distretti composti da circoli monolingue con medesima lingua ufficiale sono considerati distretti monolingue. La lingua ufficiale di un distretto monolingue corrisponde a quella dei circoli.

<sup>2</sup> Memorie e istanze sono redatte e i dibattimenti sono tenuti nella lingua ufficiale.

#### Art. 9

<sup>1</sup> I distretti composti da circoli monolingue con lingue ufficiali diverse rispettivamente circoli plurilingue sono considerati distretti plurilingue. Le lingue ufficiali di un distretto plurilingue sono tutte le lingue ufficiali dei circoli.

<sup>2</sup> Nelle loro memorie e istanze le parti possono usare una lingua ufficiale del distretto.

<sup>3</sup> Il dibattimento principale si tiene di regola nella lingua ufficiale parlata dalla parte convenuta rispettivamente dall'imputato.

#### Art. 10

A parità di qualifiche, per l'occupazione di posti presso l'Amministrazione cantonale deve di regola essere data la preferenza ai candidati che dispongono di conoscenze in due o eventualmente in tre lingue ufficiali.»

## **2.3 Articolo 10: Autorità amministrative e servizi pubblici**

### a. Disposizioni applicabili

cpv. 1 lett. a i, b, c, cpv. 2 lett. a, f, g, cpv. 3 lett. b, cpv. 4 lett. a, c, cpv. 5

### b. Misure applicate

cpv. 1 lett. a i: autorità cantonali

Presenza di posizione in merito alla raccomandazione § 93 del Rapporto d'esperti:

v. quanto esposto più indietro in merito alla sezione «Lingue ufficiali» del progetto di legge sulle lingue.

Presenza di posizione in merito alla raccomandazione § 108 del Rapporto d'esperti:

v. quanto esposto più avanti in merito alla sezione «Lingue ufficiali» del progetto di legge sulle lingue.

lett. b und c: moduli e testi amministrativi

Presenza di posizione in merito alla raccomandazione § 96 del Rapporto d'esperti:

v. quanto esposto più sopra in merito alla raccomandazione § 3 del Comitato dei ministri nonché più avanti le esposizioni relative alla sezione «Lingue ufficiali» del progetto di legge sulle lingue.

Cpv. 2 lett. a, f: uso delle lingue regionali o minoritarie nel quadro dell'amministrazione regionale o locale

Informazioni supplementari richieste dal comitato d'esperti in merito al compito delle corporazioni regionali (§ 114): le corporazioni regionali sono aggregazioni di Comuni create per assolvere a compiti regionali (v. art. 69 Cost. cant.). Esse svolgono i compiti loro assegnati dai Comuni. Un mandato in ambito linguistico costituisce l'eccezione. Un simile mandato non è stato conferito né in Surselva, né nell'area dei Grigioni centrali; la Pro Engiadina Bassa dispone invece di un mandato in quest'ambito.

Presenza di posizione in merito alla raccomandazione § 105 (nonché alla raccomandazione § 109) del Rapporto d'esperti:

v. più avanti le esposizioni relative alla sezione «Lingue ufficiali» del progetto di legge sulle lingue.

lett. g: nomi di luoghi

Nessun cambiamento essenziale rispetto al secondo rapporto.

cpv. 3 lett. b: presentazione del servizio

V. più avanti le esposizioni relative alla sezione «Lingue ufficiali» del progetto di legge sulle lingue.

cpv. 4 lett. a: servizio linguistico

Nessun cambiamento essenziale rispetto al secondo rapporto.

lett. c: conoscenza di una lingua regionale o minoritaria

V. più avanti le esposizioni relative alla sezione «Lingue ufficiali» del progetto di legge sulle lingue.

cpv. 5: nomi di famiglia

Nessun cambiamento essenziale rispetto al secondo rapporto.

Il progetto di legge cantonale sulle lingue contiene le seguenti disposizioni in merito alle «lingue ufficiali»:

## «Lingue ufficiali cantonali

### Art. 3

<sup>1</sup> Le lingue ufficiali del Cantone trovano applicazione nella legislazione, nell'applicazione del diritto e nella giurisprudenza.

<sup>2</sup> I cittadini possono rivolgersi alle autorità cantonali in una lingua ufficiale di loro scelta.

<sup>3</sup> Nei rapporti scritti, le autorità ed i Tribunali cantonali usano le lingue ufficiali nelle loro forme standard.

<sup>4</sup> La forma standard del romancio usata dalle autorità cantonali è il rumantsch grischun. I cittadini di lingua romancia possono rivolgersi al Cantone negli idiomi o in rumantsch grischun.

### Art. 4

<sup>1</sup> Nelle deliberazioni in Gran Consiglio e nelle sue commissioni ogni membro si esprime nella lingua ufficiale di sua scelta.

<sup>2</sup> Ogni membro del Gran Consiglio può richiedere la traduzione delle proposte in una lingua ufficiale che conosce.

<sup>3</sup> I testi ufficiali da pubblicare nella Collezione sistematica del diritto cantonale grigionese devono venire tradotti in tutte le lingue ufficiali per la trattazione in Gran Consiglio e nelle sue commissioni.

### Art. 5

<sup>1</sup> I membri del Governo lavorano nella lingua ufficiale di loro scelta.

<sup>2</sup> Il Governo regola in un'ordinanza speciale la traduzione in lingua romancia e italiana di testi ufficiali, avvisi, documenti, corrispondenza e di insegne di edifici pubblici.

<sup>3</sup> Il Cantone promuove le conoscenze del suo personale nelle lingue ufficiali cantonali.

## Lingue ufficiali dei Comuni e dei circoli

### Art. 17

<sup>1</sup> I Comuni stabiliscono le loro lingue ufficiali nello statuto comunale.

<sup>2</sup> I Comuni con una quota di almeno il 50 per cento di persone appartenenti ad una minoranza linguistica cantonale autoctona sono considerati Comuni monolingue. In questi Comuni la lingua delle persone appartenenti alla minoranza linguistica cantonale è la lingua ufficiale del Comune.

<sup>3</sup> I Comuni con una quota compresa tra il 10 e il 50 per cento di persone appartenenti ad una minoranza linguistica cantonale autoctona sono considerati Comuni bilingue.

<sup>4</sup> Per stabilire la quota percentuale di una lingua ufficiale cantonale ci si basa sui risultati dell'ultimo Censimento federale della popolazione.

### Art. 18

<sup>1</sup> Nei limiti delle loro competenze i Comuni monolingue sono tenuti ad usare la propria lingua ufficiale, in particolare nell'assemblea comunale, nelle votazioni comunali, nelle comunicazioni e pubblicazioni del Comune, nei rapporti ufficiali con la popolazione e per le insegne di uffici. In caso di insegne private destinate al pubblico deve essere adeguatamente considerata la lingua ufficiale.

<sup>2</sup> Nei Comuni bilingue devono essere usate adeguatamente entrambe le lingue ufficiali.

<sup>3</sup> Le corporazioni comunali, nonché le organizzazioni e le istituzioni regionali tengono adeguatamente conto della situazione linguistica dei singoli Comuni.

<sup>4</sup> I Comuni disciplinano i dettagli sul campo d'applicazione delle loro lingue ufficiali in cooperazione con i servizi competenti del Cantone.

### Art. 19

<sup>1</sup> I circoli composti da Comuni monolingue con medesima lingua ufficiale sono considerati circoli monolingue. In questi circoli la lingua ufficiale è la lingua ufficiale dei Comuni associati.

<sup>2</sup> I circoli composti da Comuni con lingue ufficiali diverse rispettivamente Comuni plurilingue sono considerati circoli plurilingue. Le lingue ufficiali di questi circoli sono tutte le lingue ufficiali dei Comuni che formano il relativo circolo.

<sup>3</sup> Per procedure civili e penali dinanzi al presidente di circolo trovano applicazione per analogia le disposizioni sui tribunali distrettuali.

<sup>4</sup> I circoli disciplinano i dettagli sul campo d'applicazione delle loro lingue ufficiali in cooperazione con i servizi competenti del Cantone.»

## **2.4 Articolo 11: Media**

a. Disposizioni applicabili

cpv. 1 lett. a iii, b i, c ii, e i, f i, cpv. 3

b. Misure applicate

cpv. 1 lett. a iii: trasmissioni nelle lingue regionali o minoritarie

Presenza di posizione in merito alle raccomandazioni § 124 e § 128 del Rapporto d'esperti:  
v. più indietro le esposizioni relative alla raccomandazione § 4 del Comitato dei ministri.

lett. b i e lett. c ii: emittente radiofonica e canale televisivo nelle lingue regionali o minoritarie *Radio e Televisiun Rumantscha* si trasferiranno all'inizio del 2006 nel centro di nuova costruzione destinato ai media a Coira. Dopo questa aggregazione locale e l'aggiornamento tecnico dell'infrastruttura è prevista una progressiva estensione degli orari di trasmissione.

lett. e i e f i: mezzi di stampa

In merito ai mezzi di stampa il progetto di legge sulle lingue prevede quanto segue:

«Art. 12

<sup>1</sup> Il Cantone può versare sussidi cantonali annuali per la salvaguardia e la promozione dei media di lingua romancia:

a) ad un'agenzia d'informazione romancia;

b) quale indennizzo per importanti prestazioni a salvaguardia della lingua da parte di giornali e riviste di lingua romancia, nella misura in cui queste prestazioni non possano essere fornite a copertura delle spese.

<sup>2</sup> La concessione di sussidi viene fatta dipendere dal rispetto di accordi di prestazione stipulati tra il Cantone e le istituzioni aventi diritto a sussidi.

<sup>3</sup> Gli accordi di prestazione, il preventivo, il rapporto annuale e il conto annuale devono essere sottoposti al Governo per approvazione.»

cpv. 3:

Informazioni supplementari richieste dal comitato d'esperti in merito alla considerazione della popolazione romancia sul piano della libertà e della varietà dei media (§ 132):

v. esposizioni nella Parte I, punto 1.2 e punto 5.

## **2.5 Articolo 12: Attività e infrastrutture culturali**

a. Disposizioni applicabili

cpv. 1 lett. a, b, c, e, f, g, h, cpv. 2, cpv. 3

b. Misure applicate

Nessun cambiamento essenziale rispetto al secondo rapporto.

Le disposizioni in merito a questo ambito nel progetto di legge cantonale sulle lingue corrispondono prevalentemente alle disposizioni già contenute nella legge cantonale sulla promozione della cultura:

Art. 11

<sup>1</sup> Il Cantone versa sussidi annuali alle istituzioni che svolgono compiti sovraregionali volti alla salvaguardia e alla promozione della lingua romancia e italiana.

<sup>2</sup> La concessione di sussidi viene fatta dipendere dal rispetto di accordi di prestazione stipulati tra il Cantone e le istituzioni aventi diritto a sussidi.

<sup>3</sup> Gli accordi di prestazione, il preventivo, il rapporto annuale e il conto annuale devono essere sottoposti al Governo per approvazione.

#### Art. 13

<sup>1</sup> Il Cantone può versare sussidi per:

a) misure e progetti di Comuni, istituzioni pubbliche e private, nonché di privati volti alla salvaguardia e alla promozione della lingua romancia e italiana, nonché del trilinguismo cantonale;

b) misure e progetti volti alla comprensione fra le comunità linguistiche cantonali;

c) l'elaborazione, la traduzione e la pubblicazione di lavori scientifici sul plurilinguismo, nonché sulla politica linguistica e della comprensione;

d) la traduzione di opere letterarie in lingua romancia;

e) corsi di lingua romancia o italiana volti all'integrazione delle persone alloglotte.

<sup>2</sup> I sussidi cantonali vengono fatti dipendere in particolare dalla qualità della misura, dalla sua importanza per la regione linguistica e dall'effetto di salvaguardia e promozione linguistica.

#### Art. 14

<sup>1</sup> I sussidi cantonali vengono fatti dipendere da prestazioni proprie adeguate dei Comuni, delle istituzioni pubbliche e private o di privati.

<sup>2</sup> Non vengono versati sussidi cantonali a progetti che perseguono principalmente scopi di lucro.

#### Art. 15

I Comuni adottano misure volte alla salvaguardia e alla promozione della lingua della loro minoranza linguistica autoctona.»

### **2.6    *Articolo 13: Vita economica e sociale***

a. Disposizioni applicabili

cpv. 1 lett. d, cpv. 2 lett. b

b. Misure applicate

Nessun cambiamento essenziale rispetto al secondo rapporto.

### **2.7    *Articolo 14: Scambi transfrontalieri***

a. Disposizioni applicabili

lett. a, b

b. Misure applicate

lett. a, b:

Informazioni supplementari richieste dal comitato d'esperti in merito agli scambi transfrontalieri tra romanci dei Grigioni e ladini in Sud Tirolo / Friuli (§ 134): negli ultimi anni i contatti si sono intensificati, in particolare con i ladini in Sud Tirolo. I gruppi di contatto, che si riuniscono più volte l'anno, sono composti da rappresentanze dei rispettivi parlamenti e uffici della cultura nonché delle rispettive istituzioni linguistiche e dei media. Sono già stati lanciati diversi progetti di scambio culturale. In un prossimo futuro è inoltre prevista la creazione di un sito comune. Un coinvolgimento della Regione Friuli nelle strutture esistenti sarà preso in esame in un momento successivo.

\*\*\*

### **3. Misure volte a promuovere l'italiano in virtù delle disposizioni contenute nella Carta**

Come per la lingua romancia, il progetto di legge cantonale sulle lingue descrive per principio anche per la lingua italiana i principali strumenti di promozione che dovranno trovare applicazione nel prossimo futuro. Riprendiamo di seguito quanto esposto al riguardo. Saranno inoltre esaminati le raccomandazioni e il fabbisogno di informazioni del comitato d'esperti.

#### **3.1 Articolo 8: Insegnamento**

a. Disposizioni applicabili

cpv. 1 lit a iv, b i, c ii, d iii, f iii, g, h, i

b. Misure applicate

Il progetto di legge cantonale sulle lingue contiene le seguenti disposizioni in merito all'ambito scolastico:

«Art. 20

<sup>1</sup> I Comuni stabiliscono nello statuto comunale la lingua scolastica di insegnamento nella scuola popolare.

<sup>2</sup> La classificazione dei Comuni in Comuni monolingue e bilingue avviene analogamente alle disposizioni sulle lingue ufficiali.

<sup>3</sup> Nell'interesse della salvaguardia di una lingua minoritaria cantonale il Governo può, su richiesta del Comune, autorizzare eccezioni nella scelta della lingua scolastica.

<sup>4</sup> In caso di unione di Comuni monolingue e bilingue si deve tener adeguatamente conto nell'insegnamento della lingua originaria delle minoranze.

Art. 21

<sup>1</sup> Nei Comuni monolingue l'insegnamento della prima lingua avviene nella lingua ufficiale del Comune. Essi provvedono affinché la prima lingua venga particolarmente curata a tutti i livelli scolastici.

<sup>2</sup> La determinazione della lingua seconda avviene sulla base dei principi della legge scolastica cantonale.

Art. 22

<sup>1</sup> Nei Comuni bilingue con una quota di almeno il 20 per cento di persone appartenenti ad una minoranza linguistica autoctona l'insegnamento della prima lingua avviene nella lingua della minoranza.

<sup>2</sup> Nei Comuni bilingue con una quota inferiore al 20 per cento di persone appartenenti ad una minoranza linguistica autoctona il Governo può, su richiesta del Comune, autorizzare la conduzione di una scuola popolare bilingue.

<sup>3</sup> Nei Comuni con una quota compresa tra il cinque e il dieci per cento di persone appartenenti ad una minoranza linguistica autoctona, nella scuola dell'obbligo devono essere offerti il romancio o l'italiano quali materie obbligatorie.

Art. 23

Nei Comuni monolingue con lingua ufficiale romancia o italiana, nonché nei Comuni bilingue nei quali il romancio o l'italiano sono la lingua della minoranza autoctona, i Comuni creano

per le persone alloglotte offerte volte all'apprendimento e al miglioramento della competenza linguistica nelle lingue tradizionali.

#### Art. 24

<sup>1</sup> Il cambiamento delle lingue ufficiali e scolastiche comunali è soggetto nel Comune a votazione popolare. Al riguardo occorre tenere conto delle direttive e delle prescrizioni del diritto di rango superiore.

<sup>2</sup> Un cambiamento della lingua ufficiale e scolastica comunale è considerato accettato se due terzi dei votanti, dedotti i suffragi in bianco e nulli, approvano il cambiamento.

<sup>3</sup> Decisioni su modifiche della lingua ufficiale e scolastica comunale necessitano dell'approvazione del Governo ed entrano in vigore con il decreto di approvazione.

<sup>4</sup> Il Governo concede l'approvazione se sono state rispettate le direttive del diritto di rango superiore, in particolare lo svolgimento regolare della votazione popolare.»

### **3.2 Articolo 9: Giustizia**

#### a. Disposizioni applicabili

cpv. 1 lett. a ii, a iii, b ii, b iii, c ii, cpv. 2 lett. a, cpv. 3

#### b. Misure applicate

Presenza di posizione in merito alla raccomandazione § 138 del Rapporto d'esperti:  
v. art. 9 del progetto di legge cantonale sulle lingue

Il progetto di legge cantonale sulle lingue contiene le seguenti disposizioni in merito alla «lingua giudiziaria»:

#### «Art. 6

<sup>1</sup> Il presidente del tribunale stabilisce sulla base della presente legge in quale lingua ufficiale si svolge la procedura giudiziaria.

<sup>2</sup> Nei dibattimenti i membri dei tribunali si esprimono nella lingua ufficiale di loro scelta.

<sup>3</sup> Le sentenze, le risoluzioni e le decisioni vengono redatte nella lingua ufficiale in cui si svolge la procedura giudiziaria.

<sup>4</sup> Qualora una parte conosca soltanto un'altra lingua ufficiale, il presidente del tribunale ordina su domanda una traduzione gratuita del dibattimento rispettivamente della sentenza.

<sup>5</sup> Una deroga alle disposizioni della presente legge è ammessa con il consenso delle parti.

#### Art. 7

<sup>1</sup> Nelle loro memorie e istanze destinate ai Tribunali cantonali le parti possono usare una lingua ufficiale cantonale.

<sup>2</sup> Nelle procedure civili e penali di prima istanza il dibattimento principale si tiene di regola nella lingua ufficiale parlata dalla parte convenuta rispettivamente dall'imputato. Le procedure di impugnazione si svolgono di regola nella lingua ufficiale della decisione impugnata.

<sup>3</sup> Nelle procedure giudiziarie di diritto pubblico la lingua della procedura si conforma alla lingua ufficiale della decisione impugnata rispettivamente della parte convenuta.

#### Art. 8

<sup>1</sup> I distretti composti da circoli monolingue con medesima lingua ufficiale sono considerati distretti monolingue. La lingua ufficiale di un distretto monolingue corrisponde a quella dei circoli.

<sup>2</sup> Memorie e istanze sono redatte e i dibattimenti sono tenuti nella lingua ufficiale.

#### Art. 9

<sup>1</sup> I distretti composti da circoli monolingue con lingue ufficiali diverse rispettivamente circoli plurilingue sono considerati distretti plurilingue. Le lingue ufficiali di un distretto plurilingue sono tutte le lingue ufficiali dei circoli.

<sup>2</sup> Nelle loro memorie e istanze le parti possono usare una lingua ufficiale del distretto.

<sup>3</sup> Il dibattimento principale si tiene di regola nella lingua ufficiale parlata dalla parte convenuta rispettivamente dall'imputato.

#### Art. 10

A parità di qualifiche, per l'occupazione di posti presso l'Amministrazione cantonale deve di regola essere data la preferenza ai candidati che dispongono di conoscenze in due o eventualmente in tre lingue ufficiali.»

### **3.3 Articolo 10: Autorità amministrative e servizi pubblici**

#### a. Disposizioni applicabili

cpv. 1 lett. a i, b, c, cpv. 2 lett. a, f, g, cpv. 3 lett. b, cpv. 4 lett. a, c, cpv. 5

#### b. Misure applicate

Presenza di posizione in merito alla raccomandazione § 150 del Rapporto d'esperti:

v. art. 4 del progetto di legge cantonale sulle lingue.

Informazioni supplementari richieste dal Comitato d'esperti in merito al compito delle corporazioni regionali (§ 152): le corporazioni regionali sono aggregazioni di Comuni create per assolvere a compiti regionali (v. Cost. cant. art. 69). Esse svolgono i compiti loro affidati dai Comuni. Nel Grigioni italiano non si conoscono mandati in ambito linguistico.

Il progetto di legge cantonale sulle lingue contiene le seguenti disposizioni in merito alle «lingue ufficiali»:

«Lingue ufficiali cantonali

#### Art. 3

<sup>1</sup> Le lingue ufficiali del Cantone trovano applicazione nella legislazione, nell'applicazione del diritto e nella giurisprudenza.

<sup>2</sup> I cittadini possono rivolgersi alle autorità cantonali in una lingua ufficiale di loro scelta.

<sup>3</sup> Nei rapporti scritti, le autorità ed i Tribunali cantonali usano le lingue ufficiali nelle loro forme standard.

<sup>4</sup> La forma standard del romancio usata dalle autorità cantonali è il rumantsch grischun. I cittadini di lingua romancia possono rivolgersi al Cantone negli idiomi o in rumantsch grischun.

#### Art. 4

<sup>1</sup> Nelle deliberazioni in Gran Consiglio e nelle sue commissioni ogni membro si esprime nella lingua ufficiale di sua scelta.

<sup>2</sup> Ogni membro del Gran Consiglio può richiedere la traduzione delle proposte in una lingua ufficiale che conosce.

<sup>3</sup> I testi ufficiali da pubblicare nella Collezione sistematica del diritto cantonale grigionese devono venire tradotti in tutte le lingue ufficiali per la trattazione in Gran Consiglio e nelle sue commissioni.

#### Art. 5

<sup>1</sup> I membri del Governo lavorano nella lingua ufficiale di loro scelta.

<sup>2</sup> Il Governo regola in un'ordinanza speciale la traduzione in lingua romancia e italiana di testi ufficiali, avvisi, documenti, corrispondenza e di insegne di edifici pubblici.

<sup>3</sup> Il Cantone promuove le conoscenze del suo personale nelle lingue ufficiali cantonali.

Lingue ufficiali dei Comuni e dei circoli

Art. 17

<sup>1</sup> I Comuni stabiliscono le loro lingue ufficiali nello statuto comunale.

<sup>2</sup> I Comuni con una quota di almeno il 50 per cento di persone appartenenti ad una minoranza linguistica cantonale autoctona sono considerati Comuni monolingue. In questi Comuni la lingua delle persone appartenenti alla minoranza linguistica cantonale è la lingua ufficiale del Comune.

<sup>3</sup> I Comuni con una quota compresa tra il 10 e il 50 per cento di persone appartenenti ad una minoranza linguistica cantonale autoctona sono considerati Comuni bilingue.

<sup>4</sup> Per stabilire la quota percentuale di una lingua ufficiale cantonale ci si basa sui risultati dell'ultimo Censimento federale della popolazione.

Art. 18

<sup>1</sup> Nei limiti delle loro competenze i Comuni monolingue sono tenuti ad usare la propria lingua ufficiale, in particolare nell'assemblea comunale, nelle votazioni comunali, nelle comunicazioni e pubblicazioni del Comune, nei rapporti ufficiali con la popolazione e per le insegne di uffici. In caso di insegne private destinate al pubblico deve essere adeguatamente considerata la lingua ufficiale.

<sup>2</sup> Nei Comuni bilingue devono essere usate adeguatamente entrambe le lingue ufficiali.

<sup>3</sup> Le corporazioni comunali, nonché le organizzazioni e le istituzioni regionali tengono adeguatamente conto della situazione linguistica dei singoli Comuni.

<sup>4</sup> I Comuni disciplinano i dettagli sul campo d'applicazione delle loro lingue ufficiali in cooperazione con i servizi competenti del Cantone.

Art. 19

<sup>1</sup> I circoli composti da Comuni monolingue con medesima lingua ufficiale sono considerati circoli monolingue. In questi circoli la lingua ufficiale è la lingua ufficiale dei Comuni associati.

<sup>2</sup> I circoli composti da Comuni con lingue ufficiali diverse rispettivamente Comuni plurilingue sono considerati circoli plurilingue. Le lingue ufficiali di questi circoli sono tutte le lingue ufficiali dei Comuni che formano il relativo circolo.

<sup>3</sup> Per procedure civili e penali dinanzi al presidente di circolo trovano applicazione per analogia le disposizioni sui tribunali distrettuali.

<sup>4</sup> I circoli disciplinano i dettagli sul campo d'applicazione delle loro lingue ufficiali in cooperazione con i servizi competenti del Cantone.»

### **3.4 Articolo 11: Media**

a. Disposizioni applicabili

cpv. 1 lett. a i, e i, cpv. 3

b. Misure applicate

Informazioni supplementari richieste dal comitato d'esperti in merito alla considerazione della popolazione italoфона nel campo della libertà e della varietà dei media (§ 156):

v. Parte I, punto 5.1.

### **3.5 Articolo 12: Attività e infrastrutture culturali**

a. Disposizioni applicabili

cpv. 1 lett. a, b, c, d, e, f, g, h, cpv. 2, cpv. 3

b. Misure applicate

Le disposizioni in merito a questo ambito nel progetto di legge cantonale sulle lingue corrispondono essenzialmente alle disposizioni già contenute nella legge cantonale sulla promozione della cultura:

«Art. 11

<sup>1</sup> Il Cantone versa sussidi annuali alle istituzioni che svolgono compiti sovraregionali volti alla salvaguardia e alla promozione della lingua romancia e italiana.

<sup>2</sup> La concessione di sussidi viene fatta dipendere dal rispetto di accordi di prestazione stipulati tra il Cantone e le istituzioni aventi diritto a sussidi.

<sup>3</sup> Gli accordi di prestazione, il preventivo, il rapporto annuale e il conto annuale devono essere sottoposti al Governo per approvazione.

Art. 13

<sup>1</sup> Il Cantone può versare sussidi per:

a) misure e progetti di Comuni, istituzioni pubbliche e private, nonché di privati volti alla salvaguardia e alla promozione della lingua romancia e italiana, nonché del trilinguismo cantonale;

b) misure e progetti volti alla comprensione fra le comunità linguistiche cantonali;

c) l'elaborazione, la traduzione e la pubblicazione di lavori scientifici sul plurilinguismo, nonché sulla politica linguistica e della comprensione;

d) la traduzione di opere letterarie in lingua romancia;

e) corsi di lingua romancia o italiana volti all'integrazione delle persone alloglotte.

<sup>2</sup> I sussidi cantonali vengono fatti dipendere in particolare dalla qualità della misura, dalla sua importanza per la regione linguistica e dall'effetto di salvaguardia e promozione linguistica.

Art. 14

<sup>1</sup> I sussidi cantonali vengono fatti dipendere da prestazioni proprie adeguate dei Comuni, delle istituzioni pubbliche e private o di privati.

<sup>2</sup> Non vengono versati sussidi cantonali a progetti che perseguono principalmente scopi di lucro.

Art. 15

I Comuni adottano misure volte alla salvaguardia e alla promozione della lingua della loro minoranza linguistica autoctona.»

### **3.6    *Articolo 13: Vita economica e sociale***

a. Disposizioni applicabili

cpv. 1 lett. d, cpv. 2 lett. b

b. Misure applicate

Nessun cambiamento essenziale rispetto al secondo rapporto.

### **3.7    *Articolo 14: Scambi transfrontalieri***

a. Disposizioni applicabili

lett. a, b

b. Misure applicate

Nessun cambiamento essenziale rispetto al secondo rapporto.

## **II Rapporto del Cantone Ticino sull'applicazione della Carta sulle lingue regionali o minoritarie**

### **1. Informazioni generali**

La Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997 recita all'articolo 1 capoverso 1: «Il Cantone Ticino è una repubblica democratica di cultura e lingua italiana.»

Nel Messaggio del 20 dicembre 1984 concernente la revisione totale della Costituzione cantonale del 4 luglio 1830 a commento di questo articolo costituzionale si legge:

«Accanto alla menzione della forma democratica e al richiamo della lingua italiana, quale elemento caratterizzante del nostro Cantone, viene introdotto anche l'esplicito riferimento alla cultura italiana: l'appartenenza del Ticino non solo all'area linguistica italiana, ma anche all'area culturale italiana è infatti un elemento primario della sua storia e una componente essenziale della sua identità. Il chiaro riferimento alla lingua e alla cultura italiana non è peraltro una semplice enunciazione declamatoria, ma costituisce un prezioso impegno che le autorità e il Popolo ticinese debbono assumere affinché la propria identità venga sempre più efficacemente promossa.»

Il regolamento della legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale del 10 ottobre 1995, conformemente all'articolo 9 capoverso 2 della legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale dell'8 novembre 1994, prevede nei suoi articoli 3 (per i confederati) e 7 (per gli stranieri) che «nell'ambito di questi accertamenti il richiedente è sottoposto a un esame orale sulle sue conoscenze della lingua italiana».

#### **1.1 Commenti del Cantone sulla politica linguistica della Confederazione**

*L'italiano nell'amministrazione.* In Ticino la sensibilità nei confronti delle discriminazioni linguistiche nei concorsi per funzionari federali è molto condivisa. La mozione Simoneschi-Cortesi 05.3186 (che invita il Consiglio federale ad eliminare ogni e qualsiasi discriminazione nei confronti della lingua italiana dei bandi di concorso dei posti federali) è solo un ennesimo esempio di reazione a questo problema cronico, che ha raggiunto toni acuti nelle vicende legate alla successione del vicecancelliere e portavoce del Consiglio federale. Il Cantone continuerà certamente ad insistere con tutti i mezzi a disposizione nella difesa delle pari opportunità. I funzionari competenti segnalano inoltre al Cantone che la situazione generale nell'ambito delle traduzioni federali si può considerare fondamentalmente soddisfacente e positiva, a parte alcune aneddotiche dimenticanze da parte di presidenti di commissioni o simili, e altri fatti accidentali, che non disturbano o minano il sistema vigente e accettato. Il Cantone reputa che il maggior problema per il futuro rimane però quello legato agli sforzi di risparmio dell'Amministrazione. Il Cantone esprime la sua preoccupazione che ciò possa ripercuotersi, quasi in modo «naturale» sulle lingue minoritarie e in particolare sull'italiano. Ci sentiamo di sottolineare la necessità di mantenere la prassi e il sistema attuali di traduzione, senza ridurli con tagli finalizzati al risparmio.

A queste osservazioni si può oggi aggiungere un fenomeno in parte nuovo: la creazione di siti Internet d'interesse nazionale, ma per lo più in tedesco e francese (o inglese), senza una versione italiana, oppure limitata alla sola pagina iniziale.

La critica, secondo cui l'utilizzazione dell'italiano da parte delle autorità federali non è conforme alle disposizioni della Carta, è da ricondurre in particolare alla mancanza di personale

italofono nell'Amministrazione federale e al ritardo con cui vengono tradotti i documenti, se vengono tradotti.

A queste osservazioni si può oggi aggiungere un fenomeno in parte nuovo: la creazione di siti Internet d'interesse nazionale, ma per lo più in tedesco e francese (o inglese), senza una versione italiana, oppure limitata alla sola pagina iniziale. Uno studio dell'Osservatorio linguistico della Svizzera italiana (Matteo Casoni, *L'italiano nei siti web*, OLSI, 2003) ha determinato che all'interno dell'Amministrazione federale vi è un certo equilibrio nel prendere in considerazione le tre lingue ufficiali della Confederazione, ma rivela lacune evidenti al riguardo presso molti fornitori d'informazioni pubblici e privati.

*L'italiano nelle regioni non italofone.* Richiamando i valori espressi al punto 3.1.1 concernenti i parlanti in famiglia (pagina 16), il Cantone si sente di proporre sistematicamente l'italiano, come opzione, in tutte le scuole pubbliche del resto della Svizzera. Si tratta dapprima del diritto delle persone di acquisire almeno conoscenze linguistiche minime dell'italiano a livello scolastico. Una competenza linguistica elevata permette infatti di rappresentare meglio l'italiano nelle istituzioni summenzionate, favorendo quindi la comunicazione tra le regioni linguistiche. In questo senso, ci sentiamo di suggerire che la presenza delle lingue nazionali nella scuola pubblica deve essere sostenuta anche dalla Confederazione, rimediando così in parte al fatto che l'autonomia dei Cantoni vada a scapito di una politica nazionale finalizzata al sostegno delle lingue minoritarie. Per queste ultime sarà inoltre fondamentale l'esito della consultazione sul disegno concernente la Legge federale sulle lingue, che prevede varie misure estremamente utili per il sostegno delle lingue minoritarie e del plurilinguismo (v. Parte II, punto 1. Misure in applicazione dell'art. 7 cpv. 3 della Carta).

*L'italiano nelle università.* Riguardo alla situazione delle cattedre di italianistica nelle università svizzere, in totale possiamo contarne attualmente 15,5 (2 a Ginevra, 3 a Losanna, 2 a Friburgo, 2 a Berna, 1,5 a Basilea, 4 a Zurigo e 1 a San Gallo). A Ginevra dovrebbe essere in fase finale un concorso per la riassegnazione della terza cattedra, a Friburgo è appena stato pubblicato un bando di concorso per una nuova cattedra di filologia italiana (nata dalla trasformazione della cattedra finora esistente di filologia romanza). Negli ultimi anni sono andate quindi perdute completamente la cattedra di Neuchâtel e quella del Politecnico di Zurigo, accanto al 50 per cento di Basilea. Sono invece state create la nuova cattedra di linguistica italiana a Berna e quella ora messa a concorso a Friburgo. Tenendo conto di questi dati e aggiungendo la terza cattedra ginevrina (rimasta a lungo non occupata) e la nuova friborghese, dovremmo arrivare nei prossimi due anni ad avere in totale 17,5 cattedre. In quest'ottica, le preoccupazioni ripetutamente formulate di recente non sembrerebbero oltremodo giustificate.

## **2. Misure volte a promuovere l'italiano in virtù delle disposizioni contenute nella Carta**

### **2.1 Articolo 8: Insegnamento**

Nel Cantone Ticino tutte le disposizioni indicate dell'articolo 8.1 della Carta, ossia 8.1.a.i, 8.1.b.i, 8.1.c.i, 8.1.d.i, 8.1.f.i, 8.1.g, 8.1.h, sono contemplate a tutti gli effetti dall'attuale legislazione scolastica. Infatti, l'articolo 1 capoverso 3 della legge della scuola del 1° febbraio 1990 recita: «L'insegnamento è impartito in lingua italiana e nel rispetto della libertà di coscienza.»

In seguito alla creazione dell'Università della Svizzera italiana, alle disposizioni indicate all'articolo 8.1 può ora essere aggiunta anche quella dell'articolo 8.1.e.i che concerne «l'insegnamento universitario e altre forme d'insegnamento superiore nelle lingue regionali o minoritarie».

L'articolo 1 capoverso 4 della legge sull'Università della Svizzera italiana e sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana del 3 ottobre 1995 stabilisce che «La lingua ufficiale dell'Università è l'italiano».

Nell'insegnamento, gli sforzi del Cantone Ticino si muovono nelle seguenti direzioni:

### *2.1.1 Rafforzamento della posizione dell'italiano nelle scuole del Cantone Ticino*

Il rafforzamento della posizione dell'italiano nel Cantone avviene attraverso

- l'insegnamento in lingua italiana: in tutte le scuole tutte le materie non linguistiche di norma sono impartite in lingua italiana, ossia nella lingua materna dell'80,6 per cento delle allieve e degli allievi che frequentano la scuola ticinese (anno scolastico 2001/02);
- l'ampliamento dell'insegnamento in lingua italiana: a partire dall'anno scolastico in corso, e in seguito alla «riforma 3» della scuola media, il programma di terza e quarta media prevede un'ora supplementare di lingua italiana (quindi 6–5–6–5 ore-lezioni settimanali);
- l'istituzione di due commissioni speciali, competenti per valutare la situazione e le eventuali misure da prendere in margine ai risultati dell'analisi PISA 2003.

### *2.1.2 Integrazione dei giovani non italofoeni, residenti nel Cantone, nella lingua e cultura italiana*

La legge della scuola del 1° febbraio 1990 fornisce la base legale per gli interventi a favore delle allieve e degli allievi alloglotti. L'articolo 72 capoverso 1 recita: «Nelle scuole di ogni ordine e grado possono essere organizzati corsi di lingua italiana per allievi di altra lingua che non sono in grado di seguire normalmente l'insegnamento e, in particolare, iniziative per favorire l'integrazione scolastica degli allievi provenienti da paesi non italofoeni, nella salvaguardia della loro identità culturale.»

Le modalità organizzative dei corsi di lingua italiana e delle attività d'integrazione sono invece disciplinate dal regolamento concernente i corsi di lingua italiana e le attività d'integrazione del 31 maggio 1994.

Tali corsi sono indirizzati essenzialmente agli allievi neoarrivati in Ticino e che non conoscono affatto o poco la lingua italiana. Salvo frequentare questi corsi (che si tengono durante due anni), le allieve e gli allievi alloglotti seguono di regola le normali lezioni assieme ai loro compagni di classe.

Classi di «pretirocinio d'integrazione» sono destinate ai giovani neoresidenti che hanno superato i 15 anni e devono familiarizzarsi con la lingua italiana (v. l'art. 35 del regolamento della legge sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua del 20 ottobre 1998).

Nel quadro dei corsi per adulti del Dipartimento dell'istruzione e della cultura vengono organizzati annualmente 10–15 corsi d'italiano per persone alloglotte.

### *2.1.3 Salvaguardia dell'identità culturale dei giovani non italofoeni residenti nel Cantone*

Diverse comunità straniere possono seguire corsi di lingua e cultura d'origine, per lo più organizzati dai rispettivi consolati. Per lo svolgimento di queste attività possono disporre su richiesta di locali negli stabili dello Stato (v. l'art. 17 della legge della scuola del 1° febbraio 1990, che disciplina l'uso di spazi scolastici di proprietà dello Stato). In situazioni particolari e sempre su richiesta le comunità straniere possono ottenere dei sussidi. Numerosi istituti scolastici (soprattutto scuole elementari e medie) promuovono contatti fra insegnanti delle scuole pubbliche e di corsi organizzati dalle comunità straniere (o, in molti casi, dai consolati). Per agevolare l'inserimento delle allieve e degli allievi alloglotti nel sistema scolastico ticinese l'articolo 51 capoverso 4 del regolamento della scuola media del 18 settembre 1996 prevede

«In casi particolari di allievi di lingua materna non italiana, il corso d'inglese può essere sostitutivo del corso di francese o di tedesco. La decisione spetta al consiglio di direzione.»

Nel 2001 è apparsa la versione svizzera del Portfolio europeo delle lingue (<http://www.sprachenportfolio.ch>) per giovani e adulti in italiano, tedesco, francese e inglese a cura della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione. Il Portfolio europeo delle lingue, un progetto del Consiglio d'Europa, è uno strumento di lavoro che consente di documentare in modo trasparente, completo e internazionalmente paragonabile le proprie conoscenze linguistiche, siano esse acquisite a scuola e non. Attraverso questo strumento, gli allievi plurilingui e la rispettiva padronanza linguistica sono valorizzati.

#### *2.1.4 Apertura dei giovani italofoeni, residenti nel Cantone, nei confronti di altre lingue e culture e promovimento dell'apprendimento delle altre lingue nazionali e straniere*

In questa sede vengono menzionate le misure che il Cantone ha compiuto e che sta compiendo tuttora nell'offrire ai giovani che frequentano la scuola ticinese un valido insegnamento delle lingue.

Il francese è obbligatorio a partire dalla terza elementare, il tedesco a partire dalla seconda media (settimo anno scolastico); l'inglese è insegnato attualmente in forma opzionale in quarta media (sono allo studio possibili cambiamenti tendenti a potenziare l'inglese nella scuola dell'obbligo). Alla fine della scuola obbligatoria le allieve e gli allievi che frequentano la scuola ticinese hanno quindi studiato il francese per sette anni, il tedesco per tre anni e molti di loro l'inglese per almeno un anno.

Un riforma che mira al potenziamento dell'insegnamento dell'italiano e del plurilinguismo è stata approvata dal Consiglio di Stato nell'ottobre 2002. Essa verrà introdotta in modo progressivo dal 2003/04 per essere generalizzata nel 2006/07 e prevede:

- francese: insegnamento obbligatorio dalla terza elementare fino alla seconda media; offerta in terza e quarta classe di forme alternative di insegnamento (immersione, scambi, ecc.); offerta del francese anche nelle scuole postobbligatorie;
- tedesco: obbligatorio dalla seconda media con estensione del suo insegnamento a tutte le scuole professionali;
- inglese: obbligatorio dalla terza media; assicurata la continuità nelle scuole postobbligatorie.

Insieme ai Grigioni, il Cantone Ticino è l'unico Cantone che obbligatoriamente insegna due altre lingue nazionali alle allieve e agli allievi.

Con i «corsi per adulti» anche l'università popolare del Cantone Ticino, un'istituzione del Cantone, offre ogni anno oltre 250 corsi annuali di lingue (inglese, tedesco, spagnolo, italiano L2, russo, greco moderno, francese).

Oltre all'insegnamento delle lingue in senso stretto, il Cantone favorisce l'apprendimento delle lingue attraverso

- la promozione degli scambi individuali e di classi;
- la promozione d'iniziativa d'insegnamento bilingue e di altre innovazioni. La legge della scuola del 1° febbraio 1990 permette innovazioni e sperimentazioni, come quella dell'insegnamento bilingue in terza e quarta classe della Scuola cantonale di commercio di Bellinzona (non disponiamo attualmente degli elementi valutativi);
- il sussidiamento di corsi linguistici in altre regioni svizzere o all'estero (2–3 milioni di franchi svizzeri all'anno);
- il sostegno a iniziative private come «Lingue e sport» che da oltre un ventennio organizza durante le vacanze estive corsi di lingue (tedesco, francese e inglese) e di sport, che han-

no ottenuto un notevole consenso e accolgono nel frattempo, oltre alle allieve e agli allievi di scuola media, anche quelli delle scuole elementari.

Lo scambio con altre regioni linguistiche interessa però anche settori al di fuori della scuola. Così il regolamento sulla polizia del 6 marzo 1996 nel suo articolo 36 capoverso 3 precisa: «Il comandante può sottoscrivere convenzioni concernenti lo scambio temporaneo di agenti con altri Cantoni, al fine di istruzione e apprendimento delle lingue, su basi reciproche».

#### *2.1.5. Promovimento dell'apprendimento/insegnamento dell'italiano al di fuori della Svizzera italiana*

Al di fuori del Cantone Ticino la situazione dell'italiano nei sistemi scolastici degli altri Cantoni – con le lodevoli eccezioni dei Cantoni Uri e Grigioni – è molto debole.

Dal 1970 il Dipartimento dell'istruzione e della cultura organizza in collaborazione con il Cantone Argovia «corsi di lingua e cultura italiana» per insegnanti di ogni ordine e grado. Dal 1970 oltre 1000 insegnanti svizzerotedeschi hanno partecipato a questi corsi estivi.

Il Dipartimento dell'istruzione e della cultura ha prestato la sua collaborazione, la sua consulenza e il suo sostegno finanziario all'introduzione dell'italiano nella scuola dell'obbligo del Cantone di Uri collaborando alla creazione di materiale didattico, organizzando corsi di formazione linguistica e didattica per tutti gli insegnanti del Cantone di Uri (dal 1991). Si trattava di corsi intensivi d'italiano (due volte quattro settimane estive per ognuno dei 190 insegnanti) e di corsi di didattica d'italiano lingua straniera.

Nel frattempo il Cantone di Uri ha abbandonato l'insegnamento dell'italiano come seconda lingua nazionale per fare spazio all'inglese. In effetti l'accresciuta importanza internazionale dell'inglese rende più difficile la promozione e la diffusione della lingua italiana in ambito confederale. L'indebolimento delle cattedre di italianistica presso il Politecnico federale di Zurigo (con la sua forte valenza simbolica) e nelle università svizzere ne è un eloquente segnale.

## **2.2 Articolo 9: Giustizia**

La legislazione del Cantone Ticino è conforme alle disposizioni dell'articolo 9 della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie.

Fanno stato le disposizioni delle seguenti leggi:

- codice di procedura civile del 17 febbraio 1971;
- codice di procedura penale del 19 dicembre 1994;
- legge sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento del 27 aprile 1992;
- legge cantonale di applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento del 12 marzo 1997 (art. 21);
- legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 6 aprile 1961 (art. 1a);
- legge sull'avvocatura del 15 marzo 1983, articolo 8: «Nella corrispondenza, negli allegati e nelle esposizioni orali davanti ad autorità ticinesi l'avvocato usa la lingua italiana»;
- la legge sul notariato del 23 febbraio 1983 sancisce che il notaio, per essere ammesso all'esame notarile, debba «conoscere la lingua italiana» (art. 17 cpv. 1) e che gli atti pubblici siano redatti in italiano o altre lingue purché il notaio e le parti le conoscano (art. 47).

Si rimanda ancora una volta alla raccomandazione § 210 del Rapporto degli esperti, in merito alla quale si è già preso posizione nella Parte I, punto 5.1.

### **2.3    *Articolo 10: Autorità amministrative e servizi pubblici***

Il diritto in vigore nel Cantone Ticino è del tutto conforme alle misure previste dagli articoli 10.1.a.i., 10.1.b, 10.1.c, 10.2.a–g, 10.3.a., 10.4.b, 10.5.

La base legale per l'uso dell'italiano nei rapporti di servizio con le autorità cantonali e comunali è data dalla legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966. L'articolo 8 della citata legge recita: «Le istanze o i ricorsi, come i reclami e le allegazioni in genere, definibili mediante decisione di autorità cantonali, comunali, patriziali, parrocchiali e altri enti pubblici analoghi, devono essere scritti in lingua italiana.»

### **2.4    *Articolo 11: Media***

Quanto alle competenze del Cantone Ticino il diritto e la prassi in vigore corrispondono alle disposizioni dell'articolo 11 della Carta.

L'esistenza e il funzionamento della Radiotelevisione della Svizzera italiana (nel 1997 con 26 294 ore di emissioni radiofoniche e 6510 ore di emissioni televisive) è pienamente conforme alle disposizioni dell'articolo 11.1.i della Carta (v. anche la legge federale del 21 giugno 1991 sulla radiotelevisione).

Dall'autunno del 2002 sono quattro i quotidiani in lingua italiana pubblicati nel Cantone Ticino (prima del 1995 erano 5). A questi si aggiungono numerosi bi- e trisettimanali, settimanali, quindicinali e mensili in lingua italiana. Sono invece molto rare le testate in altre lingue (ad eccezione di un trisettimanale in lingua tedesca). Il Ticino è fra le regioni in Europa con la maggiore densità di organi di stampa.

La legge sulle scuole professionali del 2 ottobre 1991 prevede nel suo articolo 21 un «corso di giornalismo», ossia una scuola professionale superiore che ha «per scopo la preparazione alle carriere professionali del giornalismo» (v. anche il regolamento del corso di giornalismo della Svizzera italiana del 27 aprile 1997). A questo proposito è d'obbligo rinviare alle attività di formazione e di ricerca della facoltà di scienze della comunicazione dell'Università della Svizzera italiana istituita in virtù della legge del 1995.

### **2.5    *Articolo 12: Attività e infrastrutture culturali***

Le molteplici attività e infrastrutture culturali nonché l'impiego dei sussidi federali al Cantone Ticino destinati alla difesa della sua cultura e della sua lingua sono illustrati nei rapporti annuali del Dipartimento dell'istruzione e della cultura all'Ufficio federale della cultura. Mediante questi sussidi il Dipartimento finanzia tra l'altro le attività dell'Osservatorio Linguistico della Svizzera Italiana e numerosi altri progetti di ricerca. Alcuni prodotti degli istituti di ricerca ticinesi superano di gran lunga gli interessi accademici, godono di una certa notorietà e sono molto apprezzati in vaste cerchie della popolazione. Tra gli esempi si potrà citare il notevole successo riscontrato dal «Lessico dei dialetti della Svizzera Italiana», pubblicato nell'ottobre del 2004 dal Centro di Dialettologia e Etnografia, esaurito nel giro di poche settimane e quindi ristampato con urgenza, nonostante le sue dimensioni e il prezzo elevato.

### **2.6    *Articolo 13: Vita economica e sociale***

Il diritto e la prassi in vigore nel Cantone Ticino corrispondono alle disposizioni degli articoli 13.1.d e 13.2.b della Carta.

L'articolo 59 capoverso 1 della legge sugli esercizi pubblici del 21 dicembre 1994 recita: «All'esterno degli esercizi pubblici deve essere esposta una lista in lingua italiana dei prezzi dei principali piatti, delle bevande e degli eventuali supplementi.»

L'articolo 5 della legge sulle insegne e scritte destinate al pubblico del 29 marzo 1954 contiene le seguenti disposizioni:

«Le insegne permanenti e non permanenti devono essere redatte in lingua italiana.

Alle insegne potrà essere aggiunta, in caratteri non superiori a quelli del testo, né più appariscenti, la traduzione in una o più lingue nazionali o straniere presentata in guisa che manifesti sempre il carattere di traduzione.

Il presente articolo non si applica al Comune di Bosco Gurin.»

(v. anche l'art. 4 cpv. 1 del regolamento di applicazione della legge sulle insegne e scritte destinate al pubblico del 16 ottobre 1988: «Non sono soggette ad autorizzazione, purché siano redatte in lingua italiana.»)

## **2.7    *Articolo 14: Scambi transfrontalieri***

Nei settori della vita economica e sociale, della formazione e della cultura e in altri settori ancora esiste un'intensa cooperazione transfrontaliera fra il Cantone Ticino e l'Italia, in particolar modo con le province limitrofe raggruppate con il Cantone Ticino nella Regione Insubrica. In molti ambiti comincia ad instaurarsi una collaborazione fra il Ticino e gli enti locali e provinciali italiani.

Il decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito quadro per la cooperazione transfrontaliera del 18 agosto 1980 stanziava un credito quadro annuale di 3 milioni di franchi per il finanziamento delle attività di cooperazione transfrontaliera.

Il decreto legislativo concernente la nuova regolamentazione dei rapporti tra il Cantone Ticino e il Comune di Campione d'Italia del 10 marzo 1998 regola, in considerazione dell'accordo quadro stipulato nel 1993 tra la Repubblica italiana e la Confederazione per la cooperazione transfrontaliera, i particolari e secolari rapporti di vicinato instauratisi tra il Comune di Campione d'Italia e il Cantone Ticino.

## INDICE

<b>INTRODUZIONE</b> .....	<b>1</b>
1. INFORMAZIONI GENERALI.....	1
1.1 <i>Sviluppi storici della politica linguistica in Svizzera</i> .....	1
1.2 <i>Situazione demografica e politico-economica</i> .....	3
1.3 <i>Struttura costituzionale e amministrativa dello Stato</i> .....	5
2. LE LINGUE MINORITARIE IN SVIZZERA E LA LORO DISTRIBUZIONE TERRITORIALE.....	9
2.1 <i>Le lingue in Svizzera e la loro distribuzione territoriale</i> .....	9
3. DATI STATISTICI E GRAFICI RELATIVI ALL'ITALIANO E AL ROMANCIO.....	15
3.1 <i>Italiano</i> .....	15
3.1.1 Ticino.....	16
3.1.2 Grigioni italiano.....	17
3.1.3 L'italiano fuori della zona linguistica.....	17
3.2 <i>Romancio</i> .....	19
4. LINGUE MINORITARIE NON TERRITORIALI.....	22
5. TEMATICHE ATTUALI DI POLITICA LINGUISTICA.....	23
5.1 <i>Legge sulle lingue</i> .....	23
5.2 <i>Riforma dell'insegnamento delle lingue nei Cantoni</i> .....	23
<b>PARTE I</b> .....	<b>27</b>
1. BASI GIURIDICHE PER APPLICARE LA CARTA EUROPEA DELLE LINGUE REGIONALI O MINORITARIE.....	27
1.1 <i>Aspetti internazionali</i> .....	27
1.2 <i>Legislazione linguistica della Confederazione</i> .....	28
1.3 <i>Costituzioni e disposizioni cantonali</i> .....	32
2. ORGANIZZAZIONI RILEVANTI DAL PROFILO LINGUISTICO E DI POLITICA DELLA COMPrensIONE.....	33
3. COLLABORAZIONE.....	36
4. ATTIVITÀ INFORMATIVE IN MERITO ALLA CARTA EUROPEA DELLE LINGUE REGIONALI O MINORITARIE.....	36
5. APPLICAZIONE DELLE RACCOMANDAZIONI.....	37
5.1 <i>Raccomandazioni 1–5 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, allegate al secondo rapporto d'esperti del 22 settembre 2004 del Consiglio d'Europa</i> .....	37
5.2 <i>Misure concernenti ulteriori raccomandazioni del rapporto d'esperti del 22 settembre 2004</i> 40	
5.2.1 Il dialetto walser a Bosco Gurin.....	40
5.2.2 La lingua jenisch.....	41
6. ATTIVITÀ INFORMATIVE IN MERITO ALLE RACCOMANDAZIONI.....	46
7. COLLABORAZIONE PER L'APPLICAZIONE DELLE RACCOMANDAZIONI.....	46
<b>PARTE II</b> .....	<b>47</b>
1. MISURE IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 7 DELLA CARTA.....	47
2. ALTRI PROVVEDIMENTI.....	50
<b>PARTE III</b> .....	<b>52</b>
<b>I RAPPORTO DEL CANTONE GRIGIONI SULL'APPLICAZIONE DELLA CARTA EUROPEA DELLE LINGUE REGIONALI O MINORITARIE</b> .....	<b>52</b>
1. INFORMAZIONI GENERALI.....	52
1.1 <i>Entrata in vigore della nuova Costituzione cantonale</i> .....	52
1.2 <i>Il rumantsch grischun nelle scuole</i> .....	52
1.3 <i>Progetto di legge cantonale sulle lingue</i> .....	55
1.4 <i>Richiesta di aumento degli aiuti finanziari della Confederazione e del Cantone</i> .....	57
1.5 <i>Applicazione delle raccomandazioni del Comitato dei Ministri</i> .....	57
2. MISURE VOLTE A PROMUOVERE IL ROMANCIO IN VIRTÙ DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA CARTA 58	
2.1 <i>Articolo 8: Insegnamento</i> .....	58
2.2 <i>Articolo 9: Giustizia</i> .....	61
2.3 <i>Articolo 10: Autorità amministrative e servizi pubblici</i> .....	63
2.4 <i>Articolo 11: Media</i> .....	65

2.5	<i>Articolo 12: Attività e infrastrutture culturali</i> .....	65
2.6	<i>Articolo 13: Vita economica e sociale</i> .....	66
2.7	<i>Articolo 14: Scambi transfrontalieri</i> .....	66
3.	MISURE VOLTE A PROMUOVERE L'ITALIANO IN VIRTÙ DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA CARTA	67
3.1	<i>Articolo 8: Insegnamento</i> .....	67
3.2	<i>Articolo 9: Giustizia</i> .....	68
3.3	<i>Articolo 10: Autorità amministrative e servizi pubblici</i> .....	69
3.4	<i>Articolo 11: Media</i> .....	70
3.5	<i>Articolo 12: Attività e infrastrutture culturali</i> .....	70
3.6	<i>Articolo 13: Vita economica e sociale</i> .....	71
3.7	<i>Articolo 14: Scambi transfrontalieri</i> .....	71

## **II RAPPORTO DEL CANTONE TICINO SULL'APPLICAZIONE DELLA CARTA SULLE LINGUE REGIONALI O MINORITARIE..... 72**

1.	INFORMAZIONI GENERALI.....	72
1.1	<i>Commenti del Cantone sulla politica linguistica della Confederazione</i> .....	72
2.	MISURE VOLTE A PROMUOVERE L'ITALIANO IN VIRTÙ DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA CARTA	73
2.1	<i>Articolo 8: Insegnamento</i> .....	73
2.1.1	Rafforzamento della posizione dell'italiano nelle scuole del Cantone Ticino .....	74
2.1.2	Integrazione dei giovani non italofoeni, residenti nel Cantone, nella lingua e cultura italiana .....	74
2.1.3	Salvaguardia dell'identità culturale dei giovani non italofoeni residenti nel Cantone .....	74
2.1.4	Apertura dei giovani italofoeni, residenti nel Cantone, nei confronti di altre lingue e culture e promovimento dell'apprendimento delle altre lingue nazionali e straniere .....	75
2.1.5.	Promovimento dell'apprendimento/insegnamento dell'italiano al di fuori della Svizzera italiana	76
2.2	<i>Articolo 9: Giustizia</i> .....	76
2.3	<i>Articolo 10: Autorità amministrative e servizi pubblici</i> .....	77
2.4	<i>Articolo 11: Media</i> .....	77
2.5	<i>Articolo 12: Attività e infrastrutture culturali</i> .....	77
2.6	<i>Articolo 13: Vita economica e sociale</i> .....	77
2.7	<i>Articolo 14: Scambi transfrontalieri</i> .....	78